

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 novembre 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 2022, n. 1.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2022. (22R00416) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2022, n. 2.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024 e altre disposizioni. (22R00417) Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 2022, n. 3.

Disciplina degli alloggi sfitti e altre disposizioni in materia di imposta municipale immobiliare (IMI). (22R00418) Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 30 maggio 2022, n. 4.

Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, "Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione". (22R00419) Pag. 20

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2022, n. 050/Pres.

Regolamento concernente le modalità per la tenuta, l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale degli Enti della minoranza linguistica friulana, nonché per la concessione di finanziamenti per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana in attuazione degli articoli 23, comma 2-bis e 24, commi 7 e 10, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana). (22R00423) Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 aprile 2022, n. 052/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza COVID-19" di cui all'articolo 6, commi 20 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69. (22R00424) Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2022, n. 057/Pres.


Regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0187/Pres. del 20 giugno 2007, pubblicato sul BUR n. 28 del 11 luglio 2007. (22R00425) Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 giugno 2022, n. 069/Pers.

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante criteri e modalità di concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della LR 21/2016 emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 085. (22R00426) Pag. 38



REGIONE TOSCANA		
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2022, n. 27.		LEGGE 12 maggio 2022, n. 12.
Disposizioni in materia di raccolta a pagamento dei funghi epigei spontanei. Modifiche alla l.r. 16/1999. (22R00420).....	Pag. 40	Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea. (22R00430).....
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2022, n. 28.		Pag. 64
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004. (22R00421).....	Pag. 40	DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 2022, n. 9.
LEGGE REGIONALE 5 agosto 2022, n. 29.		Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. (22R00427).....
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2022. (22R00422).....	Pag. 43	Pag. 66
REGIONE SICILIA		DECRETO PRESIDENZIALE 24 marzo 2022, n. 10.
LEGGE 12 maggio 2022, n. 11.		Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2020, n. 17. Disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, dell'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e di verifica sull'Istituto nonché dei criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse. (22R00428).....
Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica. (22R00429).....	Pag. 59	Pag. 68



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 2022, n. 1.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2022.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2/Sez. gen. del 13 gennaio 2022)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, «Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura»

1. Dopo l'art. 1-ter della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-quater (Accordi di filiera e di distretto). —

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare la Provincia promuove la sottoscrizione di accordi di filiera di rilevanza interprovinciale o interregionale.

2. Al fine di favorire la costituzione, lo sviluppo e il rafforzamento dei distretti del cibo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, la Provincia promuove la sottoscrizione di accordi di distretto tra i diversi soggetti operanti nel territorio dei singoli distretti del cibo.

3. La Giunta provinciale determina le caratteristiche dei distretti del cibo operanti a livello provinciale e i criteri per la loro individuazione.»

2. Dopo l'art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-bis (Commissione di esperti ed esperte quale organo tecnico consultivo). — 1. È istituita una Commissione di esperti ed esperte quale organo tecnico consultivo della Provincia autonoma di Bolzano. La commissione esprime pareri, negli ambiti di propria competenza, sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall'assessore/ assessora competente in materia di agricoltura.

2. La commissione è composta da cinque membri di riconosciuta esperienza nei rispettivi ambiti di competenza, tra cui l'ecologia, la biodiversità, la salute delle piante, l'economia e la sociologia. I componenti della commissione sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni. Il/la componente più anziano/a della commissione svolge le funzioni di coordinatore/co-

ordinatrice della commissione. Le funzioni di segretario/ segretaria della commissione sono svolte da un impiegato/una impiegata della ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. Ai componenti della commissione sono riconosciuti i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000,00 euro per l'anno 2022, in 20.000,00 euro per l'anno 2023 e in 20.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, «Legge sui masi chiusi»

1. Il comma 1-ter dell'art. 4 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«1-ter. Autorizzazioni ai sensi del comma 1 per il distacco di annessi rustici possono essere rilasciate anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nel rispetto di quanto previsto al comma 1-bis quale espressione del principio dell'indivisibilità del maso chiuso.»

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, «Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico»

1. Il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:


«5. I veicoli a motore utilizzati dalla protezione civile, dalle forze di polizia e dai servizi di vigilanza nonché quelli utilizzati a fini istituzionali e identificabili come veicoli di servizio possono circolare sui terreni di cui all'art. 2 e sulle strade di cui all'art. 3 senza autorizzazione o contrassegno. Per i veicoli utilizzati per i medesimi scopi da personale provinciale e comunale, ma non identificabili come veicoli di servizio, l'autorità forestale rilascia un apposito contrassegno.»

Art. 4.

Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, «Territorio e paesaggio»

1. Nel comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole: «mediante la concessione di» è inserita la parola: «premi.»

2. Il terzo periodo del comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: «L'ampliamento può anche essere ese-



guito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa posizione o, nel caso dello spostamento di cui al comma 4 di questo articolo, esclusivamente nella nuova posizione all'interno del centro edificato o direttamente confinante ad esso, con la medesima destinazione d'uso e senza aumento del numero di edifici.»

3. La rubrica dell'art. 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita: «Trasformazione di volumetria esistente.»

4. Il comma 1 dell'art. 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. All'interno dell'area insediabile, la trasformazione di volumetria esistente in volumetria con altre destinazioni d'uso è ammessa dopo la cancellazione degli eventuali vincoli, ove compatibile con i vigenti strumenti di pianificazione. In caso di interventi edilizi di cui all'art. 62, comma 1, lettere c) e d), nelle zone miste la volumetria esistente destinata ad abitazioni o ad attività di servizio, di cui all'art. 23, comma 1, lettere a) e b), può essere in ogni caso trasformata nell'ambito delle predette categorie di destinazione d'uso. La volumetria oggetto di trasformazione è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 38. All'interno di un edificio deve essere destinato ad uso abitativo almeno il 60 per cento della volumetria.»

5. Nel comma 2 dell'art. 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: «Consiglio comunale» vengono aggiunte le seguenti parole: «ovvero la Giunta municipale nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

6. Dopo il comma 5 dell'art. 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. La Provincia finanzia la collaborazione intercomunale nell'elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio concedendo contributi. L'ammontare e i criteri per la concessione dei contributi vengono stabiliti nell'accordo sulla finanza locale di cui all'art. 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Detto accordo disciplina anche i requisiti in base ai quali può essere concesso un contributo ai comuni pilota o ai comuni che, prima della determinazione dei criteri per la concessione dei contributi, hanno iniziato l'elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio.»

7. Nel comma 6 dell'art. 63 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: «per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)» sono inserite le parole: «, per la comunicazione di inizio lavori asseverata relativa al bonus di cui all'art. 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche,».

8. Dopo il comma 3 dell'art. 72 della legge provinciale del 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. In deroga ai commi precedenti, gli interventi rientranti nel campo di applicazione dell'art. 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dal menzionato art. 119.»

9. Dopo l'art. 89 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 89-bis (Tolleranze costruttive). — 1. Il mancato rispetto dell'altezza, delle distanze, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a vincoli storico-artistici o paesaggistici, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.


3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato/dalla tecnica abilitata, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie o con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.»

10. L'art. 94 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«Art. 94 (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato). — 1. In caso di annullamento del titolo abilitativo, qualora in base a motivata valutazione non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi, anche in considerazione dell'esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate, l'autorità preposta alla vigilanza applica una sanzione pecuniaria, tenuto conto del danno urbanistico arrecato dalla trasformazione del territorio. L'ammontare della sanzione pecuniaria varia in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'art. 80. Ove non sia possibile determinare il costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi informativi opere civili della Provincia.

2. Nel caso in cui, al momento dell'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 o prima del versamento dell'ultima rata di cui al comma 5, le opere eseguite in base al titolo annullato risultino conformi al quadro normativo e alle previsioni urbanistiche a tale momento vigenti, l'autorità preposta alla vigilanza dispone la riduzione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, commisurandola alla durata dell'abuso, e la restituzione senza interessi delle somme eventualmente versate in eccesso. La sanzione ridotta non potrà comunque essere inferiore a quella di cui all'art. 95, comma 3.

3. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata, anche nella misura ridotta di cui al comma 2, produce i medesimi effetti dell'accertamento di conformità di cui all'art. 95.



4. Nelle more della rimozione dei vizi delle procedure amministrative relative al rilascio del titolo ovvero alla formazione delle disposizioni urbanistiche su cui questo si fonda, nonché nelle more del procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato.

5. La sanzione pecuniaria può, previa motivata richiesta, essere rateizzata, secondo la seguente modalità: la somma può essere rateizzata in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. La prima rata va versata entro trenta giorni dall'irrogazione della sanzione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo. La somma oggetto di rateizzazione dovrà essere garantita da idonea polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata da una banca o compagnia assicurativa primaria di gradimento dell'amministrazione comunale, con esclusione di garanzie emesse da agenzie finanziarie. In sede di richiesta di rateizzazione del credito dovrà essere indicato il soggetto che presterà la garanzia fidejussoria. Nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata dell'importo, si provvederà alla riscossione coattiva del credito complessivo. La fiscalizzazione dell'abuso acquista efficacia esclusivamente all'atto del pagamento dell'intero importo. Sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato.»

11. Alla fine del comma 24 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.»

12. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000.000,00 euro per l'anno 2022, in 5.000.000,00 euro per l'anno 2023 e in 5.000.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 5.

Modifiche alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, «Legge di tutela della natura e altre disposizioni»

1. Prima del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«01. In caso di violazione delle disposizioni previste dal comma 6 dell'art. 2 e definite con regolamento di esecuzione, si applicano, a seconda della gravità dell'infrazione, sanzioni il cui importo varia da 100,00 euro a 3.000,00 euro.»

Art. 6.

Modifiche alla legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3, «Approvazione del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale»

1. Il terzo paragrafo e la cifra «1. Attrezzature collettive di interesse comunale» del punto «B. Standard urbanistici per i piani urbanistici» delle misure relative al settore «3. Sviluppo degli insediamenti ed edilizia abitativa» del capitolo III «Obiettivi e misure» dell'allegato alla legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3, sono abrogati.

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5, «Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficenza, edilizia abitativa»

1. Il comma 18 dell'art. 19 della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5, è abrogato con reviviscenza dell'art. 27 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, nella sua versione originaria.

Art. 8.

Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, «Norme in materia di esercizi pubblici»


1. Nel testo tedesco dell'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, le parole: «wobei bei Aufenthalt der Wohnmobilinsassen von über 12 Stunden die statistische sowie die polizeiliche Gästemeldung zu machen sind» sono sostituite dalle seguenti parole: «wobei die statistische sowie die polizeiliche Gästemeldung der Wohnmobilinsassen erforderlich sind».

2. Nel testo italiano dell'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: «, la cui permanenza eccede le 12 ore».

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)»

1. Nel primo periodo del comma 8 dell'art. 27 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: «, salvo diversa previsione dello statuto.».



Art. 10.

Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del Servizio sanitario provinciale»

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 34-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: «l'erogazione di tali prestazioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «l'erogazione di tali prestazioni anche in lingua tedesca».

2. Il comma 3 dell'art. 34-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. L'Azienda sanitaria stabilisce i criteri di invio dei pazienti alle strutture di cui al comma 1 e individua i medici autorizzati all'invio, previa valutazione caso per caso in termini di necessità clinica e appropriatezza del ricorso ad erogatori di assistenza esteri.»

3. Dopo l'art. 51-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 51-quater (Conclusione di contratti d'opera e di rapporti di diritto privato nel Servizio sanitario provinciale). — 1. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di operatori sanitari derivante dal persistente e inutile esperimento delle procedure concorsuali, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige può, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, concludere contratti d'opera o rapporti di diritto privato, per lo svolgimento di prestazioni sanitarie, purché sia stato previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale.

2. I contratti di cui al comma 1 sono conclusi con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l'utile esperimento della procedura concorsuale.

3. Per garantire la qualità del servizio, i contratti sono conclusi a seguito di un apposito avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità nonché di qualità professionale.

4. Il rinnovo del contratto è possibile soltanto se persistono le condizioni previste dal presente articolo.»

Art. 11.

Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Ai componenti della Consulta per il sociale sono riconosciuti i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.»

2. Il comma 3 dell'art. 8-ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione degli atti, la Giunta provinciale può annullare i provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c). I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), possono essere annullati dalla Giunta provinciale entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.»

3. Alla fine del comma 2-bis dell'art. 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì definiti le modalità del possibile temporaneo utilizzo dei beni agevolati per altre attività socio-assistenziali, nonché i casi nei quali è possibile prescindere dalla restituzione del contributo.»

4. Nel comma 3 dell'art. 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: «temporaneo ed».

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000,00 euro per l'anno 2022, in 5.000,00 euro per l'anno 2023 e in 5.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8, «Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023»

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8, è abrogato.

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, «Amministrazione dei beni di uso civico»

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«4-ter. Se l'amministrazione dei beni di uso civico è affidata alla giunta comunale ai sensi dei commi precedenti, non è previsto il controllo di legittimità della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 8. Alle deliberazioni della giunta comunale di cui all'art. 8, comma 1, si applica l'art. 8, comma 5.»

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, «Ordinamento delle comunità comprensoriali»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

«3. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica della comunità comprensoriale. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilità assunto previa attivazione di una convenzione individuale per l'inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale



14 luglio 2015, n. 7. Inoltre, sono esclusi i collaboratori dei progetti, i quali assumono la gestione di progetti UE per conto delle comunità comprensoriali o dei comuni del loro comprensorio, per la durata del relativo progetto nonché eventuali assunzioni di personale disciplinate da leggi speciali che prevedono assunzioni al di fuori della pianta organica.

4. La pianta organica non può superare i parametri stabiliti con regolamento.»

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 20-*quater* della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. I comuni della Provincia di Bolzano possono cedere, anche a titolo gratuito, alla Provincia autonoma di Bolzano beni immobili destinati ai fini istituzionali della Provincia stessa.»

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, «Disposizioni in materia di finanza locale»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12-*bis* della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Nel regolamento di cui al comma 2 possono essere previsti dei parametri per l'assunzione di dirigenti nonché, in via straordinaria e per una durata limitata nel tempo, per assunzioni al di fuori della pianta organica, al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle attività e consentire alle persone partecipanti al corso abilitante alle funzioni di segretario comunale di effettuare un ulteriore tirocinio professionalizzante.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per l'anno 2022, in 200.000,00 euro per l'anno 2023 e in 200.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano»

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 44-*bis* della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

«*c*) la gestione delle violazioni amministrative;».

2. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 44-*bis* della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere *d*) ed *e*):

«*d*) il servizio di intermediazione tecnologica per la connessione alla piattaforma nazionale dei pagamenti elettronici nonché ad altre piattaforme per le comunicazioni digitali a cittadini, imprese ed enti;

e) le attività connesse e complementari a quelle di cui alle precedenti lettere.»

Art. 18.

Modifiche della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, «Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri»

1. La rubrica dell'art. 15 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è così sostituita: «Sostegno per la promozione del processo di integrazione».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

«2. La Provincia sostiene progetti e iniziative di organizzazioni private senza scopo di lucro, a condizione che queste ultime realizzino tali progetti e iniziative d'intesa con i comuni o le comunità comprensoriali.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per l'anno 2022, in 200.000,00 euro per l'anno 2023 e in 200.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 19.

Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, «Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale»

1. Dopo l'art. 10-*bis* della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-*ter* (*Vie ferrate*). — 1. Le vie ferrate sono importanti sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale sia come infrastruttura turistica. Per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria la Provincia può concedere contributi ai soggetti che le gestiscono su base volontaria o istituzionale. A tale scopo la Ripartizione provinciale foreste gestisce un elenco delle vie ferrate e dei gestori ai quali l'Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime. L'inserimento delle vie ferrate nell'elenco non costituisce titolo per la costituzione di servitù a favore della collettività né costituisce un elemento di prova dell'esistenza di un diritto consuetudinario.

2. I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori delle vie ferrate e i proprietari dei terreni sono disciplinati da una convenzione.



3. La convenzione prevede in particolare:

a) l'individuazione delle vie ferrate e dei relativi gestori;

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie ferrate.

4. Nella deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione alla stipula della convenzione sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1 nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all'uopo da presentarsi.»

2. Nel comma 1 dell'art. 11, nel comma 1 dell'art. 12 e nel comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, le parole: «dall'art. 10-bis» sono sostituite dalle parole: «dagli articoli 10-bis e 10-ter».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500.000,00 euro per l'anno 2022, in 500.000,00 euro per l'anno 2023 e in 500.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 20.

Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, «Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario»

1. Dopo l'art. 2-bis della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-ter (Riconoscimento di periodi di formazione). — 1. Per il riconoscimento dei periodi di formazione svolti nell'ambito della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale, ambedue finanziate in toto o in parte dalla Provincia autonoma di Bolzano, la Giunta provinciale può nominare una commissione tecnico-scientifica. La commissione valuta l'esperienza formativa maturata e si esprime in merito all'adempimento dell'obbligo di prestare servizio presso il Servizio sanitario provinciale e a un eventuale obbligo di restituire il finanziamento provinciale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. La scelta della formazione a tempo parziale fa decadere ogni preclusione ed incompatibilità presente in caso di formazione a tempo pieno. Pertanto, ai medici che optano per tale tipologia di corso è consentito lo svolgimento di ogni altra attività lavorativa, purché compatibile con i periodi di formazione stabiliti dalla Provincia autonoma di Bolzano, fatta eccezione per i periodi in cui il corso è strutturato a tempo pieno.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3.750,00 euro per l'anno 2022, in 3.750,00 euro per l'anno 2023 e in 3.750,00 euro per l'an-

no 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 21.

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata»

1. Le lettere A) e B) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituite:

«A) La concessione di contributi in conto capitale all'Istituto per l'edilizia sociale, in seguito denominato "IPES", per l'attuazione dei programmi di costruzione di cui all'art. 22 e per l'esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell'IPES o ad esso affidate in gestione;

B) La concessione di contributi pluriennali costanti all'IPES per l'ammortamento di mutui da esso stipulati, su autorizzazione della Giunta provinciale, per l'attuazione dei programmi di costruzione e per l'esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell'IPES o ad esso affidate in gestione.»

2. Il comma 7 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«7. Per la realizzazione dei propri programmi di costruzione e per l'esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell'IPES o ad esso affidate in gestione, l'IPES può stipulare mutui con istituti bancari, previa autorizzazione della Giunta provinciale. La Provincia presta garanzie per i mutui stipulati dall'IPES. L'IPES provvede all'ammortamento delle rate di mutuo con i fondi depositati nel conto speciale. Qualora i fondi depositati nel conto speciale non fossero sufficienti, si provvede all'adozione degli interventi previsti nel programma di cui all'art. 6.»

3. Alla fine del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui un socio di una cooperativa venga sostituito da un nuovo socio dopo l'acquisizione dell'area da parte della cooperativa e prima dell'assegnazione di quest'area nella sua proprietà, tali requisiti devono essere posseduti dal nuovo socio della cooperativa al momento della presentazione della domanda di contributo.»

4. Dopo il comma 8 dell'art. 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 e 11:

«9. Per la cessione o il trasferimento di alloggi per il "ceto medio", il cambio dei soci della cooperativa edilizia che ha ricevuto un contributo ai sensi del presente articolo per la realizzazione di tali abitazioni può avvenire nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 63 e seguenti, previa verifica dei requisiti di ammissione del nuovo socio da parte della cooperativa. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata dalla cooperativa edilizia.



10. La verifica dei requisiti di ammissione ai sensi del comma 9 non è prevista per le fattispecie di cui agli articoli 66 e 66-bis.

11. Dopo lo scioglimento della cooperativa edilizia, il contributo di cui al comma 1 rimane in capo ai singoli proprietari e ai relativi alloggi, che restano soggetti ai vincoli previsti dalla vigente deliberazione della Giunta provinciale in materia di alloggi per il “ceto medio” nonché alle disposizioni in materia di vincolo sociale di cui agli articoli 63 e seguenti, per quanto applicabili.»

5. Dopo il comma 5 dell’art. 122 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Gli alloggi e le unità immobiliari ceduti dall’IPES ai sensi dell’art. 42, comma 3-bis, della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, e successive modifiche, non possono essere alienati, neanche parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data di iscrizione nel libro fondiario del contratto di acquisto, anche agli effetti di cui all’art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modifiche. Il relativo vincolo da assumere nel contratto di acquisto è annotato nel libro fondiario.»

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2022, in 374.000,00 euro per l’anno 2023 e in 810.345,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 22.

Modifiche alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, «Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti»

1. Il comma 3 dell’art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Per l’assistenza nelle residenze per anziani e in determinate forme di assistenza abitativa, l’assegno di cura è integrato con un ulteriore importo, fissato dalla Giunta provinciale in base ai servizi di assistenza e di cura offerti. In deroga al comma 1, nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i pagamenti del Fondo per la non autosufficienza per le persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani o in determinate forme di assistenza abitativa vanno direttamente agli enti gestori delle strutture. In tali casi l’importo previsto per il pagamento delle prestazioni di assistenza e di cura può essere determinato come importo unitario per posto letto, anche in deroga agli importi previsti al comma 2. Ai fini dell’armonizzazione dei criteri di ammissione nei servizi accreditati di cui al presente comma, la Giunta provinciale può impartire direttive vincolanti agli enti gestori.»

2. Il comma 3-bis dell’art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«3-bis. Per le persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani o in determinate forme di assistenza abitativa e aventi diritto all’indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, il pagamento ha luogo a carico del Fondo per la non autosufficienza, con le medesime modalità previste dal comma 3 per l’assegno di cura.»

Art. 23.

Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, «Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica»

1. Alla fine del comma 3 dell’art. 16 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di presa in consegna di acqua da altri impianti soggetti all’obbligo di concessione, la durata della concessione viene adeguata alla durata della concessione di questi ultimi».

Art. 24.

Modifica della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, «Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull’assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull’amministrazione dei beni di uso civico»

1. Alla fine del comma 1 dell’art. 16 della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: «Al proprietario del maso avito può anche essere consegnato un attestato nonché un’insegna.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10.000,00 euro per l’anno 2022, in 10.000,00 euro per l’anno 2023 e in 10.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 25.

Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante»

1. Dopo il comma 12 dell’art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 13, 14, 15 e 16:

«13. Le graduatorie di merito del concorso straordinario per il personale docente, bandito con decreto del direttore della Direzione provinciale scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana n. 7816 del 14 luglio 2020, integrate con



i soggetti che hanno superato la prova scritta e che non rientrano nel contingente autorizzato dal bando di concorso, sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato fino al loro esaurimento. In caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, le immissioni in ruolo da tali graduatorie concorsuali sono disposte anche negli anni scolastici successivi al 2021/2022.

14. Nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo 2021/2022, fatti salvi i posti autorizzati di cui al concorso ordinario bandito con decreto del direttore della Direzione provinciale scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana n. 7815 del 5 giugno 2020, i docenti che hanno superato il concorso straordinario bandito con decreto del direttore della Direzione provinciale scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana n. 7816 del 14 luglio 2020 e hanno ottenuto nell'anno scolastico 2021/2022 un contratto a tempo determinato dalle graduatorie d'istituto della Provincia di Bolzano sono in via straordinaria assunti a tempo indeterminato entro le operazioni di nomina dell'anno scolastico 2022/2023 sulla sede di destinazione, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e decorrenza economica dal 1° settembre 2022.

15. In sede di prima attuazione del percorso formativo abilitante di cui all'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, rivolto al personale docente delle scuole in lingua italiana della Provincia di Bolzano, sono ammessi a tale percorso prioritariamente coloro che sono in possesso del requisito stabilito dal comma 1, ultimo periodo.

16. Entro l'anno scolastico 2021/2022, la Direzione provinciale scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana può indire un concorso straordinario, per titoli ed esami, nel rispetto dell'art. 48 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, per l'accesso a posti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della scuola a carattere statale in lingua italiana della Provincia di Bolzano. L'esame consiste in un colloquio. Il concorso è riservato ai docenti delle scuole secondarie, in possesso dell'abilitazione oppure, in alternativa, del titolo di studio e dei ventiquattro crediti formativi universitari (CFU) previsti dalla normativa vigente, che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione della domanda stabilita dal relativo bando, almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, a carattere statale, paritarie oppure nelle scuole professionali della Provincia di Bolzano e che sono iscritti nelle graduatorie d'istituto della Provincia di Bolzano valide per l'anno scolastico 2021/2022. I docenti possono partecipare al presente concorso straordinario per una sola classe di concorso, per la quale abbiano maturato almeno un'annualità di servizio. Il superamento del suddetto esame, attraverso il conseguimento del punteggio minimo di almeno 7/10 o equivalente, costituisce abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso a cui i docenti partecipano.»

2. Nel punto 3) della lettera c) del comma 1-bis dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, dopo le parole: «per la scuola primaria» sono aggiunte le parole: «oppure del titolo di specializzazione per il sostegno».

3. Dopo il comma 2-sexies dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-septies. Al fine dell'assunzione a tempo indeterminato, le vigenti graduatorie concorsuali per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana sono utilizzate fino al loro esaurimento, in ordine cronologico di effettuazione della procedura selettiva, dalla meno recente alla più recente. La presente disposizione si applica ai concorsi banditi a partire dal 2020.»

4. Dopo l'art. 12-novies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-decies (*Disposizioni transitorie*). — 1. Al fine di garantire la continuità del servizio educativo provinciale di istruzione e formazione per tutta la durata dell'anno scolastico 2021/2022, qualora non sia possibile sostituire il personale sospeso in attuazione delle norme che prevedono l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, possono essere attribuiti incarichi di collaborazione retribuiti e contratti a tempo determinato anche a personale collocato in quiescenza. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.


2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.»

Art. 26.

Modifica della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, «Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

«4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 la Giunta provinciale fissa i criteri per lo spegnimento dell'illuminazione delle insegne, delle insegne e scritte dotate di illuminazione propria, di qualsiasi tipo di illuminazione decorativa, l'illuminazione delle vetrine di esposizione nonché dei beni architettonici e artistici nelle ore notturne. È vietato l'uso di proiettori di fasci luminosi (*skybeamer*), sia mobili che fissi. È fatta salva da restrizioni o divieti qualsiasi tipologia di illuminazione installata ai fini della sicurezza pubblica e dei servizi pubblici.



5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 il comune procede alla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida il comune applica sanzioni amministrative da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 1.500,00 euro.»

Art. 27.

Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, «Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima»

1. Dopo l'art. 2-ter della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-quater (*Misure di risparmio energetico per gli esercizi commerciali*). — 1. Ai fini del risparmio energetico, le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali devono essere mantenute chiuse nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e nel periodo estivo qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione, ad eccezione del tempo necessario per l'entrata e l'uscita dei clienti nonché per le operazioni di carico e scarico delle merci.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione, qualora le porte non si affaccino direttamente verso l'aria esterna oppure quando sulle porte è in funzione una barriera a lama d'aria per ridurre le perdite di energia.

3. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei comuni, fissa i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il comune procede alla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida il comune applica sanzioni amministrative da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 1.500,00 euro.»

Art. 28.

Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, «Ordinamento forestale»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 60 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

«2. Il direttore della Ripartizione provinciale foreste conduce le trattative per il rinnovo dei contratti integrativi di cui al comma 1 e sottoscrive gli stessi in via definitiva per la parte datoriale.»

Art. 29.

Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, «Ordinamento dell'apprendistato»

1. Il comma 6 dell'art. 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. La formazione aziendale può essere svolta anche in istituzioni pubbliche. In tal caso la formazione non è

basata su un contratto di apprendistato ma su un altro rapporto di lavoro di natura formativa. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per tale tipo di formazione aziendale.»

Art. 30.

Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione»

1. Dopo il comma 12 dell'art. 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«13. Per le alunne e gli alunni che rinunciano a partecipare all'insegnamento della religione cattolica è prevista la partecipazione obbligatoria a un'offerta formativa alternativa. La Giunta provinciale approva il rispettivo regolamento di esecuzione.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui allo stesso comma.

Art. 31.

Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, «Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni»

1. Nel comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «1° luglio 2023».

Art. 32.

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. L'attività amministrativa si ispira al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future. I criteri per promuovere uno sviluppo sostenibile sono disciplinati con regolamento.»

Art. 33.

Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale della Provincia»

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituita:

«c) è consentito, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), previa autorizzazione ed escluso l'uso delle strutture e dei mezzi dell'ente di appartenenza, esercitare saltuariamente e comunque al di fuori dell'orario di lavoro



ro, attività lucrative i cui proventi lordi ai fini dell'imposta dei redditi delle persone fisiche non superano in ogni caso il 30 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l'indennità integrativa speciale. In caso di interesse comprovato per l'amministrazione, la predetta percentuale dei proventi lordi per singoli profili professionali può essere aumentata dalla Giunta provinciale fino al 50 per cento del predetto stipendio lordo. La Giunta provinciale può altresì concedere lo stesso aumento nei casi di comprovato e motivato particolare interesse pubblico. In ogni caso sono consentiti, previa autorizzazione, proventi lordi fino all'importo annuo di 7.000,00 euro;».

Art. 34.

Disposizione finanziaria

1. Salvo quanto previsto agli articoli 1, 4, 11, 16, 18, 19, 20, 21 e 24, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 10 gennaio 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

22R00416

LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2022, n. 2.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024 e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/Sez. gen. del 17 marzo 2022).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2022 - competenza


Titolo - Tipologia	Importo
01-101	-20.131.000,00
01-103	+50.000.000,00
02-101	+136.127.258,69
03-500	+3.000.000,00
06-300	+150.000.000,00
09-100	+27.000.000,00

Anno 2022 - cassa

Titolo - Tipologia	Importo
01-101	-20.131.000,00
01-103	+50.000.000,00
02-101	+136.127.258,69
03-500	+3.000.000,00
06-300	+150.000.000,00
09-100	+27.000.000,00

Anno 2023 - competenza

Titolo - Tipologia	Importo
01-101	-20.131.000,00
02-101	+124.709.399,42
03-500	+3.000.000,00
09-100	+27.000.000,00



12-07-1	+18.000,00
13-01-1	-57.600,00
15-02-1	+8.000,00
15-03-1	-8.000,00
17-01-1	+50.000,00
17-01-2	-50.000,00
18-01-1	+1.518.476,32
18-01-2	+5.785.300,12
20-01-1	-11.656.250,00
20-02-1	+178.200,00
20-03-1	+30.500.000,00
50-01-1	+4.106.250,00
50-02-4	+7.500.000,00
99-01-7	+27.000.000,00

Art. 3.

Allegati

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A).

2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate, riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B).

3. Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H).

4. Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5).

5. Viene allegato alla presente legge il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato N).

6. Viene allegato alla presente legge il prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento (Allegato O).

7. Vengono allegate alla presente legge le variazioni d'interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1).

Art. 4.

Autorizzazione

1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Modifiche della legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 10, «Debito fuori bilancio»

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 10, è così sostituito:

«1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 1, pari a 612.064,32 euro per l'anno 2021, a 312.598,62

euro per l'anno 2022, a 192.598,62 euro per l'anno 2023, a 193.405,62 euro per l'anno 2024 e a 122.466,26 euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 587.327,34 euro per l'anno 2021, a 312.598,62 euro per l'anno 2022, a 192.598,62 euro per l'anno 2023, a 193.405,62 euro per l'anno 2024 e a 122.466,26 euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione;

b) quanto a 24.736,98 euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione.»

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 10, è abrogato.

Art. 6.

Modifiche della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, recante «Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026»

1. Nel titolo della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, il numero «XV» è sostituito dal numero «XIV».

2. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, le parole «secondo quanto definito dal Dossier di Candidatura e dalla Carta Olimpica» sono sostituite dalle seguenti parole: «in coerenza con gli impegni assunti nel dossier di candidatura del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), approvato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), e con quanto stabilito nel Contratto Città Ospitante (Host City Contract), sottoscritto a Losanna il 24 giugno 2019».


3. L'alinnea del comma 2 dell'art. 1-bis della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita: «2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in complessivi 19.894.366,20 euro, sulla base dell'Accordo territoriale, si provvede:»

4. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 1-bis della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, e successive modifiche, il numero «7.944.350,00» è sostituito dal numero «7.944.366,20».

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, «Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni»

1. Nel comma 1 dell'art. 6-bis della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, le parole: «all'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «agli anni 2021 e 2022» e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «per gli anni 2021 e 2022».



Art. 8.

Modalità speciali di reclutamento e assunzione di personale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

1. Il numero massimo delle persone, che può essere assunto ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale del 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, fuori dalla dotazione dei posti, viene determinato in cento unità.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono:

a) esclusivamente per la realizzazione dei progetti approvati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che vengono attuati direttamente dall'amministrazione provinciale;

b) esclusivamente con contratto di lavoro a tempo determinato per un massimo di trentasei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, che può essere rinnovato o prorogato anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta;

c) in deroga alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, mediante procedura selettiva, effettuata dalle strutture responsabili dei progetti, che garantisca la scelta delle candidate e dei candidati che presentano i migliori requisiti per l'assolvimento dei compiti da affidare;

d) anche in deroga ai requisiti previsti per l'assunzione nell'amministrazione provinciale.

3. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle procedure di selezione.

4. Il personale assunto ai sensi del presente articolo è inquadrato nei profili professionali per i quali possiede i prescritti titoli di studio.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.500.000,00 euro per l'anno 2022 e in 5.500.000,00 euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione.

Art. 9.

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate»

1. Il comma 1 dell'art. 21-*sexiesdecies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, spetta una detrazione dall'imposta dovuta pari a 430,50 euro.»

2. Il comma 2 dell'art. 21-*sexiesdecies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 21-*sexiesdecies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, per la parte di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF eccedente la soglia di 50.000,00 euro, l'aliquota di cui al combinato disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, e dell'art. 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata dello 0,5 per cento.»

4. Dopo il comma 4 dell'art. 21-*sexiesdecies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 4-*bis* e 4-*ter*:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, per i redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di importo superiore a 50.000,00 euro, oltre alla detrazione di cui al comma 1, spetta un'ulteriore detrazione. Tale detrazione è determinata dall'importo di 125,00 euro moltiplicato per il rapporto tra il reddito imponibile diminuito di 50.000,00 euro e l'importo di 25.000,00 euro. L'importo massimo detraibile ammonta a 125,00 euro.

4-*ter*. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 4-*bis* sono cumulabili anche con quella di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, ma, in nessun caso, le detrazioni possono generare credito d'imposta.»

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»

1. Nel secondo periodo del comma 8 dell'art. 32 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «a qualsiasi ora del giorno e della notte» sono sostituite dalla parola: «cacciabili».


2. Il comma 3 dell'art. 35 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 11.

Modifiche della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, «Legge di stabilità provinciale per l'anno 2022»

1. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, le parole: «una spesa massima di 343.951,26 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «una spesa massima di 12.343.951,26 euro per l'anno 2022».

2. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, la cifra: «10.000.000,00» è sostituita dalla cifra: «20.000.000,00».



Art. 12.

Ulteriore rafforzamento patrimoniale della società «Infranet spa»

1. Al fine di proseguire nella realizzazione di investimenti in reti in banda ultra larga in zone non a fallimento di mercato e, comunque, in conformità alla normativa europea e nazionale in materia di telecomunicazioni, è autorizzata la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'aumento di capitale della società partecipata «Infranet spa» per 150.000.000,00 di euro nella forma di ulteriori azioni di capitale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1, quantificati in 150.000.000,00 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante ricorso all'indebitamento. L'indebitamento di cui al comma 1 potrà essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di anni venti. L'onere per la restituzione delle rate potrà partire dall'esercizio 2022. L'onere annuo relativo alla quota interessi, pari a 2.250.000,00 euro per l'esercizio 2022, a 4.331.250,00 euro per l'esercizio 2023 ed a 4.106.250,00 euro per l'esercizio 2024, è posto a carico del programma 01 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» della missione 50 e, per quanto riguarda la quota capitale, pari a 3.750.000,00 euro per l'esercizio 2022 e poi a 7.500.000,00 euro annui, è posto a carico del programma 02 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» della missione 50 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

Art. 13.

Termini di rendicontazione

1. I termini di rendicontazione dei contributi concessi per gli anni 2019 e 2020 a valere sulla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 14 marzo 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

22R00417

LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 2022, n. 3.

Disciplina degli alloggi sfitti e altre disposizioni in materia di imposta municipale immobiliare (IMI).

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/Sez.gen. del 28 aprile 2022)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Comuni con esigenza abitativa

1. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«6. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni e sentiti i Comuni interessati dalla delibera, delibera, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di rilevamenti statistici, i Comuni che ai fini della presente legge sono da considerarsi Comuni con esigenza abitativa a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, con la possibilità di distinzione per singole zone comunali dei rispettivi comuni. In caso di mancata o tardiva deliberazione si applica la deliberazione dell'anno precedente.».

Art. 2.

Adattamento definizioni

1. Le lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono così sostituite:

a) per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio nazionale, l'agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applica per un solo immobile;

c) per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia stata presentata al competente Ufficio del catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale



immobiliare, validità retroattiva a far data dal 1° gennaio 2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al catasto o di richiesta di variazione dei dati catastali. In caso di comunicazione di fine lavori antecedente alla presentazione della richiesta al competente Ufficio del catasto, quale base imponibile vale retroattivamente il valore catastale assegnato al momento dell'iscrizione;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale o al piano comunale per il territorio e il paesaggio, ovvero alle loro modifiche, definitivamente approvati, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrati in vigore ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, indipendentemente dall'adozione dei relativi piani attuativi. Nel caso in cui per l'approvazione di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio si applichino gli articoli 54, comma 1, e 60 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base alle varianti approvate con deliberazione del consiglio comunale, pubblicate sulla Rete Civica dell'Alto Adige ed entrate in vigore, indipendentemente dall'adozione dei piani attuativi del piano comunale. I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/2, ad eccezione di quelli siti nelle superfici naturali e agricole previste dall'art. 13, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all'accatastamento definitivo. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dai loro familiari coadiuvanti come anche dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche, tutti iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti di cui sopra, l'area non è considerata fabbricabile solo per la parte in suo possesso.»

Art. 3.

Adattamento base imponibile

1. Dopo il primo periodo dell'art. 8, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Il valore venale in comune commercio delle aree destinate a espropriazione in ogni caso non può superare l'ammontare dell'indennità di espropriazione.»

2. Il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

«5. In caso di utilizzazione edificatoria di un'area, di demolizione di un fabbricato o di interventi di recupero ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o dell'art. 62, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, della legge provinciale 10 luglio

2018, n. 9, e successive modifiche, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, che è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della presente legge, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di comunicazione di fine lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data di presentazione della richiesta di iscrizione al catasto o di richiesta di variazione dei dati catastali del fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato. La disposizione di cui al presente comma non trova applicazione in caso di lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, conformi alla concessione edilizia, relativi a edifici esenti ai sensi dell'art. 11 della presente legge.»

3. La lettera *b)* del comma 6 dell'art. 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

«*b)* per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l'abitabilità ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e che di fatto non sono utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi della perizia della competente commissione, e per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l'agibilità ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e che di fatto non sono utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inagibilità, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi della perizia dell'ufficio tecnico o da parte di tecnici esterni.»

4. Dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«*6-bis*. La riduzione della base imponibile del 50 per cento ai sensi del comma 6, lettera *b)*, vale solo per il periodo di tre anni dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità o di inagibilità, a condizione che persistano le condizioni di inabitabilità o di inagibilità e di non utilizzo. Per i fabbricati inquadri quali fabbricati inabitabili o inagibili ai sensi del comma 6, lettera *b)*, al momento dell'entrata in vigore del presente comma, il periodo di 3 anni inizia a decorre dal 1° gennaio 2023.»


Art. 4.

Adattamento dell'aliquota

1. Nel comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è soppresso il secondo periodo.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi *4-bis*, *4-ter* e *4-quater*:

«*4-bis*. Qualora le attività indicate al comma 4 non vengano esercitate per l'intero anno, le disposizioni contenute nel comma 4 si applicano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, solamente per il periodo di esercizio delle attività ricettizie comunicato al Comune ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, o della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. Per il restante periodo dell'anno si applica l'aliquota ordinaria o, ove stabilita, l'aliquota maggiorata prevista per le abitazioni tenute a disposizione.



4-ter. Le aliquote ridotte previste dal comma 4 sono applicate ai fabbricati utilizzati ad uso agrituristico solo se sono soddisfatte le condizioni previste per questa attività ricettiva dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e fintanto che queste siano rispettate.

4-quater. Nella deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle aliquote, i Comuni stabiliscono per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, il grado di utilizzazione minima, del 20 per cento. Il grado massimo di utilizzazione viene calcolato moltiplicando il numero massimo di posti letto comunicati dall'impresa ricettizia per 365 giorni, se l'attività viene esercitata per l'anno intero. Per le imprese ricettizie che hanno comunicato dei periodi di apertura più brevi, il grado massimo e minimo di utilizzazione sono calcolati in proporzione. Lo stesso principio si applica anche se durante l'anno le imprese ricettizie comunicano l'inizio o il termine della loro attività, oppure l'aumento o la riduzione dei posti letto. L'effettivo grado di utilizzo viene determinato sulla base dei pernottamenti comunicati ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, per il periodo dal 1° settembre dell'anno precedente al 1° ottobre dell'anno di imposta. Per le imprese ricettizie che comunicano l'inizio della loro attività durante l'anno si applica, per i primi sei mesi, l'aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi del comma 4, senza considerare il grado di utilizzo.»

3. Nel comma 6-bis dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, dopo le parole: «uno dei soggetti di diritto di cui al comma 6» sono inserite le parole: «o un ente pubblico territoriale».

4. Dopo la lettera e) del comma 8 dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«f) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato.»

Art. 5.

Riforma della base imponibile in Comuni con esigenza abitativa

1. Dopo l'art. 9-bis della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies:

«Art. 9-ter (Abitazioni tenute a disposizione). —

1. Sono abitazioni tenute a disposizione quelle per le quali la presente legge rispettivamente il Comune, con il regolamento di cui all'art. 2, comma 2, non abbiano stabilito delle aliquote agevolate così come quelle per le quali il Comune non stabilisca, con il regolamento di cui all'art. 2, comma 2, l'aliquota ordinaria per una o più delle seguenti fattispecie:

a) abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato;

b) abitazioni, se locate in base a un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;

c) abitazioni concesse in godimento ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (*rent to buy*), e successive modifiche, esclusivamente a fini abitativi, in base a un contratto registrato;

d) abitazioni previste all'art. 9, comma 8, lettere a), e) ed f), qualora non venga stabilita una riduzione di aliquota o un'apposita aliquota;

e) una sola abitazione, contigua a un'abitazione principale, che è in possesso del nucleo familiare dell'abitazione principale e che viene utilizzata dallo stesso nucleo familiare congiuntamente all'abitazione principale;

f) una sola abitazione, unificata all'abitazione principale con regolare pratica edilizia, e utilizzata come unica abitazione principale dai relativi membri del nucleo familiare;

g) abitazioni concesse in uso gratuito ad affini di primo grado, se nelle stesse l'affine ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;

h) abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, alle quali non sono applicabili le riduzioni di aliquota previste dalla presente legge;

i) una sola abitazione utilizzata dal rispettivo proprietario/dalla rispettiva proprietaria o dal rispettivo usufruttuario/dalla rispettiva usufruttuaria, dai relativi figli o dal relativo coniuge per motivi di lavoro o di studio;

j) abitazioni in possesso di datori/datrici di lavoro e messe a disposizione dei/delle loro dipendenti come parte della retribuzione (*fringe benefit*) e locali per l'alloggio temporaneo di personale ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche;

k) abitazioni di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari dell'impresa, anche quale socio/socia della stessa, e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;

l) l'abitazione posseduta a titolo di comproprietà nella quale uno dei contitolari ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;


m) l'abitazione nella quale il nudo proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;

n) abitazioni inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate;

o) abitazioni previste all'art. 4, comma 1, lettera a), alle quali non si applicano le agevolazioni previste per l'abitazione principale;

p) abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da persone anziane o disabili, le quali devono trasferire la residenza anagrafica presso i/le parenti che le accudiscono, a condizione che tali immobili non risultino locati;

q) abitazioni, concesse in locazione a uso abitativo in base ad un contratto di locazione registrato, per le quali sia stata emessa una con valida di licenza o sfratto per finita locazione o una convalida di sfratto per morosità di cui agli articoli 657, 658 e 663 del codice di procedura civile, per il periodo intercorrente dalla data di convalida



della licenza o dello sfratto per finita locazione o della convalida dello sfratto per morosità fino alla data del verbale di consegna dell'abitazione di cui all'art. 608 del codice di procedura civile o, se antecedenti, fino alla data di rinuncia allo sfratto di cui all'art. 608-bis del codice di procedura civile o fino alla riconsegna dell'abitazione da parte del detentore.

2. Le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale, e gli alloggi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), per il periodo in cui non sono regolarmente assegnati, non sono da considerarsi abitazioni tenute a disposizione ai sensi del presente articolo.

3. Un'abitazione è da considerare non tenuta a disposizione ai sensi del comma 1 e del comma 2 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte; a pena di decadenza, tali condizioni devono essere comprovate mediante idonea documentazione secondo le modalità definite nel regolamento comunale.

4. Nei comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all'art. 1, comma 6, sono stati definiti Comuni con esigenza abitativa, si applica, in deroga all'aliquota massima prevista all'art. 9, comma 1, per le abitazioni tenute a disposizione di cui al comma 1, un'aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento. Contemporaneamente, negli anzidetti comuni si applica alle abitazioni, locate in base a un contratto di locazione registrato e nelle quali il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, un'aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali rispetto all'aliquota ordinaria stabilita dai Comuni stessi, i quali possono ridurre ulteriormente tale aliquota e/o possono non prevedere il presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale.

5. Le modulazioni della riduzione dell'aliquota prevista dal comma 4 ed eventualmente anche dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 10 devono raggiungere almeno l'ammontare di tutte le maggiori entrate accertate derivanti dall'applicazione delle aliquote maggiorate ai sensi del comma 4 e degli articoli 9-quater e 9-quinquies, comma 1, lettere c) e d). L'aliquota maggiorata prevista dal comma 4 viene applicata a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui i soggetti previsti dall'art. 6 sono divenuti per la prima volta soggetti passivi IMI per l'abitazione oppure dal tredicesimo mese successivo a quello di cessazione di una delle fattispecie di non maggiorazione previste dal comma 10 di cessazione di un'agevolazione d'imposta prevista dalla legge provinciale o dal regolamento comunale.

Art. 9-quater (Aliquota maggiorata per aree fabbricabili). — 1. Nei comuni che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all'art. 1, comma 6, sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa si applica, in deroga all'aliquota massima prevista all'art. 9, comma 1, un'aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento, per le seguenti fattispecie:

a) per le aree fabbricabili come definite all'art. 4, comma 1, lettera d), per le quali non è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale, rispettivamente per i fabbricati delle categorie catastali F/2, F/3 e F/4;

b) per le aree fabbricabili come definite all'art. 4, comma 1, lettera d), per le quali è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale.

2. L'aliquota maggiorata di cui al comma 1 non viene applicata ai soggetti passivi, che possiedono nel territorio comunale una o più aree fabbricabili, ad un'unica area fabbricabile che abbia un valore di mercato non superiore a 100.000,00 euro, aumentabile dai Comuni fino a 700.000,00 euro con la deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

3. L'aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 36° mese successivo a quello in cui le aree sono divenute aree fabbricabili, qualora si tratti di aree fabbricabili per le quali non sia necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale. L'iscrizione in una delle categorie catastali F/2, F/3 e F/4 non sospende il decorso dei 36 mesi.

4. Per le aree fabbricabili per le quali è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale l'aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 36° mese successivo a quello in cui il primo piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale riguardante l'area fabbricabile è stato approvato rispettivamente in cui è possibile incominciare l'attività edificatoria ai sensi del programma di esecuzione del piano urbanistico comunale. Qualora tali provvedimenti siano stati emanati prima dell'entrata in vigore del presente articolo, l'aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 1° gennaio 2026.

5. Per le aree fabbricabili e gli immobili previsti al comma 1, lettera a), in essere prima dell'entrata in vigore del presente articolo, l'aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 1° gennaio 2026.

6. Per le zone produttive previste all'art. 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, il periodo di 36 mesi menzionato ai precedenti commi 3 e 4 è di 120 mesi e la data, dalla quale applicare l'aliquota maggiorata, menzionata ai precedenti commi 4 e 5 è il 1° gennaio 2033.

7. Alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata e sociale previste nel piano di attuazione non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 9-quinquies (Comuni senza esigenza abitativa). — 1. Per i Comuni che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all'art. 1, comma 6, non sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa, valgono le seguenti disposizioni:

a) i Comuni devono stabilire per le abitazioni previste all'art. 9, comma 8, lettera a), o all'art. 9, comma 8, lettera f), un'aliquota ridotta di almeno 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota ordinaria stabilita dagli stessi Comuni;



b) in alternativa a quanto previsto alla lettera *a)*, i Comuni possono prevedere nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 1, 2, 3 e 5, stabilendo un'aliquota maggiorata per le abitazioni tenute a disposizione pari almeno a 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota prevista per le abitazioni previste all'art. 9, comma 8, lettera *a)*, o all'art. 9, comma 8, lettera *f)*;

c) i Comuni possono, in deroga alle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, recepire nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall'art. 9-ter, senza apportarvi modifiche;

d) i Comuni possono recepire nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall'art. 9-qua-ter, senza apportarvi modifiche.

2. Se i Comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all'art. 1, comma 6, non sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa, non prevedono l'applicazione della lettera *a)* o della lettera *b)* del comma 1, alle abitazioni previste all'art. 9, comma 8, lettera *a)*, si applica un'aliquota ridotta di 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota ordinaria stabilita dagli stessi Comuni.»

Art. 6.

Esenzione dal versamento dell'imposta in favore dei proprietari locatori

1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale immobiliare relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al primo periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche in possesso di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

2. I soggetti passivi di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso o al conguaglio per le somme versate ma non dovute in base al comma 1 dietro presentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio 2023 al comune competente di un'istanza di rimborso o di conguaglio contenente i seguenti dati o allegati:

a) dati catastali dell'immobile;

b) copia del contratto di locazione ad uso abitativo registrato o dati di registrazione dello stesso;

c) copia del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione era sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure copia della convalida di sfratto per morosità emessa successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione era sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

d) estremi del versamento o dei versamenti dell'imposta municipale immobiliare riferiti all'anno 2021;

e) importo di cui si chiede il rimborso o conguaglio;

f) coordinate bancarie.

Art. 7.

Adattamento esenzioni

1. Il numero 8) della lettera *g)* del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

«8) abitazioni realizzate ai sensi dell'art. 107, comma 17-bis, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o locali realizzati ai sensi dell'art. 37, comma 10, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche;».

Art. 8.

Versamenti

1. Il comma 4-bis dell'art. 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«4-bis. L'amministratore/L'amministratrice del condominio è obbligato/obbligata al versamento dell'imposta per le parti comuni dell'edificio che possiedono un'autonoma rendita catastale. In tal caso l'amministratore/l'amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote ai singoli condomini con addebito nel rendiconto annuale.».

Art. 9.

Adeguamento delle equiparazioni all'abitazione principale

1. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

«*f)* le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute da persone, che da esse devono trasferire la residenza presso la persona, alla quale prestano assistenza in base al congedo accordatogli ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, e ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modifiche, per la durata del congedo e a condizione che le stesse non risultino locatè.».

Art. 10.

Norme transitorie

1. L'art. 2, l'art. 3, commi 2 e 3, l'art. 4, comma 3, l'art. 7 e l'art. 9 trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2022; l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 5 trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2023.



Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque e spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 20 aprile 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

22R00418

LEGGE PROVINCIALE 30 maggio 2022, n. 4.

Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, "Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione".

(*Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/Sez. gen. del 6 giugno 2022*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Promozione delle imprese di comunicazione e definizioni

1. L'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

«Art. 8 (*Comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano*) — 1. La comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e dei suoi enti avviene attraverso canali informativi idonei. Nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, la Provincia e gli enti da essa dipendenti affidano incarichi

per la realizzazione di servizi di stampa, di informazione e redazionali o per diffondere tali informazioni presso l'opinione pubblica. La comunicazione istituzionale avviene attraverso il mezzo di informazione più idoneo a seconda del *target* da raggiungere, nel rispetto del principio dell'equa distribuzione degli incarichi, tenuto conto in particolare delle piccole e microimprese ai sensi del diritto dell'Unione europea, della distribuzione territoriale, delle lingue provinciali nonché delle copie vendute e distribuite.

2. Per realizzare le finalità di cui all'art. 1, la Provincia autonoma di Bolzano e i suoi enti possono stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, con giornali e riviste nonché con portali *on-line* aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare pregio e di servizi e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I diritti di utilizzazione e diffusione di tali produzioni spettano alla provincia e/o ai suoi enti.

3. La provincia può stipulare convenzioni o contratti con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, affinché il servizio raggiunga, sull'intero territorio provinciale, il grado di copertura previsto nel contratto di servizio di cui all'art. 3 della convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Rai, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

4. La provincia e i suoi enti presentano al Consiglio provinciale annualmente una relazione sugli incarichi ai sensi di questo articolo, con indicazione dello scopo, delle strutture incaricate e dei mezzi finanziari impiegati.»

Art. 2.

Promozione delle imprese di comunicazione e definizioni

1. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituita:


«*b*) per "portali informativi *on-line*" si intendono i portali che sono registrati nell'apposito registro dei portali internet presso il Tribunale di Bolzano, il cui scopo principale è quello di rendere disponibili in chiaro al pubblico contenuti di carattere informativo o educativo;».

Art. 3.

Promozione delle imprese di comunicazione e definizioni

1. La lettera *g*) del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituita:

«*g*) per "contenuti incentivabili" si intendono i programmi o articoli *on-line* autoprodotti, inclusi i notiziari locali su tematiche che si riferiscono specificatamente all'Alto Adige nel campo della politica, cultura, sociale, scienza, lingue, istruzione, economia, tutela delle minoranze e sport;».



Art. 4.

Promozione delle imprese di comunicazione e definizioni

1. La lettera *i*) del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituita:

«*i*) per “programmi o articoli *on-line* autoprodotti” si intendono contenuti realizzati in nome e per conto dell'emittente o del portale *on-line* da giornalisti dipendenti o indipendenti, da agenzie di stampa, o realizzati sotto la responsabilità redazionale di giornalisti;».

Art. 5.

Promozione delle imprese di comunicazione e definizioni

1. La lettera *l*) del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituita:

«*l*) per “imprese beneficiarie” si intendono le emittenti radiotelevisive locali e i portali informativi *on-line* locali a cui vengono concessi aiuti;».

Art. 6.

Promozione delle imprese di comunicazione e definizioni

1. Dopo la lettera *l*) del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è aggiunta la seguente lettera:

«*m*) per “Musica prodotta in Alto Adige” si intendono: opere musicali prodotte, in tutto o in parte, da musicisti, compositori o produttori che hanno attualmente o avevano per almeno quindici anni la residenza o la sede storica in Alto Adige, nonché relativi contributi redazionali.».

Art. 7.

Aiuti

1. L'art. 9-*bis* della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

«Art. 9-*bis* (*Aiuti*) — 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta provinciale può, sentito il Comitato provinciale per le comunicazioni, concedere alle emittenti radiotelevisive locali e ai portali informativi online locali aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto, per la realizzazione e la diffusione di contenuti incentivabili. Mediante la concessione di contributi è possibile incentivare anche la valorizzazione e la diffusione di musica altoatesina e sostenere i talenti, i musicisti, i compositori e i produttori.

2. La Giunta provinciale definisce le attività di cui al comma 1 e le modalità di finanziamento e di svolgimento dei controlli periodici circa i contributi concessi, in osservanza del diritto dell'Unione europea.».

Art. 8.

Beneficiari e ammontare dei contributi

1. L'art. 10 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

«Art. 10 (*Beneficiari e ammontare dei contributi*) — 1. I contributi sono concessi a emittenti radiotelevisive locali e a portali informativi *on-line* locali che realizzano, fanno realizzare o anche solo trasmettono contenuti incentivabili. Sono esclusi le emittenti e i portali che:

a) a causa dei contenuti da essi divulgati sono da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti politici, organizzazioni professionali, sindacali o religiose o che non sono in linea con i principi e le finalità di cui all'art. 1;

b) non osservano le norme in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) hanno violato norme fondamentali della legislazione vigente in materia di lavoro, tributaria e dei mezzi di informazione, in particolare le norme del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) hanno procedure di concordato preventivo o fallimentari pendenti;

e) diffondono in misura maggiore di quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 3, contenuti connessi con il commercio elettronico, le televendite, l'organizzazione di giochi a premi, sponsorizzazioni e attività promozionali o attività commerciali simili;


f) non sono iscritti nel Registro degli operatori di comunicazione ROC.

2. La concessione o il diniego del contributo è disposto dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di servizi, sentito anche il parere del comitato.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità di concessione dei contributi, tenuto conto dei seguenti aspetti:

a) per le emittenti radiotelevisive: gli indici di ascolto sul territorio provinciale, determinati sulla base delle rilevazioni che l'Istituto provinciale di statistica effettua periodicamente, sentita l'associazione di categoria più rappresentativa delle emittenti;

b) per i portali informativi *on-line*: gli accessi o altri indicatori oggettivi per determinare il numero di accessi sul territorio provinciale;



c) costi di produzione e di diffusione dei contenuti incentivabili;

d) per le emittenti radiofoniche, la quota di “musica prodotta in Alto Adige”.

4. Nella deliberazione di cui al comma 3 sono determinati i costi ammissibili a contributo e stabiliti tutti gli altri criteri oggettivi e soggettivi per accedere all’agevolazione, per il relativo calcolo e la relativa liquidazione, con la possibilità di definire una differenziazione delle agevolazioni in base alla tipologia dei mezzi di informazione e di prevedere anche contributi di base minimi.

5. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo centrale del dibattito pubblico per la formazione d’opinione all’insegna dei principi di democrazia. Con i contributi concessi ai sensi della presente legge non possono essere finanziati portali nei cui *forum on-line* vengono pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi o discriminatori. Per contribuire a migliorare il livello del dibattito, i contributi sono concessi unicamente ai portali informativi *on-line* che per la partecipazione ai forum impongono agli utenti la creazione di un *account* personale, non trasferibile, protetto da *password* e autenticato nonché di fornire un proprio numero di cellulare, che comunicano al comitato il nominativo di una persona responsabile dei *forum* e che attuano la moderazione redazionale sia nei forum sia nei propri siti *social*. La Giunta provinciale, sentito il comitato, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.».

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 100.000,00 euro per l’anno 2022, in 100.000,00 euro per l’anno 2023 e in 100.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 30 maggio 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

22R00419

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2022, n. 050/Pres.

Regolamento concernente le modalità per la tenuta, l’iscrizione e la cancellazione dall’Albo regionale degli Enti della minoranza linguistica friulana, nonché per la concessione di finanziamenti per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana in attuazione degli articoli 23, comma 2-bis e 24, commi 7 e 10, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 4 maggio 2022, n. 18*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, recante «Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana», ed, in particolare, i relativi articoli 23, comma 2-bis e 24, commi 7 e 10 concernenti le modalità per la tenuta, l’iscrizione e la cancellazione dall’Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana, nonché per la concessione di finanziamenti per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana;

Preso atto che il comma 2-bis del sopra citato art. 23 dispone, che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui allo stesso articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;

Preso atto che il comma 7 del sopra citato art. 24 dispone, che con regolamento regionale sono stabilite le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’Albo e le procedure di iscrizione e di cancellazione;

Preso atto che il comma 10 del sopra citato art. 24 dispone, che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui allo stesso articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;

Ritenuto di dover procedere all’emanazione del «Regolamento concernente le modalità per la tenuta, l’iscrizione e la cancellazione dall’Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana, nonché per la concessione di finanziamenti per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana in attuazione degli articoli 23, comma 2-bis e 24, commi 7 e 10, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)»;

Visto l’art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Visto l'art. 14, comma 1, punto *r*) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 500 dell'8 aprile 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le modalità per la tenuta, l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana, nonché per la concessione di finanziamenti per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana in attuazione degli articoli 23, comma 2-*bis* e 24, commi 7 e 10, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ PER LA TENUTA, L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO REGIONALE DEGLI ENTI DELLA MINORANZA LINGUISTICA FRIULANA, NONCHÉ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA FRIULANA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 23, COMMA 2-*BIS* E 24, COMMI 7 E 10, DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2007, N. 29 (NORME PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LINGUA FRIULANA)

(*Omissis*).

TITOLO I
OGGETTO

Art. 1.
Oggetto

1. In attuazione dell'art. 24, comma 7 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito denominata Legge, il presente regolamento disciplina le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana, di seguito denominato Albo, e le procedure di iscrizione e cancellazione dallo stesso.

2. In attuazione dell'art. 23, comma 2-*bis* e dell'art. 24, comma 10 della Legge, il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti, di cui all'art. 23, comma 2 e all'art. 24, commi 8 e 9 della Legge, per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.

TITOLO II

ALBO REGIONALE DEGLI ENTI DELLA MINORANZA LINGUISTICA FRIULANA

Art. 2.

Tenuta e pubblicità dell'Albo

1. L'Albo è tenuto presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie, di seguito denominata Struttura, che provvede anche all'aggiornamento dello stesso, nonché alle procedure di iscrizione e di cancellazione.

2. L'Albo è pubblico.

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 3 della Legge, l'Albo si compone di due sezioni:

a) enti a progetto;

b) enti a programma.

4. Nell'Albo sono annotati:

a) il numero progressivo d'iscrizione;

b) la denominazione dell'ente;

c) la sede legale.

5. L'iscrizione alla sezione di cui al comma 3, lettera b), comporta la cancellazione dalla sezione di cui al comma 3, lettera a).

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione

1. Per l'iscrizione all'Albo, gli enti di cui all'art. 24, commi 4 e 5 della legge presentano la domanda redatta con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nello spazio riservato alle comunità linguistiche, unitamente a:

a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) copia del verbale dell'ultima assemblea concernente le elezioni delle cariche sociali;

c) copia dei bilanci degli ultimi tre anni di esercizio e dei relativi verbali di approvazione;

d) elenco degli associati o copia del libro soci;

e) l'indicazione del sito web del richiedente;

f) una relazione sull'attività svolta negli ultimi tre anni, che evidenzii il perseguimento delle finalità indicate all'art. 24, comma 1 della Legge.

2. La domanda contiene la sezione in cui l'ente richiede l'iscrizione.

3. La domanda è presentata alla Struttura, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona munita di poteri di firma.

4. Le domande, prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente o della persona munita di poteri di firma, sono inammissibili.

5. La domanda è inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità. Il messaggio di posta elettronica certificata riporta l'oggetto «Domanda di iscrizione all'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana».

6. La domanda è presentata dal 15 febbraio al 15 marzo di ciascun anno, a pena di inammissibilità.

7. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 6, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

Art. 4.


Cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di iscrizione:

a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 24, commi 4 e 5 della Legge;

b) non presentate secondo le modalità e i termini di cui all'art. 3;

c) per le quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'art. 6, comma 2, la documentazione richiesta dalla Struttura a fini istruttori.



Art. 5.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Struttura provvede alla comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità previste dall'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6.

Procedimento

1. La Struttura, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, nonché la sussistenza dei requisiti.

2. La Struttura può richiedere ulteriore documentazione necessaria all'istruttoria della domanda. La documentazione richiesta è fornita entro il termine stabilito nella comunicazione, non inferiore a cinque giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile.

3. Il provvedimento di accoglimento ovvero di rigetto della domanda di iscrizione è adottato dal Direttore della Struttura.

4. Il procedimento si conclude entro il termine di centoventi giorni decorrenti dal ricevimento della domanda.

Art. 7.

Aggiornamento dell'Albo e cancellazione

1. La Struttura provvede, con cadenza triennale, all'aggiornamento dell'Albo mediante verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 24, commi 4 e 5 della Legge. La verifica è effettuata su un campione pari ad almeno il 10 per cento degli enti iscritti all'Albo.

2. La Struttura richiede agli enti oggetto di verifica copia aggiornata della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, entro il termine stabilito nella comunicazione, non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale la verifica si conclude con esito negativo.

3. La Struttura può richiedere ulteriore documentazione necessaria all'istruttoria della domanda. La documentazione richiesta è fornita entro il termine stabilito nella comunicazione, non inferiore a cinque giorni, decorso inutilmente il quale la verifica si conclude con esito negativo.

4. Nel caso in cui venga riscontrata la carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 24, commi 4 e 5 della Legge ovvero nei casi di verifica negativa di cui ai commi 2 e 3, previa comunicazione di avvio del procedimento al soggetto interessato, il Direttore della Struttura dispone il provvedimento di cancellazione dall'Albo.

Art. 8.

Obblighi di comunicazione

1. Gli enti iscritti all'Albo comunicano alla Struttura:

- a) le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto;
- b) il trasferimento della sede;
- c) le modifiche intervenute nelle cariche sociali;
- d) le deliberazioni di scioglimento.

2. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono inviate entro novanta giorni dall'evento esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

TITOLO III
FINANZIAMENTI

Capo I

FINANZIAMENTI AGLI ENTI ISCRITTI ALL'ALBO

Art. 9.

Sostegno alle attività e alle iniziative degli enti iscritti all'Albo

1. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti iscritti all'Albo mediante finanziamenti concessi dall'ARLeF - Agenzie regional pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), di seguito denominata ARLeF, ai sensi dell'art. 24, comma 8 della Legge.

2. Gli enti iscritti alla sezione dell'Albo di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), presentano la domanda di finanziamento per un progetto annuale.

3. Gli enti iscritti alla sezione dell'Albo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), presentano la domanda di finanziamento per un programma triennale.

Sezione I

ENTI A PROGETTO

Art. 10.

Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento

1. Sono legittimati a presentare domanda di finanziamento per un progetto annuale i soggetti iscritti alla sezione dell'Albo di cui all'art. 2, comma 3, lettera a).

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

3. Gli enti di cui al comma 1 non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Gli enti aventi natura di impresa, inoltre, non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposti a procedure concorsuali quali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo o l'amministrazione straordinaria.

4. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, i soggetti di cui al comma 1 non beneficiano di altri finanziamenti ai sensi della Legge.

Art. 11.

Partenariato

1. In caso di partenariato, il soggetto capofila, di seguito Capofila, è l'unico richiedente e referente nei confronti dell'ARLeF e i requisiti di cui all'art. 10 sono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.

2. Tutti i partner del Capofila dichiarano di essere privi di finalità di lucro o di avere finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.

3. Ai fini del partenariato:

- a) i soggetti interessati possono presentare in qualità di Capofila un'unica domanda, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate come Capofila;
- b) il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner in un'altra domanda una sola volta, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figura quale partner;
- c) i soggetti interessati possono partecipare in qualità di partner nell'unica domanda, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figurano quali partner.

Art. 12.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF, unitamente a:

- a) una relazione riepilogativa del progetto di attività e di iniziative che si intendono realizzare;
- b) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal progetto, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16;
- c) i bilanci consuntivi annuali dell'ultimo triennio;
- d) nel caso di un rapporto di partenariato, le lettere d'intenti sottoscritte dai legali rappresentanti dei partner unitamente alla relativa fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, redatte utilizzando il modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF;



e) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente, qualora questi siano variati successivamente all'ultima trasmissione agli Uffici;

f) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

2. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, possono presentare una sola domanda di finanziamento.

3. La domanda di finanziamento è presentata all'ARLeF, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona munita di poteri di firma.

4. Le domande, prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente o della persona munita di poteri di firma, sono inammissibili.

5. La domanda è inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità. Il messaggio di posta elettronica certificata riporta l'oggetto «LR 29/2007 - Finanziamenti a progetto».

6. La domanda è presentata dal 1° gennaio alle ore 23,59,59 del 31 gennaio di ciascun anno, a pena di inammissibilità.

7. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 6, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

Art. 13.

Cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 10;
- b) non presentate secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12;
- c) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto;
- d) presentate da soggetti diversi, ma riferite al medesimo progetto;
- e) per le quali non sia prodotta, entro il termine di cui all'art. 18, comma 2, la documentazione richiesta dall'Ufficio istruttore;
- f) il cui importo del finanziamento richiesto è inferiore a euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 23, comma 4, o superiore al massimo previsto ai sensi dell'art. 23, comma 3;
- g) per le quali il progetto proposto è avviato prima della presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 65, comma 1.

Art. 14.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese che rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono relative ai progetti di attività e di iniziative finanziati;
- b) sono riferibili al periodo di durata del progetto finanziato e i documenti giustificativi sono emessi entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 15.

Spese ammissibili

1. Per il progetto finanziato, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) spese direttamente collegabili al progetto finanziato, quali:
 - 1) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al progetto;
 - 2) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - 3) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del progetto;
 - 4) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - 5) spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto;

6) spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

7) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto;

8) spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;

9) spese per premi per concorsi come medaglie, targhe e coppe;

b) spese per compensi di soggetti funzionali al progetto, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;

c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del progetto, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlate al progetto proposto e realizzato;

d) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;

e) spese per la gestione di spazi relative al progetto: in particolare, spese per la locazione di spazi per la realizzazione del progetto;

f) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese di rappresentanza per eventi di presentazione dell'iniziativa.

2. Per il funzionamento dell'ente finanziato, sono ammissibili, nella misura massima del 10 per cento del contributo, le spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare:

- a) spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua;
- b) canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;
- c) spese per l'acquisto di beni strumentali, anche ammortizzabili;
- d) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
- e) spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi;
- f) spese telefoniche;
- g) spese relative al sito web e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
- h) spese postali;
- i) spese fisse bancarie;
- j) spese di cancelleria;
- k) retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
- l) spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione.

3. Sono ammissibili per la realizzazione del progetto, nella misura massima del 10 per cento del contributo, le seguenti spese di viaggio, vitto e alloggio degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario, nonché di quelli dei soggetti partner:


- a) le spese sostenute per alberghi sino alla prima categoria, comprensive della prima colazione;
- b) le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;
- c) le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;
- d) le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus, autotassametri e mezzi noleggiati;
- e) per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le Tabelle Nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

Art. 16.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) tributi;



b) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

c) contributi in natura;

d) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

e) ammende, sanzioni, penali e interessi;

f) altre spese prive di una specifica destinazione;

g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;

i) spese per oneri finanziari;

j) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), che non rispettano gli obblighi di pubblicità e di informazione di cui all'art. 71.

Art. 17.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'ARLeF provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, secondo le modalità previste dall'art. 14 della legge regionale n. 7/2000, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'ARLeF.

Art. 18.

Istruttoria delle domande

1. L'ARLeF, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese.

2. Se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, l'ARLeF ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile.

3. Se nella domanda di finanziamento non sono indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non è richiesta alcuna integrazione, con assegnazione di un punteggio pari a zero in relazione a tale criterio.

4. Le domande di finanziamento ammissibili sono valutate dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 19.

Art. 19.

Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento ammissibili, con decreto del Direttore dell'ARLeF è costituita una commissione di valutazione composta dal Direttore dell'ARLeF stesso, o da un suo delegato, dal Direttore del servizio competente in materia di lingue minoritarie, o da un suo delegato, e da tre membri del Comitato tecnico-scientifico dell'ARLeF. Le funzioni di presidenza sono svolte dal Direttore dell'ARLeF, o dal suo delegato, e quelle di verbalizzazione sono svolte da un soggetto impiegato presso l'ARLeF.

Art. 20.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Le domande di finanziamento ammissibili sono valutate in base ai criteri e ai rispettivi punteggi di cui l'allegato A al presente regolamento, ai fini della formulazione della graduatoria, di cui all'art. 21, comma 1.

2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri:

a) i progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri soggettivi;

b) l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 21.

Graduatoria dei progetti ammissibili

1. Con decreto del Direttore dell'ARLeF pubblicato sul sito web istituzionale vengono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio e con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 20 dei progetti da finanziare, con l'importo del finanziamento regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. La pubblicazione della graduatoria sul sito web istituzionale vale come comunicazione ai soggetti richiedenti.

3. Il soggetto beneficiario comunica mediante PEC l'accettazione o la rinuncia al finanziamento all'ARLeF entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia al finanziamento. In caso di mancata comunicazione o di rinuncia da parte di uno o più singoli assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria.

4. Se le risorse disponibili non sono sufficienti ad assicurare la richiesta di finanziamento a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il soggetto beneficiario garantisce la copertura dell'intero costo del progetto con altre fonti di finanziamento, ai fini dell'assegnazione del finanziamento per l'importo inferiore a quello richiesto.

Art. 22.

Concessione ed erogazione del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi con decreto del Direttore dell'ARLeF entro centoventi giorni dal termine di presentazione delle domande ed entro i limiti delle risorse disponibili.

2. Su richiesta del soggetto beneficiario, il contributo concesso è erogato in via anticipata nella misura del 90 per cento. Per le imprese si applica quanto previsto dall'art. 39, comma 2 della legge regionale n. 7/2000. Il restante importo viene erogato con l'approvazione del rendiconto.

Art. 23.

Intensità e ammontare del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi nella misura pari alle spese ammissibili e non possono superare il fabbisogno di finanziamento.

2. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite previste dal progetto e le entrate complessive previste dallo stesso. Per entrate si intendono i fondi propri, le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto, quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del finanziamento di cui al presente regolamento.

3. Il finanziamento è concesso fino ad un massimo di euro 5.000,00, se il progetto è presentato da un singolo soggetto, e di euro 15.000,00, se lo stesso è realizzato nell'ambito di un rapporto di partenariato.

4. Il limite di finanziamento richiesto per ciascuna domanda non può essere inferiore ad euro 2.500,00.

5. I progetti sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 24.


Variazioni dei progetti

1. Le variazioni dei progetti, che ne comportano una modifica sostanziale, non sono ammissibili.

2. Sono modifiche sostanziali le variazioni che alterano significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

3. Le variazioni ai progetti, che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa ai sensi del comma 2, sono ammissibili.

4. La richiesta di variazione è comunicata preventivamente mediante PEC all'ARLeF, la quale provvede alla relativa valutazione e autorizzazione. Se necessario, l'ARLeF riconvoca la Commissione di valutazione per valutare la variazione.



5. Non è una modifica sostanziale una variazione economica delle voci di spesa inferiore o uguale al 10 per cento delle voci di spesa del preventivo presentato in sede di domanda e non necessita di autorizzazione preventiva. La variazione non può comportare il superamento dell'importo già concesso.

Sezione II
ENTI A PROGRAMMA

Art. 25.
*Requisiti dei soggetti legittimati
a presentare domanda di finanziamento*

1. Sono legittimati a presentare domanda di finanziamento per un programma triennale i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b).

2. Gli enti di cui al comma 1 non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 231/2001. Gli enti aventi natura di impresa, inoltre, non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposti a procedure concorsuali quali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo o l'amministrazione straordinaria.

3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, i soggetti di cui al comma 1 non beneficiano di altri finanziamenti ai sensi della legge.

Art. 26.
Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF, unitamente a:

- a) una relazione riepilogativa del programma di attività e di iniziative che si intendono realizzare nel triennio;
- b) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma nel triennio;
- c) il preventivo delle entrate e delle uscite delle singole attività e iniziative previste nel programma triennale;
- d) una relazione riepilogativa del programma di attività e di iniziative che si intendono realizzare nel primo anno;
- e) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma nel primo anno, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30;
- f) i bilanci consuntivi annuali dell'ultimo triennio;
- g) per le attività e le iniziative realizzate con altri enti, le lettere d'intenti sottoscritte dai legali rappresentanti di tali enti unitamente alla relativa fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, redatte utilizzando il modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF;
- h) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente, qualora questi siano variati successivamente all'ultima trasmissione agli uffici;

i) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

2. La domanda di aggiornamento e di anticipo di ciascuna annualità successiva alla domanda di finanziamento di cui al comma 1 è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF, unitamente a:

- a) una relazione sullo stato di attuazione del programma;
- b) una relazione riepilogativa del programma di attività e di iniziative che si intendono realizzare nell'annualità;
- c) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma nell'annualità, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30;
- d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

3. I soggetti di cui all'art. 25 possono presentare una sola domanda di finanziamento.

4. Le domande sono presentate all'ARLeF, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona munita di poteri di firma.

5. Le domande, prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente o della persona munita di poteri di firma, sono inammissibili.

6. Le domande sono inviate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità. Il messaggio di posta elettronica certificata riporta l'oggetto «LR 29/2007 – Finanziamento a programma».

7. Le domande sono presentate dal 1° gennaio alle ore 23,59,59 del 31 gennaio di ciascun anno, a pena di inammissibilità.

8. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 7, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

9. La domanda di finanziamento del programma triennale può essere presentata esclusivamente all'avvio di ciascun triennio.

Art. 27.
Cause di inammissibilità della domanda


1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:
- a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 25;
 - b) non presentate secondo le modalità e i termini di cui all'art. 26;
 - c) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto;
 - d) presentate da soggetti diversi, ma riferite al medesimo programma;
 - e) per le quali non sia prodotta, entro il termine di cui all'art. 32, comma 2, la documentazione richiesta dall'Ufficio istruttore;
 - f) il cui importo del finanziamento richiesto è inferiore al minimo ovvero superiore al massimo, ai sensi dell'art. 37, comma 3;
 - g) per le quali il programma proposto è avviato prima della presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 65, comma 1.
2. Le lettere a), b) ed e) del comma 1 si applicano anche alle domande di aggiornamento e di anticipo.

Art. 28.
Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese che rispettano i seguenti principi generali:
- a) sono relative ai programmi di attività e di iniziative finanziati;
 - b) sono riferibili al periodo di durata del programma finanziato e i documenti giustificativi sono emessi entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 29.
Spese ammissibili

1. Per il programma finanziato, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- a) spese direttamente collegabili al programma finanziato, quali:
 - 1) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al programma;
 - 2) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al programma e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - 3) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del programma;
 - 4) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del programma, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;



5) spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il programma;

6) spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

7) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il programma;

8) spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;

9) spese per premi per concorsi;

b) spese per compensi di soggetti funzionali al programma, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;

c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del programma, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al programma, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;

d) spese di pubblicità e di promozione relative al programma: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;

e) spese per la gestione di spazi relative al programma: in particolare, spese per la locazione di spazi per la realizzazione del programma;

f) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese di rappresentanza per eventi di presentazione dell'iniziativa.

2. Per il funzionamento dell'ente finanziato, sono ammissibili, nella misura massima del 45 per cento del contributo, le spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare:

a) spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua;

b) canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;

c) spese per l'acquisto di beni strumentali, anche ammortizzabili;

d) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;

e) spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi;

f) spese telefoniche;

g) spese relative al sito web e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;

h) spese postali;

i) spese fisse bancarie;

j) spese di cancelleria;

k) retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;

l) spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione.

3. Sono ammissibili per la realizzazione del programma, nella misura massima del 20 per cento del contributo, le seguenti spese di viaggio, vitto e alloggio degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario, nonché di quelli dei soggetti partner:

a) le spese sostenute per alberghi sino alla prima categoria, comprensive della prima colazione;

b) le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;

c) le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;

d) le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus, autotassametri e mezzi noleggiati;

e) per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

Art. 30.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) tributi;

b) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

c) contributi in natura;

d) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

e) ammende, sanzioni, penali e interessi;

f) altre spese prive di una specifica destinazione;

g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;

i) spese per oneri finanziari;

j) spese di pubblicità e di promozione relative al programma di cui all'art. 29, comma 1, lettera d), che non rispettano gli obblighi di pubblicità e di informazione di cui all'art. 71.

Art. 31.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'ARLeF provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, secondo le modalità previste dall'art. 14 della legge regionale n. 7/2000, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'ARLeF.

Art. 32.

Istruttoria delle domande

1. L'ARLeF, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese.

2. Se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, l'ARLeF ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non inferiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile.

3. Se nella domanda di finanziamento non sono indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non è richiesta alcuna integrazione, con assegnazione di un punteggio pari a zero in relazione a tale criterio.

4. Le domande di finanziamento ammissibili sono valutate dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 33.

Art. 33.

Commissione di valutazione


1. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento ammissibili, con decreto del Direttore dell'ARLeF è costituita una Commissione di valutazione composta dal Direttore dell'ARLeF stesso, o da un suo delegato, dal Direttore del servizio competente in materia di lingue minoritarie, o da un suo delegato, e da tre membri del Comitato tecnico-scientifico dell'ARLeF. Le funzioni di presidenza sono svolte dal Direttore dell'ARLeF, o dal suo delegato, e quelle di verbalizzazione sono svolte da un soggetto impiegato presso l'ARLeF.

Art. 34.

Criteri di valutazione dei programmi

1. Le domande di finanziamento ammissibili sono valutate in base ai criteri e ai rispettivi punteggi di cui all'allegato B al presente regolamento, ai fini della formulazione della graduatoria, di cui all'art. 35, comma 1.

2. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite in misura proporzionale al punteggio attribuito alle singole domande valutate ai sensi del comma 1 e risultate finanziabili nell'ambito di ciascuna annualità.



3. Il finanziamento assegnato non può superare il totale delle spese ammissibili. Nel caso in cui l'importo del finanziamento sia superiore alle spese ammissibili nell'ambito della singola annualità, il finanziamento viene ridotto in misura pari alle spese ammissibili e le risorse rese disponibili a seguito di tale riduzione sono ripartite fra le altre domande valutate e risultate finanziabili nella medesima annualità, in proporzione al punteggio loro rispettivamente attribuito.

Art. 35.
Graduatoria dei programmi ammissibili

1. Con decreto del Direttore dell'ARLeF pubblicato sul sito web istituzionale vengono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei programmi da finanziare, con l'importo del finanziamento regionale e del punteggio rispettivamente assegnato;

b) l'elenco dei programmi non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Il soggetto beneficiario comunica mediante PEC l'accettazione o la rinuncia al finanziamento all'ARLeF entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Con l'accettazione il soggetto beneficiario indica i progetti che verranno realizzati ed eventualmente aggiorna il relativo preventivo di spesa. In caso di mancata trasmissione dell'accettazione del contributo, ovvero di rinuncia allo stesso, l'importo del contributo viene ripartito fra le altre domande valutate e risultate finanziabili, in proporzione al punteggio loro rispettivamente attribuito, e la graduatoria di cui al comma 1 è aggiornata.

Art. 36.
Concessione ed erogazione del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi con decreto del Direttore dell'ARLeF entro centoventi giorni dal termine di presentazione delle domande ed entro i limiti delle risorse disponibili.

2. Su richiesta del soggetto beneficiario, il contributo concesso è erogato in via anticipata nella misura del 90 per cento. Per le imprese si applica quanto previsto dall'art. 39, comma 2 della legge regionale n. 7/2000. Il restante importo viene erogato con l'approvazione del rendiconto.

3. Nelle annualità successive alla prima, l'ARLeF procede con la sola liquidazione, secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 37.
Intensità e ammontare del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi nella misura pari alle spese ammissibili e non possono superare il fabbisogno di finanziamento.

2. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite previste dal programma e le entrate complessive previste dallo stesso. Per entrate si intendono i fondi propri, le fonti di finanziamento direttamente connesse con il programma, quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del finanziamento di cui al presente regolamento.

3. Il limite di finanziamento richiesto per ciascuna domanda non può essere inferiore ad euro 20.000,00 annui e non può essere superiore a 35.000,00 annui.

4. I programmi sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 38.
Variazioni dei programmi

1. Le variazioni dei programmi, che ne comportano una modifica sostanziale, non sono ammissibili.

2. Sono modifiche sostanziali le variazioni che alterano significativamente i contenuti e gli obiettivi del programma, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

3. Le variazioni ai programmi, che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa ai sensi del comma 2, sono ammissibili.

4. La richiesta di variazione è comunicata preventivamente mediante PEC all'ARLeF, la quale provvede alla relativa valutazione e autorizzazione. Se necessario, l'ARLeF riconvoca la Commissione di valutazione per valutare la variazione.

5. Non è una modifica sostanziale una variazione economica delle voci di spesa inferiore o uguale al 10 per cento del preventivo presentato in sede di domanda e non necessita di autorizzazione preventiva. La variazione non può comportare il superamento dell'importo già concesso.

Capo II
FINANZIAMENTI ALLA SOCIETÀ FILOLOGICHE FURLANE - SOCIETÀ
FILOLOGICA FRIULANA G.I. ASCOLI DI UDINE

Art. 39.
*Sostegno alle attività e alle iniziative della Società Filologiche
Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine*

1. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dalla Società Filologiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine, di seguito denominata Società Filologica, attraverso i finanziamenti concessi dall'ARLeF.

Art. 40.
Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF, unitamente a:

a) una relazione riepilogativa del programma di attività e di iniziative che si intendono realizzare nel triennio;

b) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma nel triennio;

c) il preventivo delle entrate e delle uscite delle singole attività e iniziative previste nel programma triennale;

d) una relazione riepilogativa del programma di attività e di iniziative che si intendono realizzare nel primo anno;

e) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma nel primo anno, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 43 e 44;

f) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente, qualora questi siano variati successivamente all'ultima trasmissione agli uffici;

g) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

2. La domanda di aggiornamento e di anticipo di ciascuna annualità successiva alla domanda di finanziamento di cui al comma 1 è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF, unitamente a:

a) una relazione sullo stato di attuazione del programma;


b) una relazione riepilogativa del programma di attività e di iniziative che si intendono realizzare nell'annualità;

c) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma nell'annualità, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 43 e 44;

d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

3. La Società Filologica può presentare una sola domanda di finanziamento.

4. Le domande sono presentate all'ARLeF, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona munita di poteri di firma.



5. Le domande, prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente o della persona munita di poteri di firma, sono inammissibili.

6. Le domande sono inviate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità. Il messaggio di posta elettronica certificata riporta l'oggetto «LR 29/2007 – Finanziamento alla Società Filologica Friulana».

7. Le domande sono presentate dal 1° gennaio alle ore 23,59,59 del 31 gennaio di ciascun anno, a pena di inammissibilità.

8. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 7, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

9. La domanda di finanziamento del programma triennale può essere presentata esclusivamente all'avvio di ciascun triennio.

Art. 41.

Cause di inammissibilità della domanda

1. È inammissibile la domanda di finanziamento:

- a) presentata da soggetti diversi dalla Società Filologica;
- b) non presentata secondo le modalità e i termini di cui all'art. 40;
- c) per la quale non sia prodotta, entro il termine di cui all'art. 46, comma 2, la documentazione richiesta dall'Ufficio istruttore;
- d) per la quale il programma proposto è avviato prima della presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 65, comma 1.

2. Le lettere a), b) e c) del comma 1 si applicano anche alle domande di aggiornamento e di anticipo.

Art. 42.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese che rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono relative al programma di attività e di iniziative finanziati;
- b) sono riferibili al periodo di durata del programma finanziato e i documenti giustificativi sono emessi entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 43.

Spese ammissibili

1. Per il programma finanziato, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) spese direttamente collegabili al programma finanziato, quali:
 - 1) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al programma;
 - 2) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al programma e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - 3) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del programma;
 - 4) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del programma, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - 5) spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il programma;
 - 6) spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
 - 7) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il programma;
 - 8) spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;
 - 9) spese per premi per concorsi;
- b) spese per compensi di soggetti funzionali al programma, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;

c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del programma, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al programma, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;

d) spese di pubblicità e di promozione relative al programma: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;

e) spese per la gestione di spazi relative al programma: in particolare, spese per la locazione di spazi per la realizzazione del programma;

f) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese di rappresentanza per eventi di presentazione dell'iniziativa.

2. Per il funzionamento dell'ente finanziato, sono ammissibili, nella misura massima del 49 per cento del contributo, le spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare:

- a) spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua;
- b) canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;
- c) spese per l'acquisto di beni strumentali, anche ammortizzabili;
- d) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
- e) spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi;
- f) spese telefoniche;
- g) spese relative al sito web e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
- h) spese postali;
- i) spese fisse bancarie;
- j) spese di cancelleria;
- k) retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
- l) spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione.

3. Sono ammissibili per la realizzazione del programma, nella misura massima del 20 per cento del contributo, le seguenti spese di viaggio, vitto e alloggio degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario:


- a) le spese sostenute per alberghi sino alla prima categoria, comprensive della prima colazione;
- b) le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;
- c) le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;
- d) le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus, autotassometri e mezzi noleggiati;
- e) per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

Art. 44.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) tributi;
- b) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- c) contributi in natura;
- d) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- e) ammende, sanzioni, penali e interessi;
- f) altre spese prive di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
- i) spese per oneri finanziari;



j) spese di pubblicità e di promozione relative al programma di cui all'art. 43, comma 1, lettera d), che non rispettano gli obblighi di pubblicità e di informazione di cui all'art. 71.

Art. 45.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, l'ARLeF provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, secondo le modalità previste dall'art. 14 della legge regionale n. 7/2000, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'ARLeF.

Art. 46.

Istruttoria delle domande

1. L'ARLeF, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese.

2. Se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, l'ARLeF ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non inferiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile.

3. La domanda di finanziamento ammissibile è valutata dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 47.

Art. 47.

Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione della domanda di finanziamento ammissibile, con decreto del Direttore dell'ARLeF è costituita una Commissione di valutazione composta dal Direttore dell'ARLeF stesso, o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie, o da un suo delegato, e da tre membri del Comitato tecnico-scientifico dell'ARLeF. Le funzioni di presidenza sono svolte dal Direttore dell'ARLeF, o dal suo delegato, e quelle di verbalizzazione sono svolte da un soggetto impiegato presso l'ARLeF.

Art. 48.

Criteri di valutazione del programma

1. La domanda di finanziamento presentata dalla Società Filologica è valutata in relazione alla coerenza con le finalità del Piano generale di politica linguistica, di cui all'art. 25 della Legge, e non concorre a formare una graduatoria.

Art. 49.

Concessione ed erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento è concesso con decreto del Direttore dell'ARLeF entro novanta giorni dal termine di presentazione della domanda ed entro i limiti delle risorse disponibili.

2. Su richiesta del soggetto beneficiario, il contributo concesso è erogato in via anticipata nella misura del 90 per cento. Il restante importo viene erogato con l'approvazione del rendiconto.

3. Nelle annualità successive alla prima, l'ARLeF procede con la sola liquidazione, secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 50.

Intensità e ammontare del finanziamento

1. Il finanziamento è concesso nella misura pari alle spese ammissibili, non può superare il fabbisogno di finanziamento e non può superare lo stanziamento previsto.

2. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite previste dal programma e le entrate complessive previste dallo stesso. Per entrate si intendono i fondi propri, le fonti di finanziamento direttamente connesse con il programma, quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del finanziamento di cui al presente regolamento.

Art. 51.

Variazioni dei programmi

1. Le variazioni del programma, che ne comportano una modifica sostanziale, non sono ammissibili.

2. Sono modifiche sostanziali le variazioni che alterano significativamente i contenuti e gli obiettivi del programma, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

3. Le variazioni al programma, che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa ai sensi del comma 2, sono ammissibili.

4. La richiesta di variazione è comunicata preventivamente mediante PEC all'ARLeF, la quale provvede alla relativa valutazione e autorizzazione. Se necessario, l'ARLeF riconvoca la Commissione di valutazione per valutare la variazione.

5. Non è una modifica sostanziale una variazione economica delle voci di spesa inferiore o uguale al 10 per cento del preventivo presentato in sede di domanda e non necessita di autorizzazione preventiva. La variazione non può comportare il superamento dell'importo già concesso.

Capo III

FINANZIAMENTI AI MEZZI DI COMUNICAZIONE

Art. 52.

Sostegno alle attività e alle iniziative dei mezzi di comunicazione

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana e di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25 della Legge, la Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dai mezzi di comunicazione di cui all'art. 23 della Legge, attraverso i finanziamenti concessi dall'ARLeF.

Art. 53.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF, unitamente a:

a) una relazione riepilogativa del progetto di attività e di iniziative che si intendono realizzare;

b) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal progetto, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 56 e 57;

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente, qualora questi siano variati successivamente all'ultima trasmissione agli Uffici;

d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

2. I soggetti di cui all'art. 52 possono presentare una sola domanda di finanziamento.


3. La domanda di finanziamento è presentata all'ARLeF, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona munita di poteri di firma.

4. Le domande, prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente o della persona munita di poteri di firma, sono inammissibili.

5. La domanda è inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità. Il messaggio di posta elettronica certificata riporta l'oggetto «LR 29/2007 – Finanziamento ai mezzi di comunicazione».

6. La domanda è presentata dal 1° gennaio alle ore 23,59,59 del 31 gennaio di ciascun anno, a pena di inammissibilità.

7. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 6, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.



Art. 54.

Cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 52;
- b) non presentate secondo le modalità e i termini di cui all'art. 53;
- c) per le quali non sia prodotta, entro il termine di cui all'art. 59, comma 2, la documentazione richiesta dall'Ufficio istruttore;
- d) per le quali il progetto proposto è avviato prima della presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 65, comma 1.

Art. 55.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese che rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono relative ai progetti di attività e di iniziative finanziati;
- b) sono riferibili al periodo di durata del progetto finanziato e i documenti giustificativi sono emessi entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 56.

Spese ammissibili

1. Per il progetto finanziato, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) spese direttamente collegabili al progetto finanziato, quali:
 - 1) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al progetto;
 - 2) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - 3) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del progetto;
 - 4) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - 5) spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto;
 - 6) spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
 - 7) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto;
 - 8) spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;
 - 9) spese per premi per concorsi;
- b) spese per compensi di soggetti funzionali al progetto, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;
- c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del progetto, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlate al progetto proposto e realizzato;
- d) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;
- e) spese per la gestione di spazi relative al progetto: in particolare, spese per la locazione di spazi per la realizzazione del progetto;
- f) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese di rappresentanza per eventi di presentazione dell'iniziativa.

2. Per il funzionamento dell'ente finanziato, sono ammissibili, nella misura massima del 49 per cento del contributo, le spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare:

- a) spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua;

b) canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;

c) spese per l'acquisto di beni strumentali, anche ammortizzabili;

d) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;

e) spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi;

f) spese telefoniche;

g) spese relative al sito web e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;

h) spese postali;

i) spese fisse bancarie;

j) spese di cancelleria;

k) retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, nonché del personale tecnico e giornalistico;

l) spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione;

m) spese di manutenzione tecnica degli impianti di radiodiffusione.

3. Sono ammissibili per la realizzazione del progetto, nella misura massima del 20 per cento del contributo, le seguenti spese di viaggio, vitto e alloggio degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario:

- a) le spese sostenute per alberghi sino alla prima categoria, comprensive della prima colazione;
- b) le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;
- c) le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;
- d) le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus, autotassometri e mezzi noleggiati;
- e) per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

Art. 57.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) tributi;
- b) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- c) contributi in natura;
- d) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- e) ammende, sanzioni, penali e interessi;
- f) altre spese prive di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
- i) spese per oneri finanziari;
- j) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto di cui all'art. 56, comma 1, lettera d), che non rispettano gli obblighi di pubblicità e di informazione di cui all'art. 71.

Art. 58.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, l'ARLeF provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, secondo le modalità previste dall'art. 14 della legge regionale n. 7/2000, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'ARLeF.

Art. 59.

Istruttoria delle domande

1. L'ARLeF, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese.



2. Se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, l'ARLeF ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile.

3. La domanda di finanziamento ammissibile è valutata dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 60.

Art. 60.
Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione della domanda di finanziamento ammissibile, con decreto del Direttore dell'ARLeF è costituita una Commissione di valutazione composta dal Direttore dell'ARLeF stesso, o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie, o da un suo delegato, e da tre membri del Comitato tecnico-scientifico dell'ARLeF. Le funzioni di presidenza sono svolte dal Direttore dell'ARLeF, o dal suo delegato, e quelle di verbalizzazione sono svolte da un soggetto impiegato presso l'ARLeF.

Art. 61.
Criteri di valutazione dei progetti

1. Le domande di finanziamento presentate dai soggetti di cui all'art. 52 sono valutate in relazione alla coerenza con le finalità del Piano generale di politica linguistica, di cui all'art. 25 della Legge, e non concorrono a formare una graduatoria.

Art. 62.
Concessione ed erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento è concesso con decreto del Direttore dell'ARLeF entro novanta giorni dal termine di presentazione della domanda ed entro i limiti delle risorse disponibili.

2. Su richiesta del soggetto beneficiario, il contributo concesso è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento. Per le imprese si applica quanto previsto dall'art. 39, comma 2 della legge regionale n. 7/2000. Il restante importo viene erogato con l'approvazione del rendiconto.

Art. 63.
Intensità e ammontare del finanziamento

1. Il finanziamento è concesso nella misura pari alle spese ammissibili, non può superare il fabbisogno di finanziamento e non può superare lo stanziamento previsto.

2. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite previste dal progetto e le entrate complessive previste dallo stesso. Per entrate si intendono i fondi propri, le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto, quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del finanziamento di cui al presente regolamento.

Art. 64.
Variazioni dei progetti

1. Le variazioni del progetto, che ne comportano una modifica sostanziale, non sono ammissibili.

2. Sono modifiche sostanziali le variazioni che alterano significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

3. Le variazioni al progetto, che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa ai sensi del comma 2, sono ammissibili.

4. La richiesta di variazione è comunicata preventivamente mediante PEC all'ARLeF, la quale provvede alla relativa valutazione e autorizzazione. Se necessario, l'ARLeF riconvoca la Commissione di valutazione per valutare la variazione.

5. Non è una modifica sostanziale una variazione economica delle voci di spesa inferiore o uguale al 10 per cento del preventivo presentato

in sede di domanda e non necessita di autorizzazione preventiva. La variazione non può comportare il superamento dell'importo già concesso.

TITOLO IV
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E RENDICONTAZIONE
DEL FINANZIAMENTO

Art. 65.
Avvio dell'intervento e tempi di realizzazione

1. I progetti e i programmi proposti sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento, a pena di inammissibilità della domanda.

2. I progetti di cui al titolo III, Capo I, Sezione I e al titolo III, Capo III sono ultimati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della concessione.

3. I programmi di cui al titolo III, Capo I, Sezione II e al titolo III, Capo II sono ultimati entro il 30 aprile del quarto anno successivo a quello della concessione.

4. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere prorogati, per una sola volta e per un periodo massimo di due mesi, su istanza motivata del soggetto beneficiario e presentata, a pena di inammissibilità, mediante PEC prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3.

Art. 66.
Rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari documentano la spesa secondo le modalità di cui agli articoli 41, 41-bis e 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Al rendiconto presentato ai sensi del comma 1 sono allegati:

a) un bilancio consuntivo relativo al progetto ovvero al programma di attività e di iniziative per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di uscita;

b) una relazione descrittiva del progetto ovvero del programma di attività e di iniziative per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;

c) nel caso dei programmi rendicontati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) e al titolo III Capo II, lo stato di avanzamento del programma;

d) copia del materiale promozionale di cui all'art. 71;

e) l'elenco analitico della documentazione giustificativa in formato elettronico elaborabile.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) e al titolo III, Capo III presentano il rendiconto e la documentazione allegata mediante PEC entro due mesi dal termine di cui all'art. 65, commi 2 e 4.

4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) e al titolo III, Capo II presentano mediante PEC il rendiconto annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo alla liquidazione dell'anticipo del contributo. Il rendiconto conclusivo è presentato mediante PEC entro due mesi dal termine di cui all'art. 65, commi 3 e 4, unitamente alla relazione conclusiva dell'intero programma.

5. I termini di cui ai commi 3 e 4 possono essere prorogati, per una sola volta e per un periodo massimo di un mese, su istanza motivata del soggetto beneficiario e presentata, a pena di inammissibilità, mediante PEC prima della scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4.

6. L'Ufficio istruttore può richiedere integrazioni necessarie alla verifica della rendicontazione prodotta. Le integrazioni sono fornite entro il termine stabilito dagli Uffici non inferiore a dieci giorni, decorso inutilmente il quale le spese non giustificate sono considerate inammissibili ai fini della rendicontazione.

7. La rendicontazione è approvata entro centoventi giorni dalla presentazione della documentazione.

Art. 67.
Documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario.



2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o da altro documento fiscalmente valido.

3. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa, se permettono di conoscere la natura del bene o del servizio acquistato e il pagamento è riconducibile al soggetto beneficiario.

4. La documentazione giustificativa delle spese è corredata del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

5. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, in relazione agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore. Le spese sostenute per le retribuzioni di lavoro dipendente non rientranti tra le spese per il funzionamento dell'ente finanziato sono corredate da una tabella riepilogativa degli orari e delle attività svolte dal lavoratore.

6. Nel caso di F24 cumulativi, il soggetto beneficiario presenta un prospetto analitico che dettaglia la composizione del pagamento.

7. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al programma o al progetto sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati.

8. Le spese telefoniche sono documentate dall'abbonamento intestato al soggetto beneficiario. Nel caso di ricariche telefoniche, il numero di telefono ricaricato deve essere intestato al soggetto beneficiario.

TITOLO V
REVOCHE, VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 68.
Rideterminazione del finanziamento

1. Il finanziamento regionale è rideterminato qualora, dalla rendicontazione della spesa relativa al programma o al progetto finanziato, emerga che:

- a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore al finanziamento concesso.

2. La rideterminazione comporta la restituzione delle somme eccedenti il contributo rideterminato ai sensi del titolo III, Capo II della legge regionale n. 7/2000.

Art. 69.
Revoca del decreto di concessione del finanziamento

1. Il decreto di concessione del finanziamento è revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del soggetto beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di cui agli articoli 10, 25, 39 o 52;
- c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 66, commi 3, 4 e 5;
- d) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro dodici mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al soggetto beneficiario;
- e) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa è inferiore al 50 per cento del finanziamento concesso;
- f) modifica sostanziale del progetto ovvero del programma originariamente presentato, ai sensi degli articoli 24, 38, 51 o 64;
- g) modifica non sostanziale del progetto ovvero del programma originariamente presentato non comunicata o non autorizzata, ai sensi degli articoli 24, 38, 51 o 64;
- h) mancata realizzazione del progetto ovvero del programma.

2. Per i programmi dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) e al titolo III Capo II, le lettere c) e e) del comma 1 si applicano solo al rendiconto finale dell'ultima annualità.

3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, ai sensi del del titolo III, Capo II della legge regionale n. 7/2000.

Art. 70.
Ispesioni e controlli

1. L'ARLeF può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

TITOLO VI
OBBLIGHI PER I SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 71.
Obblighi di pubblicità e di informazione

1. Il materiale promozionale del progetto ovvero del programma come volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti web dedicati, riporta il logo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dell'ARLeF a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, ovvero dalla data del decreto di concessione nel caso di domande di finanziamento che non concorrono a formare una graduatoria.

2. Nel corso della realizzazione del progetto ovvero del programma di attività e di iniziative, i soggetti beneficiari comunicano i dati eventualmente richiesti dall'Amministrazione regionale.

Art. 72.
Comunicazioni con l'Amministrazione regionale

1. Ai fini del presente regolamento, tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale e l'ARLeF sono effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC).

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 73.
Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2022 i soggetti interessati presentano domanda di iscrizione all'Albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande di finanziamento di cui all'art. 9, commi 2 e 3, per l'annualità 2022 sono presentate entro trenta giorni dalla data del decreto di iscrizione all'Albo.

3. Le domande di finanziamento di cui titolo III, Capi II e III, per l'annualità 2022 sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 74.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.


Art. 75.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

22R00423



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 aprile 2022, n. 052/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del “Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza COVID-19” di cui all’articolo 6, commi 20 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69.

Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell’11 maggio 2022).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) la quale all’art. 30 stabilisce che i «Criteri e le modalità ai quali l’Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge»;

Atteso che il comma 23 dell’art. 6 della legge regionale n. 26/2020 prevede che i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze, nonché le modalità di concessione del contributo siano determinati con regolamento regionale;

Visto il «Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del “Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19” di cui all’art. 6, commi 20 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021)” emanato con proprio decreto n. 069/Pres. del 4 maggio 2021;

Visto il «Regolamento di modifica al regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del “Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19” di cui all’art. 6, commi 20 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69» emanato con proprio decreto n. 0170/Pres. del 5 ottobre 2021;

Visto l’art. 5, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024) che ha modificato il comma 21 dell’art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), eliminando il tetto massimo di spesa per ciascuna corsa pari a 10 euro, con effetto dal 1° gennaio 2022;

Ritenuto, di integrare la disciplina vigente di cui Regolamento di cui al proprio decreto n. 069/Pres./2021, come modificato con proprio decreto n. 0170/Pres./2021, alle disposizioni intervenute *ex lege*, nonché di apportare le modifiche ed integrazioni necessarie alla semplificazione della procedura di concessione del contributo, nonché alla definizione della durata dell’utilizzo del contributo anche per l’anno 2022;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del “Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19” di cui all’art. 6, commi 20

e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69» e ritenuto di emanarlo;

Visto l’art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 558 del 22 aprile 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del “Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19” di cui all’art. 6, commi 20 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del «Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19» di cui all’articolo 6, commi 20 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all’art. 2 del DPR n. 69/2021

1. Al comma 1 dell’art. 2 del decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69 (Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del “Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19” di cui all’art. 6, commi 20 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021) le parole: «, con un tetto massimo di spesa per ciascuna corsa svolta pari a euro 10,00» sono soppresse.


2. Il comma 3 dell’art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 è abrogato.

Art. 2.

Modifica all’art. 3 del DPR n. 69/2021

1. Il comma 3 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 è sostituito dal seguente:

«3. Il bonus concesso nel 2021 può essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022. Quello concesso nel 2022 può essere utilizzato nei dodici mesi successivi alla data di liquidazione del contributo sulla carta prepagata.».



Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del DPR n. 69/2021

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 le parole: «della Regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

2. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 dopo le parole: «sola domanda» sono inserite le seguenti: «all'anno».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del DPR n. 69/2021

1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 le parole: «Entro venti giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine dell'istruttoria».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il termine del procedimento per la concessione del contributo è fissato in novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. L'erogazione del contributo è effettuata nel termine di sessanta giorni dall'attivazione della carta prepagata da parte dei beneficiari.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del DPR n. 69/2021

1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 è sostituito dal seguente:

«3. Il beneficiario riceve dal soggetto emittente tramite posta ordinaria la carta prepagata all'indirizzo indicato nella domanda, preceduto da una comunicazione contenente il PIN di attivazione associato. Le tempistiche di rilascio della carta prepagata sono addebitabili esclusivamente al soggetto emittente.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di rilevate e comprovate criticità nella consegna, è possibile una successiva emissione della carta prepagata, concordata con il soggetto emittente presso gli Uffici regionali, dove i beneficiari devono provvedere al ritiro.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 è inserito il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2022 il bonus è accreditato ai beneficiari sulle carte prepagate già emesse in loro favore.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del DPR n. 69/2021

1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 è sostituito dal seguente:

«1. I beneficiari si impegnano di persona e senza possibilità di delega ad attivare la carta prepagata presso gli uffici del soggetto emittente compilando e sottoscrivendo la documentazione di cui all'art. 7, comma 4.»

2. Il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'art. 9 del DPR n. 69/2021

1. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 è abrogato.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In tutti i casi in cui non sia possibile abilitare la carta prepagata a nome del beneficiario del contributo o la stessa sia successivamente bloccata per irregolarità rilevate dal soggetto emittente, il beneficiario viene informato dalla Regione e invitato a prendere contatti con il soggetto emittente per risolvere la criticità emersa. Decorsi tre mesi dalla comunicazione al beneficiario senza che sia possibile l'abilitazione o lo sblocco della carta prepagata, il contributo è revocato.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 10 del DPR n. 69/2021

1. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 è abrogato.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2021 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'Amministrazione regionale può chiedere ai beneficiari l'estratto conto della carta prepagata in relazione alle operazioni effettuate, al fine del monitoraggio dei servizi e del controllo sull'utilizzo del Bonus.»

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

22R00424

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2022, n. 057/Pres.

Regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0187/Pres. del 20 giugno 2007, pubblicato sul BUR n. 28 del 11 luglio 2007.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'11 maggio 2022).


IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane);

Visto l'art. 27, comma 3, della citata legge n. 16/2006, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi a favore dei comuni della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo, fino al 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, alla realizzazione delle infrastrutture, ai frazionamenti dei terreni e alle spese notarili e dei costi per l'acquisizione delle aree;

Visto l'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo cui i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di nuovi incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano previsti per legge;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione Autonoma Friuli-Ve-



nezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0187/Pres. del 20 giugno 2007, pubblicato nel BUR n. 28 dell'11 luglio 2007, di seguito «Regolamento»;

Ritenuto di predisporre una modifica al citato regolamento, al fine di introdurre la procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, in luogo di quella a graduatoria e che sia depositato, all'atto della domanda, un progetto di gestione dei terreni incolti al fine di verificare il perseguimento e la durata, nel tempo, degli obiettivi posti dalla norma, nonché l'obbligo per i beneficiari di ultimare la procedura di esproprio relativa a progetti già finanziati, prima di presentare una nuova domanda di contributo su nuovi progetti aventi le medesime finalità;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 501 dell'8 aprile 2022;

Decreta:

1. È emanato il regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0187/Pres. del 20 giugno 2007, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0187/Pres. del 20 giugno 2007, pubblicato nel BUR n. 28 dell'11 luglio 2007

(Omissis).

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 187 (Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)).

Art. 2.
Sostituzione dell'art. 2
del DPR n. 187/2007

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 187/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Modalità di presentazione delle domande). — 1. Le domande di contributo sono presentate tramite pec al servizio competente della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche all'indirizzo gestioneterritorio@certregione.fvg.it durante tutto l'anno.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

a) relazione tecnico illustrativa che descrive dettagliatamente l'area oggetto dell'intervento proposto, la realtà agronomica e fondiaria, gli obiettivi perseguiti nelle materie agricola ed economica, con indicazione delle modalità di valorizzazione dell'area dal punto di vista agricolo e la previsione di organizzazione delle aree; essa, inoltre, illustra gli aspetti urbanistici correlati all'approvazione del piano, gli aspetti ambientali e paesaggistici e contiene l'indicazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario da realizzarsi, il cronoprogramma dell'intervento ed il preventivo di spesa. In particolare sono indicati l'estensione della superficie considerata, il numero delle particelle ricomprese, il numero degli intestatari interessati;

b) deliberazione dell'organo competente del comune concernente l'avvio del procedimento di formazione del piano e l'autorizzazione a presentare domanda di contributo.

3. Le domande sono considerate ammissibili solo se complete di tutta la documentazione di cui al comma 2 e sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Non sono ammissibili le domande dei comuni che non hanno completato la preventiva procedura di esproprio in ordine a interventi già finanziati ai sensi del presente regolamento.»

Art. 3.
Abrogazione degli articoli 3 e 9
del DPR n. 187/2007

1. Gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Regione n. 187/2007 sono abrogati.

Art. 4.
Sostituzione dell'art. 4
del DPR n. 187/2007

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 187/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Modalità di concessione dei contributi). — 1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il contributo è concesso con decreto del direttore del servizio competente nel limite massimo fissato al comma 2 dell'art. 5.

3. Le domande sono finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le domande non soddisfatte per carenza di risorse disponibili sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel caso di sopravvenuta disponibilità di risorse entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.»



Art. 5.
Norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente*: FEDRIGA

22R00425

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 giugno 2022, n. 069/Pers.

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante criteri e modalità di concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della LR 21/2016 emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 085.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 giugno 2022 n. 24)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 61 della legge regionale n. 21/2016 che autorizza l'amministrazione regionale alla concessione di contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attività turistica;

b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;

c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;

d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale;

Rilevato che l'art. 58 della legge regionale n. 21/2016 prevede, in particolare, che gli incentivi di cui all'art. 61 sono concessi secondo le modalità e i criteri previsti nei rispettivi regolamenti di attuazione;

Visto il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della legge regionale n. 21/2016», emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 085/Pres.;

Ritenuto di modificare il sopra citato Regolamento, in particolare, al fine di aggiornare la tabella dei punteggi da

attribuire alle iniziative finanziate e di definire un termine massimo per la conclusione degli interventi;

Visto il «Regolamento recante modifiche al Regolamento recante criteri e modalità di concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della legge regionale n. 21/2016 emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 085» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 638 del 6 maggio 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento recante criteri e modalità di concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della legge regionale n. 21/2016 emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 085» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante criteri e modalità di concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della legge regionale n. 21/2016 emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 085.

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 85/Pres.

(Regolamento recante criteri e modalità di concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della legge regionale n. 21/2016).

Art. 2.
Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 085/2018

1. Al comma 4, dell'articolo 10 del DPR 085/2018, le parole: «16-bis della legge regionale 7/2000» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis della legge n. 241/1990».



Art. 3.

Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 085/2018

1. All'articolo 11, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
 «2-bis. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, viene valutata l'attività economicamente più rilevante in caso di iniziative che prevedono:
 nel caso di cui all'articolo 61, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 21/2016, sia la realizzazione che l'acquisto che l'ammodernamento di impianti, opere e strutture;
 nel caso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d della legge regionale n. 21/2016, sia la ristrutturazione che l'ampliamento.»»

Art. 4.

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 085/2018

1. All'art. 12 del DPRReg 085/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 1 è le parole «di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 7/2000» sono soppresse;
 b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
 «4. È consentita la richiesta di proroga dei termini stabiliti con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza degli stessi. La proroga è autorizzata per un periodo massimo complessivo di quarantotto mesi dalla data del provvedimento di concessione.»»

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato sub «A» del decreto del Presidente della Regione n. 085/2018

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 085/2018 riferito all'articolo 7, comma 6, lettera c) è sostituito dall'allegato sub A al presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO SUB A
 Tabella punteggi - articolo 7, comma 6, lettera c)

Iniziativa	Punteggio
Art. 61, lett. A) Impianti, opere, strutture complementari	
Realizzazione	3
Acquisto	2
Ammodernamento	5
Art. 61, lett. D) centri turismo congressuale	
Ristrutturazione	3
Ampliamento	2
Art. 61, lettera B), cavità naturali	
Realizzazione	1
Ammodernamento	3
Art. 61, lett. C) Impianti turistico sportivi	Impianti turistico sportivi nei Comuni attigui ai poli sciistici ovvero a essi funzionali
Ammodernamento	3
Altri criteri	
Coerenza e collegamento con le linee strategiche del <i>marketing</i> turistico regionale elaborate e aggiornate da PromoTurismo FVG e pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it al fine di favorire azioni di continuità e integrazione tra quanto previsto a livello regionale e l'intervento da realizzare	da 1 a 3 (3 = molto coerente; 2 = sufficientemente coerente; 1 = poco coerente)
Intervento atto a finanziare un ulteriore lotto funzionale a completamento di un'opera già oggetto di contributo ai sensi dell'art. 61, legge regionale n. 21/2016 nei 2 anni precedenti e già avviato	2
Finalizzazione all'incremento dei flussi turistici e del servizio turistico offerto	1
Miglioramento fruizione itinerari turistici intercomunali	2

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

22R00426



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2022, n. 27.

Disposizioni in materia di raccolta a pagamento dei funghi epigei spontanei. Modifiche alla l.r. 16/1999.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 12 agosto 2022)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);

Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);

Considerato quanto segue:

1. Anche in seguito ad alcune criticità emerse in fase applicativa, si ritiene opportuno introdurre una specificazione all'interno dell'art. 12 della legge regionale n. 16/1999 finalizzata a chiarire che, fatto salvo quanto previsto per i terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale, le aree di raccolta a pagamento sui fondi, pubblici e privati, possono essere realizzate anche da associazioni senza scopo di lucro che prevedano nei propri statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza e che a vario titolo, abbiano la disponibilità di tali fondi;

Approva
la presente legge:

Art. 1.

*Raccolta a pagamento.**Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 16/1999*

1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), la parola: «anche» è soppressa e dopo le parole: «fondi pubblici o privati» sono aggiunte le seguenti: «anche da associazioni senza scopo di lucro che hanno la disponibilità a vario titolo di tali fondi e che prevedono

nei propri statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2022

GIANI

*(Omissis).***22R00420**

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2022, n. 28.

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), n), o), dello statuto;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Visto il parere favorevole all'unanimità espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 5 luglio 2022;

Considerato quanto segue:

1. È necessario aggiornare, all'interno della legge regionale n. 38/2004, collegamenti con materie, in primo luogo urbanistiche ed ambientali, nelle quali sono stati introdotti importanti elementi innovativi nell'ordinamento normativo, sia nazionale sia regionale, ivi compresa la normativa di valutazione di impatto ambientale;



2. È necessario apportare alla legge regionale n. 38/2004 adeguamenti terminologici e correzioni di riferimenti normativi, in particolare quelli relativi all'abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del territorio) con quelli alla legge regionale n. 65/2014 che l'ha sostituita;

3. È necessario specificare, a seguito dei nuovi istituti previsti dalla legge fallimentare e dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che il comune competente, nel pronunciare la decadenza dalla concessione di coltivazione del giacimento di acque minerali, di sorgente e termali nei casi di concessionari che si trovino in procedure di composizione della crisi d'impresa, possa, nelle proprie determinazioni, tenere conto della permanenza della continuità aziendale per le finalità previste dalla legge;

4. Al fine di consentire una rapida soluzione delle problematiche interpretativo-applicative cui intende far fronte la presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2004,
N. 38 (NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RICERCA,
DELLA COLTIVAZIONE E DELL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE
MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI)

Art. 1.

Funzioni regionali.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 38/2004

1. Al comma 3-ter dell'art. 6 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole: «delle strutture regionali territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura regionale competente».

Art. 2.

Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 38/2004

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione promuove la qualificazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali, nonché lo sviluppo qualificato delle connesse attività economiche, mediante gli interventi previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese). Essa realizza altresì specifici interventi sia per la valorizzazione delle acque minerali, sia per la promozione dell'offerta turistico-termale, mediante le attività di promozione economica di cui all'art. 2 della legge regionale 4 marzo 2016,

n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/2004 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione assicura altresì la coerenza delle attività di cui al comma 3 con la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e con la legge regionale 8 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).».

Art. 3.

Istanze concorrenti.

Modifiche all'art. 8-quater della legge regionale n. 38/2004

1. Al comma 3 dell'art. 8-quater della legge regionale n. 38/2004 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

Art. 4.

Rilascio del permesso.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 38/2004

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2004, le parole: «delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura regionale competente».


2. Il terzo periodo del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente: «Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso è rilasciato previo parere obbligatorio dell'Autorità idrica toscana (AIT) titolare delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della legge regionale n. 80/2015.».

Art. 5.

Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 38/2004

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 38/2004, le parole: «81/1995» sono sostituite dalle seguenti: «80/2015».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004, le parole: «disciplina della presente legge che siano in essere negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale n. 81/1995» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale n. 80/2015».



3. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 le parole: «dalle AATO» sono sostituite dalle seguenti: «dall'AIT».

4. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 è sostituito dal seguente: «4. I comuni, per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono della struttura regionale competente. Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, la concessione è rilasciata previo parere obbligatorio dell'AIT, titolare delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze, in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della legge regionale n. 80/2015. Gli organi competenti all'istruttoria accertano, tra l'altro, che la superficie interessata risulti funzionale allo sfruttamento della sottostante falda acquifera, valutando a tal fine le relative proposte di individuazione delle aree di concessione ed indicandone la delimitazione specifica.»

Art. 6.

Aree di salvaguardia.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 38/2004

1. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 38/2004 le parole: «ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 90, comma 6, lettera *e*), della legge regionale n. 65/2014».

Art. 7.

Aree di valorizzazione ambientale.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 38/2004

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 38/2004, le parole: «53, comma 3, lettera *a*) della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «92, comma 2, della legge regionale n. 65/2014».

2. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 38/2004, le parole: «53 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «92 della legge regionale n. 65/2014».

Art. 8.

Decadenza e revoca.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 38/2004

1. Alla fine della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 38/2004 sono aggiunte le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«1-bis. Il comune effettua una valutazione caso per caso con riferimento alla pronuncia di decadenza nell'ipotesi in cui il concessionario sia costituito in forma di impresa commerciale e faccia ricorso alle procedure di composizione della crisi d'impresa, qualora garantisca la continuazione dell'attività aziendale».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 28 della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, il provvedimento con il quale il comune decide di pronunciare la decadenza è adeguatamente motivato in relazione all'esistenza di elementi d'interesse pubblico alla decadenza dalla concessione, anche in ragione della tutela delle fonti.».

Art. 9.

Installazione di apparecchi di misura.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 38/2004

1. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 38/2004 le parole: «competente struttura territoriale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente».

Art. 10.

Vigilanza e controlli.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 38/2004.

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 38/2004 le parole: «e dal decreto legislativo n. 624/1996» sono sostituite dalle seguenti: «, dal decreto legislativo n. 624/1996 e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)».

Capo II

NORME FINALI

Art. 11.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00421



LEGGE REGIONALE 5 agosto 2022, n. 29.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 12 agosto 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto l'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Visto il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva 18 maggio 2018, n. 2018/850/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti «Testo rilevante ai fini del SEE»);

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/849/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/C E relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche «Testo rilevante ai fini del SEE»);

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti «Testo rilevante ai fini del SEE»);

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (testo rilevante ai fini del SEE));

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196);

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare gli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e in particolare l'art. 1, commi 148 e 545;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva «UE» 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva «UE» 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/C E sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 1, comma 3-bis e l'art. 3, commi 4-bis e 7;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo) e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;


Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'art. 1, comma 3-bis;

Viste le linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafo 3 e 4 adottate con intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);



Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Vista la legge regionale 8 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005);

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010);

Vista la legge regionale 28 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla legge regionale n. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti);

Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva 2007/60/ CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni». Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);

Vista la legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la zona industriale apuana. Modifiche all'art. 32-*quater* della legge regionale n. 82/2015);

Vista la legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale n. 5/2016 e alla legge regionale n. 20/2006);

Vista la legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla

protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/ Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/ Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117». Abrogazione della legge regionale n. 32/2003);

Vista la legge regionale 10 maggio 2022, n. 14 (Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla legge regionale n. 1/2009);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il Capo I, Sezione I:

1. È opportuno apportare alcune modifiche alla legge sulla pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) per adeguarla a mutamenti dello stato di fatto dovuti all'evoluzione tecnologica o a scelte organizzative della regione;

2. La gestione digitale del BURT necessita di una standardizzazione delle caratteristiche tecniche del testo dell'atto da pubblicare, disposta sia per gli uffici interni regionali sia per enti e amministrazioni interessate;

3. Poiché sul sito del BURT è possibile iscriversi al servizio di ricezione mediante posta elettronica degli avvisi di avvenuta pubblicazione, completi di sommario di ogni fascicolo pubblicato, e in ogni caso la direzione editoriale del sito istituzionale della Regione assicura ulteriori forme di informazione tempestiva dell'avvenuta pubblicazione del BURT, appare superata la disposizione dell'art. 13, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 23/2007 in quanto non vi sono più regole tecniche da dettare a terzi interessati;

4. È opportuno evidenziare come i fini di conoscenza ed accessibilità del BURT siano garantiti dalle disposizioni contenute nell'art. 14, che individua il sito web regionale come possibilità di accesso immediata e gratuita disponibile tramite accesso dalla rete internet.


Per quanto concerne il Capo I, Sezione II:

5. È necessario adeguare la legge regionale n. 40/2012 sul Collegio dei revisori della regione a sopravvenute modifiche legislative e di prassi;

6. Alla luce di prassi recenti, influenzate in modo particolare dall'emergenza pandemica, è opportuno prevedere la possibilità di svolgere le riunioni del Collegio anche in remoto (specie ove si realizzi l'eventualità di revisori non residenti in Toscana) ma fissando un tetto a tale modalità;

7. In adeguamento al decreto legislativo n. 118/2011, è necessario aggiornare l'elenco dei soggetti cui il Collegio trasmette i propri verbali;

8. È opportuno codificare quanto avviene regolarmente da anni, ossia l'espressione di un parere del Collegio anche sul bilancio consolidato della regione, nonché l'asseverazione del prospetto in ordine agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, e abrogare formalmente la non più prevista distinta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno.



Per quanto concerne il Capo II, Sezione I:

9. È necessario aggiornare la legge regionale n. 25/1998 prevedendo che il piano regionale previsto e disciplinato dall'articolo 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 9 della medesima coordini e attui le azioni e le politiche regionali in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, in conformità con quanto stabilito dalle direttive europee e dalle normative statali oggi esistenti in materia di economia circolare;

10. È necessario integrare il titolo del piano regionale disciplinato dall'art. 9 della legge regionale n. 25/1998, specificando, in linea con la normativa europea e statale vigente, che tale piano è il Piano regionale per l'economia circolare, in quanto gestisce i rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, in modo conforme ai principi dell'economia circolare;

11. È necessario aggiornare la legge regionale n. 25/1998, sostituendo i riferimenti normativi alla abrogata legge regionale n. 1/2005 sul Governo del territorio con quelli alla legge regionale n. 65/2014 che l'ha sostituita.

Per quanto concerne il Capo II, Sezione II:

12. È necessario adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, e dal decreto-legge n. 152/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2021, che hanno apportato al decreto legislativo n. 152/2006 modifiche dirette a semplificare i procedimenti;

13. Per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS) è necessario allineare le tempistiche previste dalla legislazione statale della fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito della procedura di fase preliminare di VAS a trenta giorni e fissare la durata massima di tale fase in quarantacinque giorni;

14. Per allinearsi alla legislazione statale di riferimento, è necessario fissare in quarantacinque giorni la durata della consultazione sul rapporto ambientale del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale e il tempo a disposizione dell'autorità competente per l'espressione del parere motivato;

15. È necessario prevedere ulteriori semplificazioni collegate all'invio in sola forma telematica dei documenti e disporre la sola pubblicazione sui siti web istituzionali degli enti coinvolti nel procedimento ai fini dell'avvio per la fase di consultazione del pubblico, in luogo della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

16. È necessario rafforzare i rapporti tra autorità competente per la VAS e proponente del piano o del programma, al fine di coordinare e condividere i passaggi procedurali e le tempistiche per l'avvio della fase di consultazione sul piano e sul rapporto ambientale;

17. È necessario implementare la fase di monitoraggio ambientale con la verifica del contributo del piano o del programma al raggiungimento degli obiettivi della strategia regionale di sviluppo sostenibile e con la previsione dell'espressione dell'autorità competente sui rapporti di monitoraggio ambientale del piano o del programma;

18. Per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale (VIA) è necessario allineare la normativa regionale sia alla terminologia che alle disposizioni di semplificazione introdotte, a livello nazionale, nella parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

Per quanto concerne il Capo II, Sezione III:

19. È necessario apportare modifiche puntuali alla legge regionale n. 30/2015 al fine di chiarire le competenze degli enti gestori nazionali sui siti Natura 2000 e adeguare le norme in materia di valutazione di incidenza alle «Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA), direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafo 3 e 4», oggetto di intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in particolare, introducendo i necessari richiami allo screening e alle prevalutazioni.

Per quanto concerne il Capo II, Sezione IV:

20. Nell'articolo 13, comma 1-*bis*, della legge regionale n. 36/2021, per mero errore materiale non è stato inserito il richiamo esplicito all'articolo 12-*bis*, comma 1, della medesima legge regionale quale riferimento per l'accordo di programma oggetto della disposizione, per cui si rende necessario introdurre tale richiamo al fine di chiarire l'applicazione della norma.

Per quanto concerne il Capo III:

21. A seguito del l'inserimento nella legge regionale n. 62/2018 (Codice del commercio) della disciplina dell'attività fieristico-espositiva con conseguente abrogazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico) è opportuno coordinare adeguatamente le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande con quelle in materia di attività fieristico-espositiva;


22. È opportuno evidenziare con maggior chiarezza come l'avvio dell'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e *on-line* è soggetto a SCIA e che essa non è richiesta qualora la forma speciale di vendita sia accessoria e costituisca una semplice modalità di esercizio di un'altra attività commerciale della medesima tipologia;

23. È opportuno, per una maggior chiarezza, inserire nella rubrica dell'art. 113 della legge regionale n. 62/2018 anche il riferimento alle sanzioni per le attività di commercio all'ingrosso.

Per quanto concerne il Capo IV:

24. È necessario rendere coerente l'art. 5 della legge regionale n. 39/2009 sul LAMMA con gli indirizzi rivolti a tutti gli enti dipendenti della regione contenuti nella Nota di aggiornamento al documento su economia e finanza (NADEFER) 2022 approvata con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n. 113;

25. In relazione alle osservazioni pervenute dal Ministero della cultura relative alla legge regionale Toscana 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022), si ritiene di accogliere il suggerimento, inserendo nei «Visto» della legge regionale n. 41/2018 il riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio.



Per quanto concerne il Capo V:

26. Nella legge regionale n. 23/2012 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale) è opportuno aggiornare i rinvii alla direttiva comunitaria attualmente vigente e, analogamente ad altre parti dell'articolato di manutenzione, alla vigente legge regionale sul Governo del territorio.

Per quanto concerne il Capo VI, Sezione I:

27. È necessario eliminare il termine triennale della delega delle funzioni dirigenziali in conseguenza della rideterminazione della durata degli incarichi di responsabili di settore di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 1/2009 ad opera dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2020, n. 63;

28. È necessario abrogare alcune disposizioni non più attuali in quanto l'evoluzione normativa ha portato all'applicazione esclusiva, per le fattispecie considerate, della disciplina prevista dal CCNL Area dirigenza, funzioni locali;

29. È opportuno modificare l'art. 24 della legge regionale n. 1/2009 per: risolvere ambiguità dell'attuale formulazione, che potrebbe richiamare esclusivamente l'avviamento a selezione laddove, invece, è corretto riferirsi a tutte le modalità di reclutamento di personale dall'esterno; introdurre la possibilità di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e digitali per lo svolgimento delle procedure selettive; dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021, il quale prevede, per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento, particolari ausili nello svolgimento delle prove dei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni; introdurre dei correttivi tecnici, anche in conseguenza delle modifiche operate sull'art. 27 della legge regionale n. 1/2009;

30. È opportuno intervenire sull'articolo che disciplina i posti disponibili da coprire mediante selezione in adeguamento all'art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha ripristinato la possibilità per le pubbliche amministrazioni di disporre lo scorrimento delle graduatorie vigenti;

31. È opportuno prevedere che tra i comandi e distacchi obbligatori, per i quali non operano le limitazioni percentuali di cui all'art. 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, inserito dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022, debbano comprendersi anche i comandi e distacchi di personale realizzati nell'ambito del sistema regionale;

32. È opportuno circoscrivere l'ipotesi in cui rimane necessario l'assenso dell'amministrazione di appartenenza riguardo al trasferimento di propri dipendenti presso la Regione Toscana ai casi previsti dall'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge 80/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021;

33. È necessario adeguarsi alle modifiche che l'art. 2 della legge 5 novembre 2021, n. 162 ha introdotto nell'art. 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in ordine alle situazioni che producono discriminazioni.

Per quanto concerne il Capo VI, Sezione II:

34. È necessario introdurre degli adeguamenti alla normativa nazionale.

Per quanto concerne il Capo VI, Sezione III:

35. Con e-mail del 24 maggio il Ministero della funzione pubblica ha notificato alla giunta regionale che l'art. 7 della legge regionale n. 14/2022 viola la riserva della contrattazione collettiva prevista dalla normativa statale, suscitando fondati dubbi di legittimità costituzionale per violazione dei parametri normativi e costituzionali. È pertanto necessario procedere all'abrogazione della disposizione per evitare l'impugnativa di fronte alla Corte costituzionale.

Per quanto concerne il Capo VII:

36. Muovendo da osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua analisi sull'attività normativa della Regione Toscana, è opportuno prevedere l'introduzione, nelle proposte di legge che non comportano nuove o maggiori spese, in quanto a carattere ordinamentale o regolatorio, di una clausola di neutralità finanziaria.

Per quanto concerne il Capo VIII:

37. La Conferenza delle società della salute è stata ridenominata Conferenza regionale dei sindaci dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 44/2014. Si è provveduto, pertanto, ad aggiornare il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 40/2005;

38. È necessario apportare una serie di adeguamenti testuali e di correzioni di rinvii interni non più attuali;

39. È necessario fornire indicazioni specifiche per quanto riguarda la composizione delle commissioni giudicatrici, qualora le società della salute volessero affidare all'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) lo svolgimento di un concorso per l'assunzione diretta di personale;


40. È necessario assicurare la continuità di esercizio delle funzioni della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 23 della legge regionale n. 40/2021.

Per quanto concerne il Capo IX:

41. In adempimento a un impegno assunto dal Presidente della giunta regionale, in risposta a una nota del Ministero della cultura del 13 gennaio u.s., è necessario modificare l'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 per dissipare il dubbio, che il Ministero riteneva potesse scaturire dalla precedente formulazione, di possibili sanatorie edilizie «a consuntivo» in contrasto con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e con le autorizzazioni rilasciate.

Per quanto concerne il Capo X:

42. Risulta necessario abrogare un istituto da tempo inapplicato, quale l'elaborazione ed approvazione, da parte del Consiglio regionale, di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare competente, in relazione alla discussione del rapporto annuale dell'Autorità per la partecipazione.



Per quanto concerne il Capo XI:

43. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

AFFARI ISTITUZIONALI

Sezione I

ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

Art. 1.

*Richiesta di pubblicazione.
Modifiche all'art. 7 della l.r. 23/2007*

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche tecniche del testo digitale fornito dagli enti e amministrazioni, nonché la modalità di trasmissione dello stesso alla redazione del BURT per la pubblicazione.»

Art. 2.

*Direzione, redazione, amministrazione.
Modifiche all'art. 12 della l.r. 23/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 23/2007 le parole: «della direzione generale della Presidenza» sono soppresse.

Art. 3.

*Regole tecniche.
Modifiche all'art. 13 della l.r. 23/2007*

1. La lettera *g*) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2007 è abrogata.

2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2007 le parole: «con decisione del Comitato tecnico della programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «con atto del Comitato di direzione di cui all'art. 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)».

Art. 4.

*Consultazione del BURT.
Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 23/2007*

1. L'art. 14 della legge regionale n. 23/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Consultazione del BURT*). — 1. La consultazione del BURT sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.

2. La consultazione di cui al comma 1 è garantita, con l'opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della deliberazione della giunta regionale 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonché presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.

3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURT, per la quale corrispondono un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.»

Art. 5.

*Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici.
Abrogazione dell'art. 15 della l.r. 23/2007*

1. L'art. 15 della legge regionale n. 23/2007 è abrogato.

Sezione II

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA REGIONE TOSCANA

Art. 6.

Modifiche al preambolo della l.r. 40/2012

1. Nei «Visto» del preambolo della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) è inserito il seguente:

«Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).».

2. Al numero 4 del preambolo della l.r. 40/2012 le parole: «la legge finanziaria e la legge di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «le proposte di legge di cui all'art. 18, comma 1, della l.r. 1/2015».

Art. 7.

*Pareri obbligatori.
Modifiche all'art. 3 della l.r. 40/2012*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2012 sono aggiunte le seguenti parole: «, il collegio esprime altresì parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato della regione.».


Art. 8.

*Altri compiti del collegio.
Modifiche all'art. 4 della l.r. 40/2012*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 40/2012 è abrogata.

2. Dopo la lettera *d bis*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 40/2012 è inserita la seguente:

«*d-ter*) assevera il prospetto di cui all'art. 11, comma 6, lettera *j*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei si-



stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in ordine agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;».

Art. 9.

Funzionamento del collegio. Modifiche all'art. 6 della l.r. 40/2012

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2012, dopo le parole: «collegialmente,» sono inserite le seguenti: «anche in modalità a distanza fino al 50 per cento delle riunioni,».

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2012 è sostituito dal seguente:

«2. Il collegio si riunisce ordinariamente una volta a settimana e comunque quando richiesto dagli uffici regionali. Il collegio ha facoltà, previa comunicazione agli uffici del Consiglio regionale e della giunta regionale, di non effettuare riunioni nel corso del mese di agosto.».

3. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2012 è sostituito dal seguente:

«6. Ai sensi dell'art. 72, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011, copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate:

- a) al Presidente del Consiglio regionale;
- b) al Presidente della giunta regionale;
- c) alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- d) al responsabile finanziario della regione ossia al responsabile della struttura della giunta regionale competente in materia di bilancio;
- e) per quanto di competenza, al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 118/2011.».

Capo II

AMBIENTE

Sezione I

NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI. MODIFICHE ALLA L.R. 25/1998

Art. 10.

Criteria e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti. Modifiche all'art. 3-bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: «piano regionale di gestione dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare».

Art. 11.

Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici. Modifiche all'art. 4 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/1998, le parole: «Piano regionale di gestione dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare».

2. Ai commi 5 e 7 dell'art. 4 della l.r. 25/1998, le parole: «piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare».

3. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/1998, le parole «piano regionale dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare».

4. Al comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/1998, le parole: «legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del territorio)» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio)».

Art. 12.

Competenze della regione. Modifiche all'art. 5 della l.r. 25/1998

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «piano regionale di gestione dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare».

2. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «piano regionale», sono sostituite dalle seguenti: «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare».

Art. 13.


Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all'art. 6 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «piano regionale di gestione dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare».

Art. 14.

Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. Modifiche all'art. 6-bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 25/1998 le parole: «piano regionale di gestione dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare».



Art. 15.

Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell'Autorità marittima. Modifiche all'art. 6-ter della l.r. 25/1998

1. Al comma 2 dell'art. 6-ter della legge regionale n. 25/1998, le parole: «piano regionale di gestione dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia a circolare».

Art. 16.

Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare. Modifiche alla rubrica del titolo III della l.r. 25/1998

1. La rubrica del titolo III della legge regionale n. 25/1998 è sostituita dalla seguente: «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare».

Art. 17.

Contenuti del piano regionale. Modifiche all'art. 9 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «piano regionale sono sostituite dalle seguenti: «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare, di seguito piano regionale».

2. Alla lettera h) del comma 2 dell'art. 9 della l.r. 25/1998 la parola: «piano» è sostituita dalle seguenti: «piano regionale».

3. Il comma 7 dell'art. 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«7. Il piano regionale è atto di Governo del territorio ai sensi dell'art. 10 della l.r. 65/2014.».

Art. 18.

Effetti del piano regionale. Modifiche all'art. 13 della l.r. 25/1998

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il quadro conoscitivo del piano regionale integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 88 della legge regionale n. 65/2014.».

2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/1998, le parole: «3 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti:

«3 e del l'art. 4, comma 10, della legge regionale n. 65/2014».

3. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/1998, le parole: «48, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «88, comma 7, lettera c) della legge regionale n. 65/2014».

4. Al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/1998, le parole: «48, comma 4, lettera d) della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «88, comma 7, lettera i) della legge regionale n. 65/2014».

Art. 19.

Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia. Modifiche all'art. 17 della l.r. 25/1998

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «di gestione dei rifiuti» sono soppresse.

Sezione II

NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) E DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
MODIFICHE ALLA L.R. 10/2010

Art. 20.

Ambito di applicazione. Modifiche all'art. 5 della l.r. 10/2010

1. Al comma 4-ter dell'art. 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»), dopo le parole: «piani regolatori portuali» sono inserite le seguenti: «e dei piani di sviluppo aeroportuale» e le parole: «nell'ambito del piano regolatore portuale stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito degli stessi piani».

Art. 21.

Casi di esclusione. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2010 dopo le parole: «pianificazione territoriale», sono inserite le seguenti: «urbanistica», e dopo le parole: «suoli conseguenti» sono inserite le seguenti: «all'approvazione dei piani di cui all'art. 5, comma 4 ter, nonché».

Art. 22.

Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all'art. 22 della l.r. 10/2010

1. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 10/2010, le parole: «e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,» sono soppresse.

2. Il comma 4 del l'art. 22 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. Entro lo stesso termine



sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o il programma al procedimento di VAS specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato 1 e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.».

3. Al comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 10/2010 le parole: «e le prescrizioni di cui al comma 4» sono soppresse.

Art. 23.

Procedura per la fase preliminare. Sostituzione dell'art. 23 della l.r. 10/2010

1. L'art. 23 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Procedura per la fase preliminare*). —

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispose un documento preliminare contenente:

a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;

b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente invia all'autorità competente, con modalità telematiche, il documento preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, avvia le consultazioni trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità procedente e all'autorità competente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.

3. La consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del documento medesimo, salvo quanto diversamente comunicato dall'autorità competente.».

Art. 24.

Consultazioni. Sostituzione dell'art. 25 della l.r. 10/2010

1. L'art. 25 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Consultazioni*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 6, l'autorità procedente o il proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l'avviso al pubblico contenente:

a) il titolo della proposta di piano o programma;

b) l'indicazione dell'autorità procedente o del proponente;

c) la data di avvio e la data di chiusura delle consultazioni;

d) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;

e) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;

f) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

g) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza.

2. La proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l'avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'autorità competente e dell'autorità procedente, e sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente e dell'autorità procedente o del proponente. Contestualmente la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'art. 19, a cura dell'autorità procedente o del proponente.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della documentazione e dalla comunicazione di cui al comma 2, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare all'autorità competente e all'autorità procedente proprie osservazioni per iscritto, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.».

Art. 25.

Espressione del parere motivato. Modifiche all'art. 26 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 10/2010 la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Art. 26.


Monitoraggio. Modifiche all'art. 29 della l.r. 10/2010

1. Dopo il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 10/2010 è inserito il seguente:

«4-bis. Il proponente o l'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'allegato VI alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. Il monitoraggio dà atto anche del contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all'art. 74.».

2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 29 della legge regionale n. 10/2010 è inserito il seguente:

«4-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente.».



Art. 27.

*Oggetto della disciplina.
Modifiche all'art. 39 della l.r. 10/2010*

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2010, le parole: «le procedure disciplinate dal titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 di» sono sostituite dalle seguenti: «le seguenti procedure disciplinate dal titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006:».

2. La lettera a *bis*) del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«a-*bis*) procedimenti facoltativi di cui agli articoli 20, 21 e 26-*bis* del medesimo decreto, rispettivamente finalizzati all'avvio e allo svolgimento:

1) di una fase di confronto per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettati ai fini VIA;

2) di una fase di concertazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;

3) di una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale;».

3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2010 è abrogata.

Art. 28.

*Competenze della regione.
Modifiche all'art. 45 della l.r. 10/2010*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 10/2010, dopo le parole: «le procedure di cui al presente titolo» sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all'art. 73-*bis*,».

Art. 29.

*Competenze dei comuni.
Modifiche all'art. 45-bis della l.r. 10/2010*

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 45-*bis* della legge regionale n. 10/2010 le parole: «le procedure di cui al presente titolo III» sono sostituite dalle seguenti: «le procedure di cui al presente titolo nonché di cui all'art. 73-*bis*,».

2. All'alinea del comma 2 dell'art. 45-*bis* della l.r. 10/2010 le parole: «le procedure di cui al presente titolo III,» sono sostituite dalle seguenti: «le procedure di cui al presente titolo nonché quelle di cui all'art. 73-*bis*,».

3. Alla fine del comma 4 dell'art. 45-*bis* sono aggiunte le parole: «e di cui all'art. 73-*bis*,».

Art. 30.

*Competenze degli enti parco regionali.
Modifiche all'art. 45-ter della l.r. 10/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 45-*ter* della legge regionale n. 10/2010 dopo le parole: «le procedure di cui al presente titolo» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle di cui all'art. 73-*bis*,».

2. Al comma 3 dell'art. 45-*ter* della legge regionale n. 10/2010 dopo le parole: «Le procedure di cui al presente titolo» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'art. 73-*bis*,».

3. Al comma 4 dell'art. 45-*ter* della legge regionale n. 10/2010 dopo le parole: «delle procedure di cui al presente titolo» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'art. 73-*bis*,».

Art. 31.

*Strutture operative e supporto tecnico.
Modifiche all'art. 47 della l.r. 10/2010*

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 10/2010 le parole: «all'art. 4, comma 4, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 4, comma 4, lettera b) e all'art. 5, comma 1, lettera c),».

Art. 32.

*Studio di impatto ambientale.
Modifiche all'art. 50 della l.r. 10/2010*

1. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 50 della legge regionale n. 10/2010, le parole: «dell'art. 21» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 20, 21 e 26-*bis*,».

Art. 33.

*Valutazione preliminare.
Modifiche all'art. 58 della l.r. 10/2010*

1. La rubrica dell'art. 58 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente: «Valutazione preliminare».

2. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 10/2010 le parole: «specifica istanza,» sono sostituite dalle seguenti: «specifica richiesta di valutazione».

Art. 34.

*Impatti ambientali interregionali.
Modifiche all'art. 62 della l.r. 10/2010*

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«a) nei termini di cui all'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, nel caso della procedura di cui all'art. 73-*bis*,».


Art. 35.

*Provvedimento autorizzatori o unico.
Modifiche all'art. 73-bis della l.r. 10/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 73-*bis* della legge regionale n. 10/2010 le parole: «del provvedimento di VIA favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esito favorevole dell'istruttoria di VIA».

2. Il comma 4 dell'art. 73-*bis* della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui durante i lavori della conferenza emergano motivi che ostano al rilascio di uno o più dei titoli abilitativi richiesti, l'autorità competente invia al proponente la comunicazione di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990. Ove il proponente, nel termine



previsto, non invii le proprie osservazioni l'autorità competente provvede all'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Ove il proponente, nel termine previsto, invii le proprie osservazioni, l'autorità competente provvede alla convocazione di una nuova riunione di conferenza ai fini del loro esame.».

Sezione III

NORME PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE REGIONALE.
MODIFICHE ALLA L.R. 30/2015

Art. 36.

Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all'art. 69 della l.r. 30/2015

1. Al comma 4 dell'art. 69 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010), dopo le parole: «Rete Natura 2000 ricadenti» è inserita la seguente: «interamente».

Art. 37.

*Valutazione di incidenza di piani e programmi.
Modifiche all'art. 87 della l.r. 30/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 87 della legge regionale n. 30/2015, le parole: «ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata,».

2. Il comma 2 dell'art. 87 della legge regionale n. 30/2015 è sostituito dal seguente:

«2. La valutazione d'incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dell'istanza di screening di incidenza o dello studio d'incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, condizioni d'obbligo in caso di *screening* di incidenza o prescrizioni in caso di valutazione appropriata, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi.».

Art. 38.

*Valutazione di incidenza di interventi e progetti.
Modifiche all'art. 88 della l.r. 30/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 dopo le parole: «ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997,» sono inserite le seguenti: «istanza di *screening* di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata,».

2. Il comma 3 dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 è sostituito dal seguente:

«3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dell'istanza di *screening* o dello studio d'incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria secondo l'ordinamento dell'ente competente, e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni ritenute necessarie. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, condizioni d'obbligo in caso di *screening* di incidenza o prescrizioni nel caso di valutazione appropriata, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.».

Art. 39.

Presentazione delle istanze e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo. Modifiche all'art. 89 della l.r. n. 30/2015

1. Nella rubrica dell'art. 89 della legge regionale n. 30/2015 dopo la parola: «Presentazione» sono inserite le seguenti: «delle istanze».

2. L'alinea del comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 30/2015 è sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi il proponente presenta all'autorità competente, come individuata ai sensi dell'art. 87, la seguente documentazione:».

3. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«*b)* istanza di *screening* di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e conforme alle linee guida di cui all'art. 91, comma 1, lettera *a)*.».

4. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 89 della legge regionale n. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«*b)* istanza di *screening* di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, e conforme alle linee guida di cui all'art. 91, comma 1, lettera *a)*.».



Art. 40.

*Forme semplificate e casi di esclusione.
Modifiche all'art. 90 della l.r. n. 30/2015*

1. Il comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 30/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e dell'art. 6 della dir. 92/43/CEE «Habitat», la valutazione di incidenza può essere oggetto di semplificazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che tali interventi non incidano sulla salvaguardia delle specie per le quali il sito della Rete Natura 2000 è stato individuato, come risultanti dalle eventuali misure di conservazione del sito stesso o dall'eventuale piano di gestione, oppure, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000. Tali interventi sono individuati dagli atti di Governo del territorio dei comuni, di intesa con la regione e gli enti gestori competenti, fatta salva l'individuazione di specifici casi di prevalutazione di cui all'art. 91, comma 1, lettera c).».

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 90 della legge regionale n. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«a) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione dell'istanza di *screening* o di valutazione appropriata di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91.».

3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 90 della legge regionale n. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«b) casi di prevalutazione per progetti ed interventi per i quali sia stata valutata ed esclusa la possibilità di incidenze significative.».

4. Il comma 3 dell'art. 90 della legge regionale n. 30/2015 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e dell'art. 6 della dir. 92/43/CEE «Habitat» sono oggetto di prevalutazione gli interventi e progetti previsti in piani e programmi, a condizione che:

a) la valutazione d'incidenza, effettuata sui piani e programmi, abbia consentito la verifica dell'assenza di incidenze significative dei progetti e degli interventi in relazione al sito interessato;

b) siano conformi al piano o programma approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione del piano o programma stesso.».

5. Al comma 4 dell'art. 90 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «è esclusa» sono sostituite dalle seguenti: «non si effettua».

6. Il comma 5 dell'art. 90 della legge regionale n. 30/2015 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, con deliberazione, individua altresì le attività agro-silvo-pastorali per le quali si possono applicare modalità semplificate di predisposizione e di presentazione delle istanze di *screening* o di valutazione appropriata.».

Art. 41.

Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza. Modifiche all'art. 91 della l.r. n. 30/2015

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 91 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «dello studio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istanza di *screening* o di valutazione appropriata».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 91 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «ulteriori casi di esclusione» sono sostituite dalle parole «casi di prevalutazione».

Art. 42.

Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dell'istanza di valutazione di incidenza relative a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali. Modifiche all'art. 123-bis della l.r. n. 30/2015

1. Nella rubrica dell'art. 123-bis della legge regionale n. 30/2015 le parole: «dello studio di incidenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istanza di valutazione di incidenza».

2. Nell'alinnea del comma 1 dell'art. 123-bis della legge regionale n. 30/2015 le parole: «lo studio di incidenza relativo» sono sostituite dalle seguenti: «l'istanza di *screening* o di valutazione appropriata di incidenza relativa».

3. Al comma 2 dell'art. 123-bis della legge regionale n. 30/2015:

a) nel primo periodo le parole: «lo studio d'incidenza» sono sostituite dalle seguenti: «di valutazione d'incidenza»;

b) nel secondo periodo le parole: «lo studio d'incidenza» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione d'incidenza».


Sezione IV

SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI. MODIFICHE ALLA L.R. N. 36/2021

Art. 43.

*Disposizioni transitorie.
Modifiche all'art. 13 della l.r. n. 36/2021*

1. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 13 della legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale n. n. 5/2016 e alla legge regionale n. 20/2006), sono aggiunte le parole: «di cui all'art. 12-bis, comma 1».



Capo III

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sezione I

COMMERCIO

Art. 44.

Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico. Modifiche all'art. 75 della l.r. n. 62/2018

1. Il comma 1 dell'art. 75 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) sono soggette a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività. La SCIA non è richiesta qualora la forma speciale di vendita sia accessoria ad altra attività di vendita della medesima tipologia.»

Art. 45.

Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all'ingrosso, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. Modifiche all'art. 113 della l.r. n. 62/2018

1. Nella rubrica dell'art. 113 della legge regionale n. 62/2018, dopo le parole: «commercio al dettaglio in sede fissa,» sono inserite le seguenti: «di commercio all'ingrosso,».

Sezione II

CONSORZIO ZIA

Art. 46.

Costituzione e partecipazione. Modifiche all'art. 4 della l.r. n. 44/2019

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'art. 32-*quater* della legge regionale n. 82/2015), le parole: «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara» sono sostituite dalle seguenti: «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest».

Capo IV

DIFESA DEL SUOLO

Art. 47.

Piano annuale con proiezione triennale delle attività. Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 39/2009

1. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggi o e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) la parola «100.000,00» è sostituita dalla seguente: «500.000,00».

Art. 48.

Integrazione al preambolo. Modifiche alla l.r. n. 41/2018

1. Nei «Visto» del preambolo della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni». Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014), è inserito il seguente:

«Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);».

Capo V

MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

Art. 49.

Collegio dei revisori dei conti. Modifiche all'art. 10 della l.r. n. 23/2012

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 8 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005) le parole: «27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)» sono sostituite dalle seguenti: «27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)».

Art. 50.

Piani regolatori portuali. Modifiche all'art. 15 della l.r. n. 23/2012

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2012 le parole: «47-ter, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del territorio)» sono sostituite dalle seguenti: «86, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il Governo del territorio)».



2. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2012, le parole: «16 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «18 della legge regionale n. 65/2014».

3. Al comma 7 dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2012, le parole: «19 e 20 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «37 e 38 della legge regionale n. 65/2014».

4. Al comma 10 dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2012, le parole: «16 e 17 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «18 e 19 della legge regionale n. 65/2014».

Art. 51.

Accordi di pianificazione necessari per l'approvazione dei piani regolatori portuali. Modifiche all'art. 16 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 23/2012 le parole: «art. 9 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «art. 10 della legge regionale n. 65/2014» e le parole «articoli 21, 22 e 23 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 65/2014».

Capo VI

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Sezione I

ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE. MODIFICHE ALLA L.R. 1/2009

Art. 52.

*Delega di funzioni dirigenziali.
Modifiche all'art. 10 della l.r. 1/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) le parole: «non superiori ore a tre anni e,» sono soppresse.

Art. 53.

*Rapporto di lavoro del direttore generale e dei direttori.
Modifiche all'art. 15 della l.r. n. 1/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2009:

a) nel primo periodo le parole: «di diritto privato,» sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso.

2. Al comma 1-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «di diritto privato,» sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «La sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 con dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza

del con-tratto è utile» sono sostituite dalle seguenti: «Gli incarichi di cui ai commi 1 e 1-bis, attribuiti a dirigenti regionali, sono utili».

4. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Alla cessazione del contratto il dirigente regionale conserva l'inquadramento giuridico ed economico posseduto prima della sottoscrizione dello stesso.»

Art. 54.

Cessazione del direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all'art. 16 della l.r. n. 1/2009

1. Nella rubrica dell'art. 16 della legge regionale n. 1/2009 le parole «dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'incarico».

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 1/2009 è soppresso.

3. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 1/2009 sono abrogati.

Art. 55.

*Reclutamento del personale.
Modifiche all'art. 24 della l.r. n. 1/2009*

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

«a) le modalità di reclutamento del personale tramite selezione dall'esterno».

2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009 sono aggiunte le seguenti parole: «anche attraverso l'utilizzo di modalità informatiche e digitali».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:


«3-bis. I bandi e gli avvisi di selezione assicurano ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di usufruire di prove sostitutive, strumenti compensativi nonché di un prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle prove, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale.»

4. Dopo il comma 3-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:

«3-ter. Il regolamento di cui all'art. 69 disciplina le modalità e le procedure attuative di quanto stabilito dal comma 3-bis.»

5. Il comma 8-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«8-bis. L'amministrazione, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, attiva le procedure di mobilità di cui all'art. 27, commi 2 e 3.»



Art. 56.

*Requisiti generali per l'accesso.
Modifiche all'art. 25 della l.r. n. 1/2009*

1. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso all'impiego regionale richiede il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano oppure, fermo restando l'adeguata conoscenza della lingua italiana:

1) essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

2) essere cittadino di uno stato membro dell'Unione europea (UE);

3) essere familiare di cittadino di uno stato membro dell'UE privo della cittadinanza di uno stato membro dell'UE, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

4) essere cittadino di paese terzo, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

b) la maggiore età;

c) l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all'impiego;

d) il titolo di studio prescritto dal bando.»

2. Il comma 2 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso all'impiego regionale di soggetti privi della cittadinanza italiana è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.»

Art. 57.

*Posti disponibili da coprire mediante selezione.
Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 1/2009*

1. L'art. 27 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Posti disponibili da coprire mediante selezione). — 1. I posti disponibili da coprire mediante le procedure selettive di cui all'art. 24, comma 1, lettera a), previsti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale possono essere coperti mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità.

2. Ai fini di cui all'art. 29, comma 2, la competente struttura regionale pubblica sul sito istituzionale avviso di selezione per la copertura dei posti disponibili da ricoprire previsti nel Piano triennale dei fabbisogni con l'indicazione di eventuali requisiti specifici richiesti e, per i posti non dirigenziali, dei relativi pro~ li professionali. Entro i trenta giorni successivi i dipendenti di altre amministrazioni possono presentare la domanda di trasferimento. Per motivate esigenze della regione il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a quindici giorni.

3. La verifica della professionalità posseduta in relazione ai posti da ricoprire e ai profili professionali in-

teressati è effettuata da apposita commissione nella quale è rappresentata la struttura presso cui il dipendente deve essere assegnato. La verifica è effettuata in base ai contenuti del curriculum e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti e, per i dipendenti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, tramite colloquio.»

Art. 58.

*Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea.
Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all'art. 29 della l.r. n. 1/2009*

1. Dopo il comma 9 dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2009, è inserito il seguente:

«9.1. La disposizione di cui all'art. 30, comma 1-*quinquies*, primo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001 non si applica ai comandi e ai distacchi di personale regionale presso enti dipendenti, enti vigilati e aziende ed enti del servizio sanitario regionale, nonché ai comandi e ai distacchi del personale dei suddetti enti ed aziende presso la regione.»

Art. 59.

*Piano delle azioni positive.
Modifiche all'art. 36 della l.r. n. 1/2009*

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

«e) prevenire situazioni di discriminazione diretta e indiretta, limitazioni alle opportunità di partecipazione alla vita aziendale e all'accesso ai meccanismi di avanzamento e progressione della carriera, nonché molestie e molestie sessuali;»

Sezione II


RECLUTAMENTO SPECIALE.
MODIFICHE ALLA L.R. N. 32/2018

Art. 60.

*Ambito soggettivo di applicazione.
Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 32/2018*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 2018 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla legge regionale n. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2018 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».



Art. 61.

*Limiti assunzionali e dotazione organica.
Modifiche all'art. 3 della l.r. n. 32/2018*

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2018 le parole: «, stanziare ai sensi del comma 1,» sono soppresse.

Sezione III

ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE.
MODIFICHE ALLA L.R. N. 14/2022

Art. 62.

Applicazione dell'art. 68 del CCNL Area dirigenza funzioni locali. Abrogazione dell'art. 7 della l.r. n. 14/2022

1. L'art. 7 della legge regionale 10 maggio 2022, n. 14 (Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla legge regionale n. 1/2009) è abrogato.

Capo VII

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Art. 63.

*Previsione della clausola di neutralità finanziaria.
Inserimento dell'art. 9-bis nella l.r. n. 55/2008*

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Clausola di neutralità finanziaria). —

1. Le leggi che non contengono disposizioni idonee a comportare nuove o maggiori spese, o comunque a determinare variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali, sono corredate da un articolo rubricato «Clausola di neutralità finanziaria» e collocato in fine dell'articolo, che attesta la mancanza delle suddette di disposizioni.».

Art. 64.

*Relazione tecnico-finanziaria.
Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 1/2015*

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) dopo le parole «neutralità finanziaria» sono aggiunte le seguenti «ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale n. 55/2008».

Capo VIII

SANITÀ, WELFARE E COESIONE SOCIALE

Sezione I

DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.
MODIFICHE ALLA L.R. N. 40/2005

Art. 65.

*Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali.
Modifiche all'art. 27 della l.r. n. 40/2005*

1. Al comma 1-bis dell'art. 27 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) le parole: «conferenza delle società della salute» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza regionale dei sindaci».

Art. 66.

*Finanziamento delle società della salute.
Modifiche all'art. 71-quaterdecies della l.r. n. 40/2005*

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 71-quaterdecies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «individuati dagli enti locali consorziati» sono soppresse.

Art. 67.

Assetti organizzativi. Modifiche all'art. 71-quindicies della l.r. n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 71-quindicies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «art. 71-bis, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «art. 71-bis, comma 3-ter».


2. Il comma 5 del l'art. 71-quindicies della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

3. Al comma 6 del l'art. 71-quindicies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «si avvalgono delle» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzano».

Art. 68.

Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale. Modifiche all'art. 76-quater della l.r. n. 40/2005

1. Alla lettera *c*) del comma 1, dell'art. 76-quater della legge regionale n. 40/2005 le parole: «ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere *b*) ed *e*), della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2021, n. 46/R».



Art. 69.

*Elenco regionale.**Modifiche all'art. 76-quinquies della l.r. n. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 76-quinquies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «ai sensi della legge regionale n. 25/2001» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario)».

2. Al comma 4 dell'art. 76-quinquies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «di cui all'art. 5 della legge regionale n. 25/2001» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 10 della legge regionale n. 83/2019».

Art. 70.

Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Sostituzione dell'art. 101-bis della l.r. n. 40/2005

1. L'art. 101-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 101-bis (Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale). — 1. L'ESTAR può espletare concorsi e procedure selettive in forma unificata per il reclutamento del personale delle aziende sanitarie e delle società della salute comprese in ciascuna area vasta. In tale ipotesi si applica la normativa concorsuale vigente per il personale del servizio sanitario, fatto salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) le funzioni relative alla scelta ed alla designazione del presidente e dei componenti delle commissioni, che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente al di rettore generale e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria, sono attribuite al direttore generale ed al collegio di direzione dell'azienda sanitaria o al direttore della società della salute che per prima ha richiesto l'espletamento del concorso;

b) il presidente ed i componenti delle commissioni per i sorteggi di componenti delle commissioni esaminatrici sono individuati tra il personale amministrativo delle aziende sanitarie e delle società della salute dell'area vasta e dell'ESTAR;

c) i presidenti delle commissioni esaminatrici e quei componenti delle stesse che la disciplina vigente prevede vengano nominati tra il personale in servizio nella singola azienda sono individuati tra il personale in servizio nelle aziende sanitarie e nelle società della salute dell'area vasta;

d) le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente amministrativo delle aziende sanitarie e delle società della salute dell'area vasta oppure del l'ESTAR.

2. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni espletate dall'ESTAR, ancorché in forma non unificata, sono utilizzate da tutte le aziende sanitarie e le società della salute comprese nell'area vasta. Alle graduatorie possono attingere anche le aziende sanitarie e le società della salute delle altre aree vaste.».

Sezione II

COMMISSIONE REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI. MODIFICHE ALLA L.R. N. 40/2021

Art. 71.

Nomina della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. Modifiche all'art. 23 della l.r. n. 40/2021

1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117». Abrogazione della legge regionale n. 32/2003), le parole: «e comunque, non oltre la data della sua naturale scadenza» sono soppresse.

Capo IX

URBANISTICA. MODIFICHE ALLA L.R. N. 65/2014

Art. 72.

*Attività edilizia libera.**Modifiche all'art. 136 della l.r. n. 65/2014*

1. Alla fine del comma 4-bis dell'art. 136 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) sono aggiunte le seguenti parole: «, ferma restando l'acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso necessari ai fini della realizzazione di tali interventi, ivi compresi quelli previsti dal Codice».


Capo X

AUTORITÀ PER LA PARTECIPAZIONE

Art. 73.

Autorità per la partecipazione. Valutazione ed orientamenti del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. n. 46/2013

1. Al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), le parole: «ed all'elaborazione ed approvazione di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare competente.» sono soppresse.



Capo XI
NORME FINALI

Art. 74.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 75.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00422

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 maggio 2022, n. 11.

Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica.

(*Pubblicato nel Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 22 del 20 maggio 2022 (n. 25)*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, e che non fanno parte della rete di trasmissione nazionale.

2. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e semplificazione dell'azione amministrativa.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è di competenza dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'energia.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si osservano le norme statali vigenti in materia, in particolare per le procedure espropriative si applica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11.

Art. 2.

Titoli abilitativi alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici

1. Sono sottoposti ad autorizzazione la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione di opere accessorie, le varianti sostanziali delle linee e degli impianti esistenti, compreso l'aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione o altro titolo abilitativo, salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. Fermi restando i vincoli di esercizio, anche con riferimento ai limiti di esposizione dei valori di attenzione e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente nonché il rispetto della normativa di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come disciplinata dall'art. 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, la costruzione e l'esercizio delle seguenti linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:

a) gli elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri;


b) le opere accessorie, nuovi impianti elettrici costituenti cabine secondarie;

c) gli spostamenti di tratti di linee elettriche di lunghezza complessiva non superiore a 2.000 metri di elettrodotti esistenti, di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt;

d) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt;

e) elettrodotti e spostamenti di elettrodotti in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei proprietari.

3. Il gestore della rete può costruire ed esercire linee ed impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 volt che si diramano da un impianto preesistente oppu-



re realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di SCIA, purché non vi sia opposizione da parte dei proprietari ovvero dei titolari di altri diritti reali sui suoli interessati dal tracciato, previa acquisizione dei provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari.

4. Per gli impianti realizzati ai sensi del Gomma 3, l'esercente invia all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elencazione degli impianti realizzati nel corso dell'anno ovvero i dati conferiti al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINF1) di cui al decreto ministeriale dell'11 maggio 2016 e successive modificazioni.

Art. 3.

Attività libera

1. Fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea quali a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

Art. 4.

Istanza di autorizzazione unica e istruttoria

1. L'istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici, in regola con l'imposta di bollo, è corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 nonché da idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle linee e degli impianti.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata per il tramite dell'Ufficio provinciale del Genio civile competente per territorio, che svolge l'istruttoria tecnica, all'Assessorato regionale dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'energia.

3. Qualora il richiedente intenda ottenere, con l'autorizzazione di cui al comma 1, anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'istanza è altresì corredata dalla documentazione contenente l'indicazione delle particelle catastali, l'estensione delle aree, il piano particellare e l'elenco delle ditte interessate.

4. Qualora l'impianto interessi il territorio di due o più Città metropolitane o Liberi consorzi comunali, l'istanza è presentata per il tramite dell'ufficio del Genio civile interessato in via prevalente dall'estensione della linea elettrica; tale ufficio provvede alle necessarie intese con gli altri uffici provinciali del Genio civile.

5. Al fine di consentire il rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, nella conferenza di servizi, il richiedente trasmette copia della domanda di autorizzazione con gli allegati, anche per la valutazione degli aspetti urbanistici, ai comuni interessati e alle altre amministrazioni ed enti di cui

agli articoli 111 e 120 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (di seguito testo unico reti elettriche).

6. Nel caso di aree sottoposte al vincolo di cui al capo II, parte III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni nonché ai vincoli di cui all'art. 9, comma 1, la domanda è accompagnata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Nel caso non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli, il richiedente lo dichiara nella domanda di autorizzazione indicando l'eventuale presenza di infrastrutture lineari elettriche.

7. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il richiedente è tenuto a versare all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità un contributo per le spese di istruttoria pari ad euro 100,00.

8. Qualora l'istanza di cui al comma 1 sia presentata da produttori di energia elettrica, il richiedente versa all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità un contributo istruttoria e per spese generali di controllo, ai sensi dell'art. 225, comma 1, del testo unico reti elettriche, pari a:

a) euro 600,00 per linee a servizio di impianti fino a 20 kW;

b) euro 800,00 per linee a servizio di impianti superiori a 20 kW e fino a 200 kW;

c) euro 1.200,00 per linee a servizio di impianti superiori a 200 kW e fino a 1.000 kW;

d) euro 1.600,00 per linee a servizio di impianti superiori a 1.000 kW.

9. Gli importi di cui al comma 8 sono aggiornati periodicamente con decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

10. Il richiedente è tenuto a richiedere la pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell'Energia, dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione.


11. L'avviso di cui al comma 10 contiene l'indicazione che la domanda di autorizzazione e il piano tecnico dell'opera da costruire restano depositati presso l'Ufficio del Genio civile e presso i Comuni interessati durante l'istruttoria e che, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, possono essere presentate al suddetto ufficio osservazioni da parte dei soggetti interessati.

Art. 5.

Procedimento unico di autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dagli articoli 17 e seguenti della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le linee e gli impianti elettrici in conformità al progetto approvato.



3. L'ufficio del Genio civile competente comunica al richiedente, informando il Dipartimento regionale dell'energia, le osservazioni e opposizioni pervenute, invitando lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni.

4. L'Amministrazione regionale rilascia il provvedimento di autorizzazione unica, dopo aver valutato le osservazioni e le opposizioni pervenute e le relative controdeduzioni.

5. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo è di centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione, dell'avviso di deposito di cui al comma 10 dell'art. 4. Nei procedimenti per cui non sono prescritte procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni.

6. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle linee elettriche possono essere chieste all'amministrazione competente anche successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 4. In tal caso il richiedente presenta apposita istanza corredata dal provvedimento di autorizzazione ottenuto e dalla documentazione prevista dall'art. 4, comma 2.

7. Per le linee e gli impianti elettrici, qualora in sede di realizzazione dell'opera venga meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso formalizzi la sua opposizione, l'istante può chiedere che l'amministrazione competente autorizzi le opere e ne dichiari la pubblica utilità, previa presentazione di apposita istanza corredata da una relazione che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dall'attestazione circa l'assenza di opposizioni delle amministrazioni interessate nonché da un elaborato riportante la descrizione delle aree interessate dall'opera e il nominativo dei proprietari catastali. Il provvedimento autorizzativo emanato ha gli stessi effetti previsti dall'art. 7 comma 1.

Art. 6.

Varianti sostanziali

1. Le varianti sostanziali che si rendono necessarie nel corso di realizzazione dell'opera autorizzata ai sensi della presente legge devono essere preventivamente autorizzate con apposito procedimento in conformità all'art. 5.

2. Fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, le varianti sostanziali all'intervento e alle opere accessorie oggetto di SCIA sono realizzate in corso d'opera e successivamente segnalate al Dipartimento regionale dell'energia per il tramite dell'ufficio del Genio civile competente per territorio ed ai comuni territorialmente interessati.

Art. 7.

Conclusione del procedimento

1. Il provvedimento adottato a conclusione del procedimento di cui all'art. 5 autorizza la costruzione e l'esercizio dell'opera e, ove necessario, ne dichiara la pubblica utilità e dispone l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 sostituisce, ove occorra, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio degli elettrodotti e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, in conformità a quanto previsto dalla lettera b), comma 1, art. 1-sexies del decreto-legge del 29 agosto 2003, n. 239 e successive modificazioni.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove dichiarati la pubblica utilità dell'opera, è comunicato ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e determina l'inizio del procedimento espropriativo.

Art. 8.

Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA

1. La SCIA, a firma del legale rappresentante del richiedente, è presentata all'amministrazione regionale attraverso l'ufficio del Genio civile competente per territorio, corredata da una relazione tecnica del richiedente medesimo che illustra le caratteristiche dell'impianto, da una corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione delle opere da realizzare e da una dichiarazione del richiedente che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente, che non vi sono opposizioni alla realizzazione da parte dei proprietari delle aree interessate e che sono stati acquisiti gli eventuali nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati da parte delle amministrazioni interessate.

2. Dalla data di presentazione della SCIA, il richiedente può avviare i lavori per la realizzazione dell'opera. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il richiedente a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

Art. 9.

Attraversamenti e interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o territori soggetti a vincoli

1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche e opere accessorie che attraversano o generano interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, ovvero interessano territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure comportano il taglio di boschi, non può avere inizio prima della valutazione di merito da parte delle amministrazioni e degli enti interessati, anche con le modalità previste dall'art. 5, comma 1.



2. Per le modalità di esecuzione dei lavori ovvero di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione e gli enti interessati stipulano, ove necessario, apposite convenzioni che possono prevedere un canone dovuto dall'esercente, salvo che non sia prevista la corresponsione di altri corrispettivi anche a titolo di tariffa per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto. Nella determinazione del canone è valutata la finalità dell'opera all'espletamento di un pubblico servizio.

Art. 10.

Inamovibilità

1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 volt sono inamovibili fatto salvo quanto disposto dall'art. 11.

2. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130.000 volt si considerano amovibili, salvo che, su richiesta, non ne venga espressamente dichiarata l'inamovibilità nel provvedimento di autorizzazione unica.

Art. 11.

Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse

1. L'autorità competente può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare, con provvedimento formale, lo spostamento o la modifica di linee e impianti elettrici autorizzati; in tal caso è previamente valutata, di concerto con l'esercente, la soluzione tecnica di modifica.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce altresì autorizzazione alla realizzazione della variante alla linea o impianto concordata con l'esercente; ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e comporta, nel caso di linee ed impianti inamovibili, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Art. 12.

Provvedimento di esproprio e di occupazione anticipata

1. In caso di determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 52-*nonies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il decreto di esproprio o il decreto di occupazione anticipata possono essere emessi senza particolari indagini o formalità allorché gli impianti elettrici costituiscono opere di urbanizzazione primaria o afferiscono a servizi a rete di interesse pubblico. Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può essere, altresì, emesso nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 22 e dal comma 2 dell'art. 22-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ovvero qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere d'urgenza.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emessi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza presentata dal beneficiario dell'espropriazione.

Art. 13.

Revoca e sospensione

1. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare non adempia alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nella stessa e persiste in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida.

2. Il provvedimento di diffida:

a) intima la sospensione della costruzione o dell'esercizio dell'opera elettrica;

b) concede il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese;

c) avverte il titolare dell'autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione sarà revocata e sarà intimata la demolizione.

3. L'autorizzazione può essere sospesa dall'autorità competente per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica ostative alla prosecuzione dell'esercizio della linea e impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell'esercizio dell'impianto sospeso, l'autorizzazione è revocata e all'esercente l'impianto, salvo che tale condizione non sia allo stesso imputabile, è riconosciuto un equo indennizzo a carico dell'amministrazione.

4. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono motivati e indicano gli eventuali interventi da eseguire.

Art. 14.

Sanzioni

1. Fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio di opere e impianti in assenza dell'autorizzazione unica di cui all'art. 5 o in assenza di presentazione della SCIA di cui all'art. 7 comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) euro 500 per elettrodotti fino a 1.000 volt;

b) euro 1.500 per elettrodotti fino a 20.000 volt;


c) euro 3.000 per gli altri elettrodotti.

2. L'entità della sanzione è determinata con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata.

3. In caso di violazione delle disposizioni statali o regionali vigenti in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si applica l'art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4. Al pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 sono tenuti in solido il proprietario e il gestore dell'impianto.

5. All'accertamento della violazione e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Dipartimento regionale dell'energia, sulla base degli accertamenti effettuati direttamente o avvalendosi degli uffici del Genio civile. A tal fine il Dipartimento può stipulare un protocollo di intesa con la polizia provinciale.



Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, già in esercizio prima della entrata in vigore della presente legge e privi di un titolo abilitativo, l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della stessa, può richiedere al Dipartimento regionale dell'energia, per il tramite degli uffici del Genio civile, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.

2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è corredata da:

a) un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000 ed 1:10.000;

b) una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti e attesta la loro conformità alle norme tecniche vigenti in materia;

c) un'attestazione di versamento dei contributi istruttori.

3. Il Dipartimento regionale dell'energia, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previa istruttoria degli uffici del Genio civile, adotta con decreto del Dirigente generale il provvedimento di autorizzazione contenente l'elenco degli impianti. L'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla pubblicazione sulla GURS del provvedimento con l'elenco degli impianti autorizzati. Restano fermi in capo all'esercente gli obblighi dallo stesso assunti verso le pubbliche amministrazioni e gli altri enti interessati.

4. Per ciascuno dei procedimenti disciplinati dal presente articolo, il richiedente è tenuto al versamento all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'energia di un contributo istruttorio pari ad euro 100,00 per ogni linea di lunghezza fino a 20 km che si dirama da una cabina primaria.

5. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, la presente legge si applica ai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati. Il soggetto istante può tuttavia chiedere espressamente l'applicazione della presente legge ai procedimenti in corso anche relativamente alle altre fasi procedurali non ancora concluse.

6. Per gli impianti indicati nell'art. 2, comma 2, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora rilasciato il provvedimento di autorizzazione, il richiedente può presentare la SCIA ai sensi dell'art. 8.

Art. 16.

Norme di tutela contro le infiltrazioni della criminalità organizzata

1. Ogni variazione di titolarità nell'esercizio dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente richiesta e autorizzata dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'energia, che procede, in tali casi, ad acquisire le informazioni del prefetto ai sensi degli articoli 85 e 91 del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni (Codice Antimafia).

2. Al fine di reprimere o prevenire fenomeni patologici di assoluta gravità, destinati a suscitare allarme sociale particolarmente intenso ed a pregiudicare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, il rilascio a soggetti non concessionari di pubblici servizi dei titoli abilitativi di cui alla presente legge, indipendentemente dal valore, è condizionato alla sottoscrizione da parte dei soggetti richiedenti di appositi patti di integrità.

3. Nelle more della stipula di specifici protocolli di legalità, si applicano i protocolli già vigenti sottoscritti dalla Regione Siciliana nell'ambito di materie analoghe.

Art. 17.

Disposizioni attuative

1. L'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, emana successivi decreti contenenti disposizioni applicative della presente legge.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 maggio 2022

MUSUMECI

*Assessore regionale per l'energia
e i servizi di pubblica utilità*
BAGLIERI

*Assessore regionale per le
infrastrutture e le mobilità*
FALCONE

(Omissis).

22R00429



LEGGE 12 maggio 2022, n. 12.

Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea.

(Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 22 del 20 maggio 2022)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La Regione Siciliana, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167, nel rispetto di quanto previsto dalla Dichiarazione di Chefchaouen del 13 marzo 2010, promuove la Dieta mediterranea quale Patrimonio culturale immateriale UNESCO.

2. La regione valorizza la Dieta mediterranea attraverso l'accrescimento della visibilità e del dialogo interculturale, dal livello regionale a quello internazionale, nonché attraverso misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche caratterizzate dalla produzione e commercializzazione di prodotti agricoli a filiera corta.

3. La promozione della Dieta mediterranea è obiettivo delle politiche regionali per lo sviluppo del territorio rurale, orientate al sostegno e alla valorizzazione della multifunzionalità e sostenibilità ambientale in agricoltura, del paesaggio, del patrimonio naturalistico e storico-culturale, del turismo e della salute.

4. La regione attraverso la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) la preservazione della memoria storico-culturale, espressione dell'identità del territorio siciliano, attraverso la promozione della consapevolezza a livello locale, nazionale ed euro-mediterraneo dell'importanza della Dieta mediterranea quale stile di vita sostenibile rispettoso dei territori, della convivenza tra culture diverse e del dialogo intergenerazionale;

b) la promozione della Dieta mediterranea all'interno del sistema dei siti Unesco e delle aree geografiche caratterizzate da produzioni tipiche con marchi di qualità riconosciuti, come strategia integrata e sinergica di valorizzazione dei patrimoni culturali materiali e immateriali dell'umanità;

c) la promozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita;

d) l'elaborazione di modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della Dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza;

e) la promozione di stili di vita basati sulla Dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in funzione di prevenzione delle malattie sociali legate alla nutrizione;

f) la promozione e la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della Dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva, in conformità al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 nonché delle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica approvate dalla Conferenza unificata il 29 aprile 2010;

g) la programmazione di attività formative e divulgative sulla Dieta mediterranea, sulle culture e sui paesaggi a essa associati;

h) la collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la programmazione nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui temi della Dieta mediterranea;

i) la definizione di strategie innovative di tutela e gestione sostenibile dei paesaggi naturali, rurali e storici, con particolare riguardo alle specificità dell'ecosistema della macchia mediterranea, che costituiscono la base ecologica e materiale delle culture e degli stili di vita associati alla Dieta mediterranea;

l) l'inserimento di specifiche misure, nell'ambito delle future programmazioni del PSR Sicilia, volte alla promozione e valorizzazione dei prodotti e delle specialità della Dieta mediterranea;

m) favorire il partenariato pubblico e privato e la progettualità locale con forme di coordinamento fra soggetti pubblici e privati, al fine di valorizzare il territorio regionale a livello nazionale ed internazionale.

Art. 2.

Carta dei valori della Dieta mediterranea UNESCO


1. La regione aderisce alla «Carta dei valori della Dieta mediterranea UNESCO» presentata ad EXPO-Milano il 18 settembre 2015, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e si impegna a promuoverne e sostenerne i contenuti e le azioni. A tal fine, il Dipartimento regionale dell'agricoltura e il Dipartimento regionale della pesca mediterranea informano costantemente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le altre amministrazioni centrali competenti circa le attività di valorizzazione programmate e le misure di salvaguardia poste in essere sul territorio regionale.

2. La regione, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, promuove il dialogo interculturale e la cooperazione transfrontaliera nel Mediterraneo tra enti, operatori e cittadini, al fine del consolidamento dell'identità mediterranea e dello stimolo alla collaborazione macro-regionale per lo sviluppo globale dei territori.

Art. 3.

Politiche regionali per la promozione della Dieta mediterranea

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, al fine di coordinare le politiche regionali di promozione e sostegno di un modello



di sviluppo incentrato sulla Dieta mediterranea, in collaborazione con l'Unione regionale delle Camere di commercio, con l'Osservatorio regionale della biodiversità siciliana e con il Comitato della macchia mediterranea:

a) programma gli interventi per la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione della Dieta mediterranea;

b) promuove l'informazione e la comunicazione sulla Dieta mediterranea;

c) favorisce la gestione della rete di operatori per la Dieta mediterranea di cui all'art. 4.

Art. 4.

Rete operativa per la Dieta mediterranea

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attuazione della strategia integrata di sviluppo durevole incentrata sulla Dieta mediterranea, la regione promuove la costituzione di una rete operativa per la Dieta mediterranea, aperta alla partecipazione di enti, associazioni, aziende nazionali ed estere, operanti nei diversi settori della ricerca, della cultura, della salute, dell'istruzione, della produzione e distribuzione, dell'associazionismo culturale, ambientale, sociale.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea coordina le attività della rete operativa per la Dieta mediterranea anche attraverso l'attivazione di un *forum*, quale luogo deputato all'incontro e allo sviluppo delle tematiche di cui alla presente legge.

3. I compiti, le attività e le modalità di funzionamento e di organizzazione del *forum* sono definite sulla base di apposito regolamento approvato con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 5.

Azioni per l'educazione e la ricerca

1. Al fine di promuovere l'educazione culturale ai valori della Dieta mediterranea, la regione, nell'ambito delle sue competenze, supporta l'aggiornamento permanente dei docenti della scuola primaria e secondaria e degli operatori della formazione.

2. La regione, presso le scuole di ogni ordine e grado, favorisce l'attivazione di percorsi didattici atti a consolidare l'adozione di stili di vita salutari e l'alfabetizzazione delle giovani generazioni alla Dieta mediterranea.

Art. 6.

Giornata regionale della Dieta mediterranea

1. È istituita la «Giornata regionale della Dieta mediterranea patrimonio dell'umanità» celebrata il 21 marzo di ogni anno.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'Assessorato regionale della salute, l'Assessorato regionale delle attività produttive e l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro intraprendono, in occasione della Giornata regionale della Dieta mediterranea, ogni iniziativa di promozione della Dieta mediterranea e dei valori ad essa riferiti.

3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea istituisce un apposito albo dei ristoratori che somministrano esclusivamente prodotti tipici siciliani. Tale albo è pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Art. 7.

Misure volte alla valorizzazione dell'olio di oliva e delle produzioni agroalimentari di qualità

1. Al Titolo I della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, dopo l'art. 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Disciplina in materia di oleoturismo, di strade dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari. Integrazione delle strade del vino esistenti*). — 1. Le attività di «oleoturismo» in Sicilia sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalle linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica di cui al decreto 26 gennaio 2022 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 1999, n. 268, le disposizioni di cui al Titolo I della presente legge ad eccezione dell'art. 5 si applicano anche per la realizzazione delle «Strade» finalizzate alla valorizzazione dell'olio di oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari.

3. Nel caso in cui sullo stesso territorio insistono produzioni diversificate e di qualità relative al vino, all'olio e a prodotti tipici agro-alimentari, il comitato promotore di cui all'art. 2 può promuovere la realizzazione congiunta delle «Strade», a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso.

4. Le Strade del vino già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate con le produzioni di olio d'oliva e agro-alimentari diversificate e di qualità che insistono sullo stesso territorio, a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso della strada esistente.

5. Alle Strade dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari si applica il disciplinare approvato con decreto 15 gennaio 2003 dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.


6. Le attività di promozione e valorizzazione dell'olio e dei prodotti tipici agroalimentari di cui al presente articolo possono essere svolte dalle enoteche di cui all'art. 5.

7. Le disposizioni attuate in materia di «oleoturismo» di cui al comma 1, nonché eventuali modifiche volte ad integrare il disciplinare di cui al comma 5, rispetto a specificità riguardanti le costituenti Strade dell'olio d'oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari, sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.»

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 12 maggio 2022

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'agricoltura, sviluppo rurale
e la pesca mediterranea*
SCILLA

(*Omissis*).

22R00430

DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 2022, n. 9.

Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Parte I n. 25 del 1° giugno 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e, in particolare, l'art. 11;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, recante «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e, in particolare, l'art. 49, comma 8;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e, in particolare, l'art. 13, comma 3, che dispone: «Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è disposto con

cadenza biennale, per il quadriennio 2017-2020, l'accorpamento per materie omogenee di strutture dirigenziali in numero corrispondente a quello delle strutture dirigenziali rimaste vacanti nel biennio precedente, a seguito dei pensionamenti di cui all'art. 52 della legge regionale n. 9/2015»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2019, n. 4, recante «Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, e, in particolare, l'art. 22, rubricato: «Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale»;

Ritenuto di dovere procedere ad una rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Vista la proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 109496 del 13 ottobre 2021;

Sentito il Comitato unico di garanzia;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 570 del 18 dicembre 2021 e n. 32 del 12 febbraio 2022;

Viste le note presidenziali n. 4133 del 3 febbraio 2022 e n. 5711 del 15 febbraio 2022, con le quali il Presidente della Regione Siciliana ha chiesto il parere sullo schema di regolamento al consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 17, commi 25 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;

Visto il parere n. 22/2022 reso nell'adunanza del 22 febbraio 2022 dal consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 10 marzo 2022;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, il presente regolamento rimodula le funzioni ed i compiti dei Dipartimenti regionali di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni



e l'articolazione delle relative strutture dirigenziali, nel rispetto del principio del contenimento numerico delle stesse strutture.

2. La rimodulazione degli assetti organizzativi contenuti nell'Allegato 1 al presente regolamento modifica gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti regionali per esigenze di maggiore funzionalità degli stessi, nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Dipartimenti della Presidenza della Regione e degli assessorati regionali

1. I Dipartimenti regionali della Presidenza della Regione e degli assessorati regionali, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, curano le materie di competenza secondo le vigenti disposizioni. I relativi compiti e funzioni sono specificati nell'Allegato 1 del presente regolamento, unitamente alla distribuzione degli stessi tra aree, servizi e unità operative di base. Il Presidente della Regione può delegare agli assessori regionali, in coerenza con le rispettive attribuzioni e nel rispetto del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la trattazione di singoli affari o di blocchi di materie attribuiti ai Dipartimenti regionali della protezione civile, della programmazione, degli affari extraregionali e dell'Auto-rità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.

2. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregati, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei.

3. Le modifiche di attribuzioni fra Dipartimenti, nonché la soppressione o la creazione di strutture dirigenziali scaturenti da modifiche alla ripartizione di funzioni e compiti tra rami di amministrazione o tra Dipartimenti, possono essere operate con decreto del Presidente della Regione adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto dei limiti numerici ivi previsti, ed emanato nelle forme di cui all'art. 12, ultimo comma, dello statuto regionale siciliano.

4. Analogamente, le modifiche alla ripartizione di funzioni e compiti tra strutture dirigenziali interne ad un Dipartimento o le variazioni della loro consistenza numerica possono essere operate con decreto del Presidente della Regione adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto dei limiti numerici ivi previsti, ed emanato nelle forme di cui all'art. 12, ultimo comma, dello statuto regionale siciliano.

5. Le procedure di modifica dell'articolazione organizzativa e funzionale dei Dipartimenti si svolgono nel rispetto del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza e del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale in materia di partecipazione sindacale e secondo le relative procedure.

Art. 3.

Trasferimenti di funzioni e compiti tra Dipartimenti

1. Nell'ipotesi di trasferimenti di funzioni e compiti tra Dipartimenti, i dirigenti generali interessati provvedono al trasferimento di tutta la relativa documentazione. A tal fine possono delegare, in ragione dei rispettivi ambiti di competenza, i dirigenti preposti alle strutture intermedie che avevano già in carico i relativi affari.

2. Nell'effettuare i trasferimenti è data priorità ai procedimenti ancora in corso, in relazione ai quali devono essere evidenziati dalla struttura cedente, nell'ambito del verbale di consegna, lo stato delle relative pratiche ed i termini perentori in procinto di scadenza, l'entità dell'eventuale ritardo nella conclusione dei procedimenti, nonché ogni ulteriore dato o informazione necessari o utili alla continuità, l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella materia.

3. Il ragioniere generale della Regione provvederà ad adottare i provvedimenti necessari affinché sia assicurata, per le singole materie, la continuità della gestione, anche per i residui attivi e passivi, da parte delle nuove strutture competenti.

Art. 4.

Coordinamento di attività e conflitti di competenza

1. Nei casi in cui un affare o una serie di affari, nell'ambito di un Dipartimento, non siano univocamente riconducibili alla competenza di una struttura intermedia, il dirigente generale del Dipartimento interessato individua la struttura competente nel rispetto dei principi di completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità ed adeguatezza.

2. Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti di competenza, positivi o negativi, tra Dipartimenti appartenenti allo stesso ramo dell'amministrazione regionale, l'assessore preposto al medesimo ramo individua la struttura di massima dimensione competente, nel rispetto dei principi di cui al comma 1.


3. Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti di competenza, positivi o negativi, tra diversi rami dell'amministrazione regionale, sugli stessi, su richiesta del Presidente o degli assessori, si pronunzia la Giunta regionale, sentita la Segreteria generale della Presidenza, nel rispetto dei principi di cui al comma 1.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sostituisce ed abroga, a far data dalla sua entrata in vigore, il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, compreso il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12.

2. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2019, n. 4 è sostituito dal seguente: «Tale struttura organizzativa iniziale potrà essere modificata con decreto presidenziale di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali».



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 5 aprile 2022

MUSUMECI

(Omissis)

22R00427

DECRETO PRESIDENZIALE 24 marzo 2022, n. 10.

Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2020, n. 17. Disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, dell'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e di verifica sull'Istituto nonché dei criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 22 del 20 maggio 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il d.lgs. p.reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante le norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e, in particolare, l'art. 16, comma 8;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni, recante il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, di adozione del regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 novembre 1996, recante «Individuazione delle prestazioni erogate dagli istituti zooprofilattici sperimentali e dei criteri per la determinazione delle relative tariffe, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270»;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed, in particolare, l'art. 10 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante l'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;

Vista la legge regionale 11 agosto 2020, n. 17, recante il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, ed in particolare l'art. 3, comma 1, che dispone che con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e previo parere della Commissione salute, servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale siciliana, è emanato apposito regolamento che disciplina, secondo i principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le modalità gestionali organizzative e di funzionamento dell'Istituto nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e di verifica sull'Istituto, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, e i criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare presidenziale n. 4520/1964, recante disposizioni per l'emanazione dei regolamenti regionali;

Vista la deliberazione 21 gennaio 2021, n. 25, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato lo schema di regolamento organizzativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2020, n. 17 e disposto di trasmetterlo all'Assemblea regionale siciliana al fine dell'acquisizione del prescritto parere della Commissione salute, servizi sociali e sanitari;

Visto il parere favorevole reso dalla VI Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 239 del 10 febbraio 2021, trasmesso all'Assessorato regionale della salute con nota dell'Ufficio della segreteria di Giunta prot. n. 674 del 26 febbraio 2021;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 4005 del 16 febbraio 2021;

Vista la nota prot. n. 13077 del 4 marzo 2021, con la quale l'Assessore regionale per la salute trasmette all'esame dell'Ufficio legislativo e legale il preambolo anteposto allo schema di regolamento organizzativo;

Visto il parere prot. n. 6059/356.4 del 9 marzo 2021, con il quale l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana riscontra la succitata nota assessoriale prot. n. 13077/2021;

Vista la nota dell'Assessore regionale per la salute prot. n. 33304 del 19 luglio 2021, di trasmissione dello schema di regolamento al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;



Visto il parere interlocutorio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione consultiva, n. 276/2021 del 3 settembre 2021, reso nell'adunanza del 31 agosto 2021, numero affare 270/2021;

Vista la nota prot. n. 46637 del 22 ottobre 2021, con la quale l'Assessore regionale per la salute - in riscontro alla richiesta di chiarimenti e di documentazione di cui al citato parere interlocutorio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - trasmette la nota del Dipartimento per la pianificazione strategica, prot. n. A.I.3/46205 del 20 ottobre 2021, unitamente allo schema di regolamento, e rinnova la richiesta di parere;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione consultiva, n. 413/2021 del 1° dicembre 2021, reso nell'adunanza del 9 novembre 2021, numero affare 270/2021, riscontrato con nota del Dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica prot. n. A.I.3/56059 del 23 dicembre 2021;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 73 del 16 febbraio 2022;

Su proposta dell'Assessore regionale per la salute;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

Art. 1.

Compiti

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri, di cui all'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 17, di seguito denominato Istituto, è tenuto in via ordinaria ad assicurare l'espletamento dei seguenti compiti, secondo le modalità organizzative e di funzionamento disciplinate dal presente regolamento:

a) la ricerca sperimentale sull'eziologia, sulla patogenesi e la profilassi delle malattie infettive diffuse degli animali;

b) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

c) il supporto scientifico e operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

d) la ricerca di base e finalizzata, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, per lo sviluppo delle conoscenze in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria, secondo programmi ed anche mediante convenzioni con l'università ed istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni ed altri enti pubblici;

e) lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti e dell'alimentazione animale;

f) la formazione di personale specializzato nel campo della profilassi e la salubrità degli alimenti anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

g) l'elaborazione e l'applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

h) la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria, per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

i) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

j) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

k) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche, dell'igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;

l) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe intese con il Ministero della salute;

m) l'attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con le università per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e altri operatori;

n) l'esecuzione degli accertamenti analitici necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

o) l'esecuzione degli esami necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale, nonché degli esami necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

p) la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di medicinali e prodotti necessari per la lotta alle malattie degli animali, nell'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria, previa autorizzazione del Ministero della salute;


q) l'esecuzione degli accertamenti analitici nell'ambito dell'igiene della sanità veterinaria riferiti alle emergenze sanitarie, supporto alla sanità pubblica, giusta autorizzazione del Ministero della salute.

2. L'Istituto, mediante convenzioni, può svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e tirocini nei corsi di laurea di medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

3. L'Istituto può convenzionarsi con università nazionali ed estere che ne fanno richiesta per le materie di interesse.

4. L'Istituto svolge le attività ed esercita le attribuzioni di cui all'art. 39 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

5. L'Istituto può istituire centri e/o strutture finalizzati ad attività di ricerca anche connesse alle attività emergenziali sanitarie nonché a quelle finalizzate alla raccolta, elaborazione, conservazione e distribuzione di campioni biologici umani e di dati ad essi collegati, per ricerca e diagnostica (c.d. «Biobanche»).



Art. 2.

Organizzazione

1. L'Istituto è organizzato su base dipartimentale.
2. Il Dipartimento è il centro di coordinamento funzionale delle diverse aree organizzative e razionalizza l'uso delle risorse disponibili presso le aree.
3. Le aree sono strutture complesse e rappresentano le specifiche articolazioni dei Dipartimenti.
4. I laboratori, gli uffici ed i servizi sono strutture semplici e costituiscono l'articolazione funzionale attraverso cui viene svolta l'attività.

Art. 3.

Accreditamento sistema di qualità

1. L'Istituto opera in regime di accreditamento del sistema di qualità nelle esecuzioni delle prove di laboratorio.

Capo II

Art. 4.

Convenzioni e contratti di consulenza per la fornitura di servizi

1. La proposta di stipula delle convenzioni o dei contratti di consulenza, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta del direttore generale, è trasmessa, entro quindici giorni dall'adozione, all'Assessorato regionale della salute che si esprime entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Il termine per l'esercizio del controllo di cui al precedente comma può essere interrotto una sola volta, per non più di quindici giorni, per richiedere chiarimenti o integrazioni.
3. L'attività di supporto tecnico-scientifico e di *stage* che l'Istituto può svolgere nei corsi di laurea di medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, è regolata da apposite convenzioni stipulate con i rettori delle università e sottoposte all'approvazione dell'Assessorato regionale della salute che si esprime entro il medesimo termine per l'esercizio del controllo di cui al precedente comma 2.
4. Per la stipula delle convenzioni e dei contratti di cui ai commi precedenti è assicurata una gestione contabile separata da quella ordinaria dell'Istituto e si applica il tariffario adottato per le prestazioni erogate rese dietro corrispettivo.

Art. 5.

Erogazione di prestazioni dietro corrispettivo

1. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno

2012, n. 106, il consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta del direttore generale, adotta il nuovo tariffario delle prestazioni da erogare dietro corresponsione di un corrispettivo, che sostituisce quello approvato in via provvisoria con decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 31 dicembre 1999.

2. Il nuovo tariffario è sottoposto all'approvazione dell'Assessore regionale per la salute secondo la procedura di cui all'art. 16, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

3. I criteri per la determinazione delle tariffe tengono conto delle indicazioni contenute all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e di quelle riportate nel decreto del Ministro della sanità 6 novembre 1996.

4. Il tariffario, con la medesima procedura di approvazione di cui al precedente comma 2, è aggiornato ogni triennio.

5. Le prestazioni fornite alle aziende sanitarie provinciali sono gratuite, come disposto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, fatte salve differenti previsioni normative.

6. L'Istituto assicura in ogni caso, ed in via prioritaria, i compiti istituzionali e le prestazioni nei confronti del Servizio sanitario nazionale.

7. L'Istituto adotta una gestione contabile separata per le prestazioni erogate dietro pagamento di un corrispettivo.

Capo III

Art. 6.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione svolge compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell'Istituto.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, su proposta del direttore generale, adotta le deliberazioni sui seguenti atti:
 - a) lo statuto e le relative modifiche;
 - b) il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto;
 - c) la dotazione organica, il regolamento di organizzazione e le variazioni dei medesimi atti;
 - d) il piano del fabbisogno e la programmazione triennale del personale;
 - e) il piano pluriennale delle attività e degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
 - f) il bilancio preventivo economico annuale;
 - g) il bilancio d'esercizio e il bilancio consuntivo;
 - h) la destinazione dell'utile di esercizio, la copertura della perdita di esercizio ed il riequilibrio della situazione economica;
 - i) la relazione programmatica annuale e la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto;
 - j) gli acquisti e le vendite di immobili, la costituzione di diritti reali;



k) la partecipazione ad associazioni, consorzi e società;

l) il tariffario delle prestazioni erogate dietro corrispettivo;

m) la stipula di convenzioni e contratti di consulenza;

n) ogni e qualsiasi altro atto di natura regolamentare e/o programmatica.

3. I componenti designati su proposta dell'Assessore regionale per la salute ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2020, n. 17, sono individuati nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, inteso ad assicurare l'equilibrio di genere.

Art. 7.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c) vi è un'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

2. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 8.

Competenze del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica, predisporre gli atti da sottoporre al consiglio di amministrazione, come elencati al precedente art. 6, comma 2, dà esecuzione agli atti adottati dal consiglio, alle direttive e alla programmazione regionali e nazionali.

2. Il contratto di lavoro del direttore generale è redatto secondo lo schema tipo del contratto dei direttori generali delle aziende del Servizio sanitario regionale di fascia B, come approvato dalla Giunta regionale.

3. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Le funzioni del direttore generale sono esercitate nel rispetto degli obiettivi di mandato assegnati nell'atto di nomina.

Art. 9.

Competenze del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dall'Assessore regionale per l'econo-

mia e uno dall'Assessore regionale per la salute, è nominato dal direttore generale dell'Istituto entro dieci giorni dall'acquisizione delle designazioni ed è convocato dallo stesso in prima seduta. Il collegio dei revisori elegge nel suo seno il presidente.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e vigila sulla gestione amministrativa contabile e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti ed in particolare:

a) esamina il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile;

b) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

c) può chiedere al direttore generale informazioni ed atti concernenti l'andamento dell'Istituto.

3. Sui risultati e l'attività di vigilanza svolta, il collegio dei revisori riferisce, oltre che al consiglio di amministrazione e al direttore generale, all'Assessorato regionale della salute redigendo a tale scopo, a cadenza semestrale, apposita relazione.

4. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

5. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori spetta il compenso previsto dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

Art. 10.

Direttore amministrativo e direttore sanitario

1. Il direttore generale nomina un direttore amministrativo ed un direttore sanitario medico veterinario, che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.


2. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale e sono scelti dagli appositi elenchi redatti dalla Regione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

3. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e risponde al direttore generale, cui fornisce parere su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

4. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitario-veterinari dell'Istituto e risponde al direttore generale, cui fornisce parere su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

5. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti adottati in difformità dai pareri resi dai direttori amministrativo o sanitario.

6. Il rapporto di lavoro dei due direttori è esclusivo ed a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato, in modo analogo al rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende del Servizio sanitario regionale.



7. Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modifiche.

8. Il trattamento economico annuo dei direttori amministrativo e sanitario è fissato in misura pari a quello attribuito ai direttori amministrativo e sanitario delle aziende del Servizio sanitario regionale e cioè in misura pari all'80 per cento del compenso attribuito al direttore generale.

9. Il predetto trattamento può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi prefissati annualmente dal direttore generale.

Capo IV

Art. 11.

Funzioni di controllo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, al controllo sugli atti dell'Istituto si applica la disciplina di cui all'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nel rispetto dei principi indicati all'art. 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, adotta lo statuto, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale da trasmettere al consiglio di amministrazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La delibera di adozione del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi deve essere accompagnata da una specifica tabella di raffronto con la precedente organizzazione e struttura amministrativa dell'Istituto che, al fine di consentire all'Amministrazione regionale la valutazione dei costi, dei rendimenti e la verifica dell'utilizzazione delle risorse, permetta di verificare il rispetto dei principi previsti dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e, in particolare, dei seguenti:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;

b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'Istituto attraverso:

1) la riorganizzazione delle strutture dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari al 15 per cento nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

2) l'accorpamento della gestione dei servizi del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

3) la riorganizzazione ed accorpamento degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

4) la riduzione, nella misura del 20 per cento rispetto all'anno precedente, del ricorso ad organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

4. Lo statuto dell'Istituto, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica sono approvati, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto, dall'Assessorato regionale della salute previo parere della Giunta regionale; il predetto termine di quaranta giorni può essere sospeso una sola volta se l'Assessorato richiede chiarimenti o elementi integrativi di valutazione e giudizio.

5. Gli atti di programmazione definiscono gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto e stabiliscono quali sono le modalità di coordinamento tra le attività dell'Istituto e quelle dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali.


6. Il bilancio dell'Istituto, relativo all'esercizio in cui trovano applicazione i principi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, deve essere accompagnato da una separata relazione che dettagli costi, rendimenti e utilizzazione delle risorse al fine della valutazione, da parte dell'Assessorato regionale della salute, del rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e di quelli fondamentali di cui all'art. 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

7. Qualora gli organi dell'Istituto omettano di compiere un atto obbligatorio per legge, l'Assessore regionale per la salute, previa diffida con assegnazione di un termine per provvedere, nomina un commissario *ad acta* che provvede entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Art. 12.

Ordinamento contabile

1. All'Istituto si applica il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.



Art. 13.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 14.

Verifica di impatto della regolamentazione

1. Entro due anni dall'adozione del presente regolamento, si procederà alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), al fine di valutare il raggiungimento delle finalità perseguite dallo stesso regolamento, la sua efficacia e l'incidenza sui costi dell'organizzazione, gli eventuali scostamenti tra gli obiettivi e i risultati conseguiti e gli effetti sui cittadini, sulle imprese e sulle altre pubbliche amministrazioni, tenendo conto, altresì, degli elementi non emersi al momento della sua adozione e delle eventuali criticità sopravvenute. In esito alla verifica saranno assunte le necessarie misure correttive ed integrative della presente regolamentazione.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale della Regione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 24 marzo 2022

MUSUMECI

*Assessore regionale
per la salute*
RAZZA


Amnesso alla registrazione della Corte dei conti l'11 maggio 2022, n. 4.
(Omissis).

22R00428


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-044) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 1 1 0 5 *

€ 5,00

